



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 23 aprile 2003

€ 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2003, n. 10.

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia.

pag. 4952

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 marzo 2003, n. 077/Pres.

Legge regionale 12/2002, articolo 72. Regolamento concernente modalità e criteri per l'approvazione degli Statuti, per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e per il finanziamento dell'attività di primo impianto dei Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane. Approvazione.

pag. 4969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 marzo 2003, n. 089/Pres.

Regolamento di definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione a favore dei comprensori montani e delle Province di Trieste e Gorizia dei fondi di cui all'articolo 3, comma 10, lettere a), b) e c) della legge regionale 1/2003. Approvazione.

pag. 4972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 marzo 2003, n. 090/Pres.

Regolamento recante le modalità di coordinamento operativo fra i diversi enti, organismi e soggetti preposti alla gestione faunistico-venatoria, in attuazione dell'articolo 21, comma 6, della legge regionale 30/1999. Approvazione.

pag. 4973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 marzo 2003, n. 091/Pres.

Legge regionale 1/2003, articolo 3, comma 16. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Province e dei Co-

muni - con popolazione superiore a 5.000 abitanti - della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita. Approvazione.

pag. 4975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 aprile 2003, n. 036/SASM.

Approvazione della sezione di programma per l'anno 2002 della Comunità montana delle Valli del Torre attinente agli interventi di sviluppo socio-economico nei territori dei Comuni in cui è storicamente insediata la minoranza slovena.

pag. 4981

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 aprile 2003, n. 037/SASM.

Approvazione della sezione di programma per l'anno 2001 della Comunità montana delle Valli del Torre attinente agli interventi di sviluppo socio-economico nei territori dei Comuni in cui è storicamente insediata la minoranza slovena.

pag. 4982

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 aprile 2003, n. 038/SASM.

Approvazione delle sezioni di programma per gli anni 2001-2002 della Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale attinenti agli interventi di sviluppo socio-economico, nei territori dei Comuni in cui è storicamente insediata la minoranza slovena.

pag. 4983

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 2 aprile 2003, n. 3.

I.P.A.B. - «Fondazione Casa De Senibus-Asilo d'Infanzia» di Aiello del Friuli (Udine). Rettifica decreto n. 1/2003.

pag. 4985

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 2 aprile 2003, n. 4.

I.P.A.B. - «Istituto Filippo Renati» di Udine. Approvazione modifica statutaria.

pag. 4985

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 28 marzo 2003, n. EST. 400-D/ESP/4591. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di scarico e di transito, da parte del Comune di Gemona del Friuli, per la realizzazione condotta di scarico dell'impianto di depurazione, in Comune di Artegna.

pag. 4986

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 4 aprile 2003, n. AMB. 0410/VIA/149.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del «Progetto di riattivazione dell'attività estrattiva della cava di marmo denominata Carlo Scabar con contestuale recupero ambientale finalizzato alla valorizzazione degli aspetti paesaggistici, naturali e storico-culturali», sita in Comune di Monrupino (Trieste). Proponente: Marmi di Luigi Cortese & Figli S.n.c. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

pag. 4986

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 14 aprile 2003, n. AMB. 0453/VIA/147.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione dell'opera denominata «Collegamento stradale tra la S.S. 464 a Sequals e la S.S. 13 a Gemona», nei Comuni di Sequals, Travesio, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento e Vito d'Asio in Provincia di Pordenone, e Forgaria nel Friuli, San Daniele del Friuli, Majano, Buia, Osoppo e Gemona del Friuli in Provincia di Udine. Proponente: Provincia di Pordenone. Individuazione delle autorità e del pubblico interessati. Atto di rettifica del decreto del Direttore del Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale n. 346 del 26 marzo 2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 9 aprile 2003 - Integrazione pubblico interessato.

pag. 4988

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 febbraio 2003, n. 302.

Legge regionale n. 31/1997, articolo 2, legge regionale n. 18/1996, articoli 49 e 54, comma 1, lettera c), e successive modificazioni ed integrazioni: attribuzione incarico di sostituto di dirigente con incarico ispettivo presso la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

pag. 4989

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 febbraio 2003, n. 474.

Legge regionale 26/2001: DOCUP obiettivo 2 2000-2006 - asse 2 - azione 2.1.1. - «Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane». Modifica al bando.

pag. 4990

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 marzo 2003, n. 654. (Estratto).

Legge regionale 75/1982, articoli 80, 85, 94. Edilizia convenzionata: approvazione della graduatoria, assegnazione finanziamenti, riparto dei fondi con contestuale trasferimento alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici territorialmente competenti in relazione agli operatori edilizi partecipanti al «Bando di concorso 2002» approvato con decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. EST/702/E/1/75 di data 8 agosto 2002. (euro 48.585.846,48).

pag. 4992

DIREZIONE REGIONALE DELL'EDILIZIA
E DEI SERVIZI TECNICI
Servizio espropriazioni

Tabella dei valori agricoli medi, espressi in euro, validi per l'anno 2002 rilevati dalle Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio.

pag. 4998

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Colloredo di Monte Albano. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 5004

Comune di Maniago. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato ex area Zecchin.

pag. 5004

Comune di Medea. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 5004

Comune di Paluzza. Avviso di approvazione della variante n. 33 al Piano regolatore generale.

pag. 5004

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 59 al Piano regolatore generale.

pag. 5004

Comune di Rive d'Arcano. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona D2-P.I.P.

pag. 5004

Comune di Sacile. Avviso di approvazione della variante al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Zona O».

pag. 5004

Comune di Sacile. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica «ex magazzini comunali di via Amalteo».

pag. 5005

Comune di Tavagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

pag. 5005

 PARTE SECONDA

**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E
PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE**

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA n. 102 del 15 marzo 2002 - Reg. Ord. 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 81, commi 1 e 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica) e successive modifiche ed integrazioni, promosso dal Tribunale di Pordenone nel procedimento penale a carico di Manente Gianfranco.

pag. 5005

 PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Autorità portuale di Trieste:

Bando di gara mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di esecuzione del terzo lotto della rete di media tensione al Punto Franco Vecchio. Progetto A.P.T. n. 1471.

pag. 5007

Comune di Cormòns (Gorizia):

Estratto del bando di gara mediante pubblico incanto per la concessione in uso e la gestione del complesso sportivo gioco calcio del Polisportivo comunale di via Brazzano a Cormòns.

pag. 5010

Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine):

Estratto del bando di gara mediante asta pubblica per la copertura assicurativa incendio ed eventi complementari.

pag. 5010

Comune di S. Dorligo della Valle-Dolina (Trieste):

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento dell'incarico per la redazione del piano re-

golatore cimiteriale per le frazioni di Bagnoli della Rosandra-Boljunec e Dolina.

pag. 5010

Istituto Triestino per Interventi Sociali - I.T.I.S. - Trieste:

Avviso di gara esperita per la fornitura di mobilio per l'ala ovest della Pia Casa.

pag. 5011

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia - Trieste:

Bando di gara mediante licitazione privata per l'appalto dei lavori di costruzione della nuova palazzina e servizi della caserma dei carabinieri di Tarvisio (Udine).

pag. 5011

Comune di Aviano (Pordenone):

Avviso di pubblicazione e di deposito del progetto del Piano per gli insediamenti produttivi denominato «P.I.P. 2».

pag. 5015

Comune di Frisanco (Pordenone):

Classificazione di strutture ricettive.

pag. 5015

Comune di Grado (Gorizia):

Modifica all'articolo 34 dello Statuto.

pag. 5015

Riclassificazione di strutture ricettive alberghiere ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2.

pag. 5016

Comune di Tramonti di Sotto (Pordenone):

Classificazione di strutture ricettive.

pag. 5016

Direzione provinciale dei servizi tecnici - Pordenone:

Avvisi di concessioni di derivazioni d'acque a ditte diverse.

_____ pag. 5017

Direzione provinciale dei servizi tecnici - Udine:

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

_____ pag. 5017

Provincia di Gorizia:

Decreto dirigenziale 31 marzo 2003, n. 9033. (Estratto). Revoca dell'autorizzazione alla ditta Endesa Italia S.r.l. di Monfalcone.

_____ pag. 5018

Provincia di Pordenone:

Deliberazione della Giunta provinciale 27 marzo 2003, n. 62. Comune di Pasiano di Pordenone. Discarica di 1ª cat. in località Parussa: approvazione variante non sostanziale relativa al recupero del biogas. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

_____ pag. 5018

Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» - Trieste:

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) in disciplina «geriatria».

_____ pag. 5022

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) - disciplina: medicina trasfusionale - profilo professionale: medici - ruolo: sanitario.

_____ pag. 5022

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: urologia, profilo professionale: medici - ruolo: sanitario.

_____ pag. 5029

Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» - Pordenone:

Esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

_____ pag. 5035

Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Udine:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di gastroenterologia.

_____ pag. 5036

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

_____ pag. 5043

Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Gemona del Friuli (Udine):

Graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per n. 4 posti di operatore socio-sanitario categoria «Bs».

_____ pag. 5054

Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Palmanova (Udine):

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di gastroenterologia, approvata con ordinanza n. 242 del 12 marzo 2003.

_____ pag. 5054

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente amministrativo, approvata con ordinanza n. 240 del 12 marzo 2003.

_____ pag. 5054

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di medicina interna, approvata con ordinanza n. 279 del 28 marzo 2003.

_____ pag. 5054

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico della disciplina

di chirurgia generale, approvata con ordinanza n. 283 del 28 marzo 2003.

pag. 5055

Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste - E.R.Di.S.U. - MOVE Science - Trieste:

Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio, ricerca e perfezionamento per l'estero, per laureati, in ambito scientifico e tecnologico.

pag. 5055

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie - Legnaro (Padova):

Bando di concorso pubblico per n. 2 assistenti amministrativi cat. C, ruolo amministrativo, a tempo indeterminato, da assegnare all'area 7 - Ufficio provveditorato, della sede di Legnaro (Padova).

pag. 5057

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE**

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2003, n. 10.

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Art. 1

(Applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE. Finalità)

1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3 e 4, e nell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e nell'articolo 9 della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, vengono attuati nella regione Friuli Venezia Giulia secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2

(Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE)

1. In considerazione dell'accertata necessità di prevenire gravi e permanenti danni alle colture agricole, all'orticoltura e della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti è autorizzato, in attuazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 79/409/CEE e con le modalità e i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alle specie: storno (*Sturnus vulgaris*), cormorano (*Phalacrocorax carbo*), tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*), colombo domestico (*Columba livia* var. domestica).

2. Il prelievo può essere realizzato da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti alle riserve di caccia o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie della regione Friuli Venezia Giulia nonché dagli agenti di vigilanza. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992.

3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dall'allegato A).

4. Ulteriori modalità di prelievo sono disciplinate dal vigente calendario venatorio regionale.

Art. 3

(Condizioni e controlli)

1. Gli abbattimenti devono essere annotati sul tesserino venatorio regionale secondo le vigenti disposizioni. Entro il 31 marzo di ogni anno i tesserini devono essere restituiti alle riserve competenti, le quali provvederanno entro i successivi sessanta giorni ad inviare alla Direzione regionale delle foreste e della caccia e all'Istituto faunistico regionale i dati riassuntivi relativi a tutti gli abbattimenti effettuati ai sensi dell'articolo 2, al fine degli opportuni controlli e valutazioni.

2. L'Amministrazione regionale, sentito l'Istituto faunistico regionale, è individuata quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.

Art. 4

(Limitazione dei prelievi)

1. Il Presidente della Regione, sentito l'Istituto faunistico regionale, adotta provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati dalla presente legge in relazione all'insorgere di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga di cui all'articolo 2.

Art. 5

(Azioni di promozione)

1. L'Istituto faunistico regionale svolge attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui all'articolo 2.

Art. 6

(Sanzioni)

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano le sanzioni previste dalla legge 157/1992 e dalla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia).

CAPO II

Modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 34/1981 concernente norme per la tutela della natura)

1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre

1979, n. 78), come modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 32/1996, dopo il numero 26 ter) sono aggiunti i seguenti:

«26 quater) *Asparagus officinalis* L., *Asparagus acutifolius* L., *Asparagus tenuifolius* Lam. (Asparago selvatico);

26 quinquies) *Tamus communis* L. (Tamaro);

26 sexies) *Equisetum* sp. pl. L., tutte le specie (Equiseto o coda cavallina).».

2. L'articolo 17 della legge regionale 34/1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 17

1. La cattura delle specie del genere *Rana* (*Rana*), fatto salvo quanto disposto dal comma 2, è vietata.

2. E' consentita la cattura della specie *Rana temporaria* nei territori montani, così come individuati dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), con esclusione di quelli ricadenti nelle Province di Gorizia e di Trieste dall'1 luglio al 28 febbraio e della specie *Rana esculenta* nei restanti territori montani e nella pianura dall'1 giugno al 31 gennaio.

3. Il quantitativo massimo giornaliero catturabile per persona è fissato in chilogrammi uno.

4. Il comma 2 non trova applicazione nelle aree protette di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni.

5. Le specie *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Rana lessonae* e *Rana ridibunda* sono specie protette e la loro cattura è vietata in tutto il territorio regionale durante tutto l'arco dell'anno.».

3. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 34/1981 è inserito il seguente:

«Art. 17 bis

1. La cattura di tutte le specie del genere *Helix* L. (*Lumaca* con *chiocciola*) è vietata dall'1 giugno al 30 giugno e dall'1 settembre al 30 settembre.

2. Al di fuori del periodo di cui al comma 1, la cattura di molluschi del genere *Helix* è consentita per una quantità giornaliera non superiore a chilogrammi due per persona.».

4. Dopo l'articolo 17 bis della legge regionale 34/1981 è inserito il seguente:

«Art. 17 ter

1. Il Presidente della Regione, fatte salve comunque le norme di conservazione e di tutela specifiche dettate dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, può

adottare, sentita la Direzione regionale delle foreste e della caccia, adeguati provvedimenti di limitazione o di sospensione della cattura delle specie contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 17 in relazione all'insorgere di variazioni negative incompatibili con un loro stato di conservazione soddisfacente.

2. La Direzione regionale delle foreste e della caccia promuove attività di monitoraggio dello stato di conservazione delle specie di cui agli articoli 17 e 17 bis.».

5. L'articolo 24 della legge regionale 34/1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 24

1. Ai fini della valorizzazione, salvaguardia e divulgazione della conoscenza relativa al contenuto della presente legge sulla fauna minore e sulla flora, vengono finanziate da parte della Direzione regionale delle foreste e della caccia iniziative per la realizzazione di mostre, convegni o materiale divulgativo con azioni dirette o con contributi a favore di Province, Comuni e altri enti pubblici nella misura del 100 per cento, nonché a favore di associazioni culturali nella misura del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. La richiesta di concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale delle foreste e della caccia - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso - entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da realizzare nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa. L'erogazione del contributo può avvenire in via anticipata ed in un'unica soluzione. La spesa deve essere documentata entro l'anno successivo a quello nel quale è avvenuta.».

6. Gli articoli 25, 26 e 28 della legge regionale 34/1981 sono abrogati.

Art. 8

(Modifica alla legge regionale 53/1981 riguardante lo stato giuridico e il trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)

1. Il quinto comma dell'articolo 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) è sostituito dal seguente:

«5. Per lo svolgimento dei servizi di istituto, ai componenti il Corpo forestale regionale, nonché alle guardie ed ai marescialli ittici, in quanto incaricati della ricerca e dell'accertamento degli illeciti e dei reati previsti dalle leggi e dai decreti vigenti in materia forestale, di caccia, pesca, protezione della natura e ambiente, si intende attribuita la qualifica di ufficiali e

agenti di polizia giudiziaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 del codice di procedura penale.».

Art. 9

(Modifica alla legge regionale 56/1986 concernente norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne)

1. Al settimo e all'ottavo comma dell'articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), come modificato dall'articolo 43, comma 9, della legge regionale 30/1999, le parole «dei Distretti venatori competenti per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione regionale delle foreste e della caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale».

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 14/1987 concernente la disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica)

1. All'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il secondo e il terzo periodo del comma 1, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 24/1996, sono sostituiti dai seguenti: «Qualora in una riserva di caccia un numero di cacciatori assegnati in possesso dei requisiti per poter esercitare la caccia di selezione pari ad almeno il 15 per cento dei cacciatori assegnati alla riserva medesima richieda di praticare la caccia di selezione agli ungulati, il Direttore della riserva di caccia deve destinare per l'attività una unica zona della riserva idonea morfologicamente e funzionalmente e di dimensione proporzionale al numero dei soci richiedenti calcolata sulla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva di caccia al netto della superficie delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie nonché delle zone escluse dall'esercizio venatorio ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia). La superficie destinata a tale caccia, unitamente alla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva, deve essere rideterminata ogni qual volta il numero dei richiedenti subisca una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 10 per cento dei soci della riserva. L'atto di destinazione costituisce regolamento ed è soggetto alla disciplina di cui

al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30/1999.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I cacciatori devono scegliere di praticare in via alternativa la caccia agli ungulati in forma tradizionale o in forma selettiva ed esercitare la sola forma di caccia prescelta a tutte le specie di ungulati cacciabili in un unico territorio della riserva di caccia di appartenenza con l'eccezione del camoscio, muflone e daino, che sono cacciabili solo di selezione da tutti i cacciatori. La richiesta deve essere effettuata entro il 31 marzo.».

2. All'articolo 5 della legge regionale 14/1987, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 11, della legge regionale 13/2000, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia di selezione anche i soci che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purché risultino iscritti all'apposito corso e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da un socio in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione, che funga da tutore e se ne assuma preventivamente per iscritto, di fronte al Direttore della riserva di caccia, la totale responsabilità relativamente alla gestione faunistica.».

Art. 11

(Modifica alla legge regionale 15/1991 concernente la disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), come sostituito dall'articolo 75, comma 4, della legge regionale 42/1996, dopo le parole «gestione delle riserve di caccia» sono aggiunte le seguenti: «e all'esercizio dell'attività venatoria».

Art. 12

(Modifica alla legge regionale 21/1993 concernente norme integrative e modificative in materia venatoria)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 11 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria), come inserito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 24/1996, è sostituito dal seguente:

«2 bis. Qualora in una riserva di caccia di diritto dove si pratica esclusivamente la caccia di selezione agli ungulati, un numero di soci pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia tradizionale agli ungulati, il Direttore della ri-

serva di caccia deve destinare a tale attività un'unica zona della riserva idonea e di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti calcolata sulla superficie agro-silvo-pastorale al netto della superficie delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle zone escluse dall'esercizio venatorio di cui all'articolo 17, comma 2, lettera f) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia). La superficie destinata a tale caccia, unitamente alla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva, deve essere rideterminata ogni qual volta il numero dei richiedenti subisca una variazione in aumento o diminuzione superiore al 10 per cento dei soci della riserva. L'atto di destinazione costituisce regolamento ed è soggetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30/1999.».

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 24/1996 concernente norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) è aggiunto il seguente:

«1 bis. La caccia alla posta per gli acquatici è consentita sino ad un'ora dopo il tramonto.».

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24/1996, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) sono soppresse le parole «germano reale (*Anas platyrhynchos*)»;
- b) alla lettera e), dopo le parole «codone (*Anas acuta*)» sono aggiunte le seguenti: «germano reale (*Anas platyrhynchos*)».

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 24/1996 la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

4. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 24/1996, dopo le parole «legge 157/1992» sono aggiunte le seguenti: «fissati per l'esercizio dell'attività venatoria con le modalità specificate dall'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge medesima».

Art. 14

(Modifiche alla legge regionale 30/1999 riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli Venezia Giulia)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/1999 è inserito il seguente:

«1 bis. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) e f), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e ai fini della definizione della superficie cacciabile, di cui alla presente legge regionale, sono considerate carrozzabili le strade di qualsiasi ordine, tipo e dimensione la cui carreggiata risulti interamente ricoperta da un manto bituminoso o cementizio. Non si considerano comunque carrozzabili le seguenti strade a fondo stabilizzato non coperte da manto bituminoso o cementizio: strade poderali, strade interpoderali, strade soggette al divieto di percorrenza con mezzi motorizzati di cui alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3) e strade vicinali la cui carreggiata abbia una larghezza inferiore a quattro metri. Sono altresì equiparate alle strade interpoderali le strade di servizio ed accesso ai terreni sottoposti a riordino fondiario.».

2. All'articolo 7 della legge regionale 30/1999, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 20/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 3, dopo la parola «annuali» sono aggiunte le seguenti: «o pluriennali»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 sono trasmessi al Distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dalla loro adozione per la loro ratifica e diventano esecutivi con l'esecutività dell'atto di ratifica dell'Assemblea del Distretto medesimo, ai sensi dell'articolo 16.»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis. Gli atti di cui al comma 3, lettera b), sono adottati sentita l'Assemblea dei soci.».

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6 bis. Nelle more dell'approvazione del piano pluriennale di gestione faunistica di cui all'articolo 18, i piani di abbattimento, di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo, possono comprendere anche gli abbattimenti di cui al comma 4 del medesimo articolo 18, limitatamente alle specie e con le modalità tradizionali esercitate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

3. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 30/1999 le parole «Il superamento del» sono sostituite dalle seguenti: «La partecipazione al».

4. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 30/1999 è sostituito dal seguente:

«5. Gli atti di cui al comma 4, lettere a) e b), devono essere trasmessi al Distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dall'adozione per la loro ratifica. Gli atti di cui alla lettera a) diventano esecutivi con l'esecutività dell'atto di ratifica dell'Assemblea del Distretto medesimo ai sensi dell'articolo 16.».

5. All'articolo 12 ter della legge regionale 30/1999, come aggiunto dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 13/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Le riserve di caccia, le associazioni venatorie o cinofile nonché gli imprenditori agricoli singoli o associati possono chiedere all'Amministrazione regionale di limitare l'attività di addestramento, allenamento, prove e gare per cani da caccia, di cui al comma 1, ad un periodo di tempo inferiore all'annata venatoria, ferma restando, per il rimanente periodo, la destinazione della zona cinofila ad esercizio venatorio pubblico nel rispetto del calendario venatorio.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Nelle zone cinofile di cui al presente articolo è ammesso l'abbattimento per tutto il periodo dell'anno esclusivamente di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.».

6. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) a coordinare e ratificare i regolamenti annuali o pluriennali di gestione faunistica e di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;»;

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g bis) a dirimere in via equitativa, attraverso un Comitato di saggi composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea del distretto medesimo fra i propri componenti, i contenziosi che insorgono all'interno delle Riserve e ad irrogare sanzioni disciplinari per infrazioni di lieve entità legate alla violazione di disposizioni regolamentari o statutarie che comportino una sanzione non superiore alla censura scritta. I membri, qualora siano chiamati ad esprimersi su fatti sui quali siano direttamente interessati, sono sostituiti per incompatibilità dai membri supplenti.».

7. All'articolo 15 della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«b bis) il Vicepresidente.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

- «2. L'Assemblea è composta dai Direttori delle Riserve di caccia ovvero, se delegati, dai vicedirettori delle stesse, nonché dai rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie o da soggetti incaricati, con delega scritta, dalle stesse e dai gestori delle zone cinofile ricomprese nel territorio del Distretto, in numero non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle Riserve di caccia.»;
- c) al comma 4, dopo le parole «delle deliberazioni dell'Assemblea e nomina» sono inserite le seguenti: «il Vicepresidente che, in sua assenza, lo sostituisce in ogni sua competenza, nonchè».
8. All'articolo 20 della legge regionale 30/1999, come modificato dall'articolo 2, comma 13, della legge regionale 20/2001, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. I Direttori delle Riserve di caccia e i Presidenti dei Distretti venatori sono commissariati dall'Amministrazione regionale qualora siano accertate a loro carico dalle competenti autorità violazioni di legge, regolamentari e gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento degli organismi di appartenenza. I soggetti che sono stati commissariati non possono essere rieletti.»;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- «2 bis. I provvedimenti di commissariamento di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dall'Assessore regionale competente.».
9. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 30/1999 come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1/2003, le parole «regolamentano l'» sono sostituite con le seguenti: «verificano la conformità alle norme dell'».
10. All'articolo 25 della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- «4. In caso di infrazioni particolarmente gravi da parte dei cacciatori, il Direttore regionale competente ha facoltà di sospendere immediatamente il cacciatore dall'esercizio della caccia, in attesa del relativo provvedimento disciplinare che deve essere comunque adottato entro sessanta giorni dal provvedimento di sospensione.»;
- b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
- «6 bis. E' istituita, con sede operativa presso la Direzione regionale delle foreste e della caccia, la Commissione regionale unica di appello di secondo grado avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalle Commissioni disciplinari di cui al comma 1, che sono

considerate di primo grado. La Commissione regionale unica di appello è composta da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno almeno laureato in giurisprudenza. La Commissione è nominata dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente. Alla Commissione d'appello si applicano le norme di cui ai commi 3, 5 e 6. I provvedimenti disciplinari adottati dalle Commissioni di primo grado sono immediatamente esecutivi e possono essere impugnati, entro il termine di trenta giorni, presso la Commissione regionale unica di appello che ha la facoltà di modificare anche «in pejus» il giudizio di primo grado.

6 ter. Le procedure e i criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni disciplinari previste dalla presente legge e per l'irrogazione delle sanzioni sono disciplinati con regolamento.».

11. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 30/1999 è sostituita dalla seguente:

«b) concessionari, consorziati di riserva privata o consorziale, legali rappresentanti, proprietari o conduttori associati dei fondi e titolari di permessi di aziende faunistico-venatorie.».

12. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 30/1999, come modificato dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 20/2001, le parole «, il concessionario ed il consorziato» sono sostituite dalle seguenti: « e i cacciatori di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b),».

13. L'articolo 32 della legge regionale 30/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 32

(Fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile)

1. L'abbattimento di fauna d'allevamento nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone cinofile è esercitato dai cacciatori in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia, di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in conformità alla legislazione vigente nonché di ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa e regionale.».

14. All'articolo 33 della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino a quando tutti i cacciatori non saranno assegnati ad una Riserva di caccia, coloro che esercitano l'attività venatoria in Friuli Venezia Giulia non possono contemporaneamente essere assegnati a più di una riserva di caccia, ovvero assegnati ad una riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti, associati o titolari di permesso an-

nuale di azienda faunistico-venatoria o di consorziati di Riserve private di caccia.»;

b) al comma 2 la parola «tre» è sostituita con la seguente: «cinque».

15. All'articolo 35 della legge regionale 30/1999, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 1/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e il risarcimento» sono sostituite dalle seguenti: «e l'indennizzo»;

b) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:

«4 ter. Le domande di risarcimento danni già presentate all'Amministrazione regionale ai sensi del comma 1 e non ancora liquidate possono essere definite, a richiesta del danneggiato, con la procedura indennitaria.».

16. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 36 della legge regionale 30/1999, come aggiunto dall'articolo 2, comma 16 della legge regionale 20/2001, è aggiunto il seguente:

«1 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il Presidente «pro tempore» del Distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di segreteria del Distretto stesso. Per l'erogazione di detti contributi possono essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 35.».

17. Il comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale 30/1999 è sostituito dal seguente:

«3. I prelievi di cui al presente articolo possono essere effettuati dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992.».

18. Il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 30/1999 è abrogato.

19. All'articolo 40 della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le Riserve di caccia private o consorziali costituite per regolare concessione e in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, possono essere convertite in aziende faunistico-venatorie o in aziende agri-turistico-venatorie entro il 31 dicembre 2003. Qualora non presentino domanda di conversione o non dispongano entro tale data dei requisiti oggettivi e soggettivi decadono dalla concessione con decorrenza dall'1 gennaio 2004.»;

b) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15 bis. I cacciatori assegnati ad una Riserva di caccia che, a seguito di provvedimento di sospensione, ritiro o mancato rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell'autorità competente, abbiano perso l'assegnazione a detta Riserva di caccia e che

successivamente siano risultati estranei ai fatti che hanno determinato detti provvedimenti, potranno, previa domanda da presentarsi dall'1 al 31 marzo di ogni anno, essere riassegnati alla medesima Riserva di caccia anche in soprannumero a decorrere dalla successiva annata venatoria, a prescindere dalla relativa graduatoria. Contestualmente alla presentazione della domanda i richiedenti dovranno depositare presso l'Amministrazione regionale copia dell'atto da cui emerge detta estraneità ed esibire in originale il possesso dei documenti previsti per il rilascio del tesserino venatorio regionale.».

20. Prima del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 30/1999 è inserito il seguente:

«01. Con regolamento possono essere disciplinati specifici aspetti applicativi della presente legge regionale.».

Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 26/2002 concernente norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia), dopo le parole «Provincia competente,» è aggiunta la seguente: «non».

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2002 dopo le parole «animali appartenenti alla specie» è aggiunta la seguente: «protette».

3. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26/2002 dopo le parole «tre anni» sono aggiunte le seguenti: «, nonché a enti e istituzioni pubbliche, quali i musei di storia naturale e gli istituti universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino regolarmente in possesso di autorizzazione provinciale all'attività di tassidermia».

Art. 16

(Modifica alla legge regionale 27/2002 concernente norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), dopo le parole «le associazioni ornitologiche,» sono aggiunte le seguenti: «per assumere la gestione di cui all'articolo 2, comma 5, ovvero».

Art. 17

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui al comma 1 ter dell'articolo 36 della legge regionale 30/1999, come aggiunto dall'articolo 14, comma 16, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 11.6.23.1.138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3162 (1.1.162.2.08.14) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - Servizio per la conservazione della fauna e della caccia - con la denominazione «Contributi alle riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il presidente pro tempore del distretto venatorio per le spese di segreteria del distretto» e con lo stanziamento complessivo di 120.000 euro, suddiviso in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005.

2. All'onere complessivo di 120.000 euro derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.6.23.1.950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4258 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui stanziamento è ridotto di pari importo per gli anni dal 2003 al 2005, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

3. Per le finalità previste dall'articolo 24 della legge regionale 34/1981, come modificato dall'articolo 7, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 52.000 euro, suddivisa in ragione di 26.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.5.23.1.1212, che si istituisce a decorrere dall'anno 2003 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.5 - Rubrica n. 23 - spese correnti - con la denominazione «Contributi per iniziative in materia di fauna selvatica e flora spontanea», con riferimento al capitolo 2829 (1.1.152.2.08.11) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso - con la denominazione «Contributi a favore di Province, Comuni, altri enti pubblici ed associazioni culturali per la valorizzazione, la salvaguardia e la divulgazione delle conoscenze relative alla fauna minore e alla flora» e con lo stanziamento complessivo di 52.000 euro, suddiviso in ragione di 26.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

4. All'onere complessivo di 52.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 4.5.23.1.1790 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2972 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui

stanziamento è ridotto di pari importo per gli anni 2003 e 2004, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 aprile 2003

TONDO

Allegato A

(Riferito all'articolo 2, comma 3)

Limiti e archi temporali per il prelievo in attuazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 79/409/CEE

<i>SPECIE</i>	<i>Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore</i>	<i>Limite massimo di prelievo per cacciatore</i>	<i>TEMPI</i>
<i>per stagione venatoria</i>	<i>N. uccelli</i>	<i>N. uccelli</i>	<i>Stagione venatoria 2002/2003 2003/2004</i>
STORNO (<i>Sturnus vulgaris</i>)	20	100	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre
TORTORA DAL COLLARE ORIENTALE (<i>Streptopelia decaocto</i>)	10	50	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre
CORMORANO (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	5	20	Dalla terza domenica di settembre fino al 30 gennaio
COLOMBO URBANO (<i>Columba livia</i> var. domestica)	10	50	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 9 della Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è il seguente:

Articolo 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

- a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
 - nell'interesse della sicurezza aerea,
 - per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
 - per la protezione della flora e della fauna;
 - b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
 - c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe dovranno menzionare:
- le specie che formano oggetto delle medesime,
 - i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,
 - le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,
 - l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
 - i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

- Il testo degli articoli 1, commi 3 e 4, e 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), è il seguente:

Art. 1*(Fauna selvatica)*

- omissis -

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 8 giugno 1990, n. 142, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

- omissis -

Art. 9*(Funzioni amministrative)*

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna

secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1991, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

- Il testo dell'articolo 9 della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, è il seguente:

Articolo 9

1. Nel caso che non vi siano alternative, e a condizione che la deroga non sia dannosa per la sopravvivenza della popolazione in oggetto, ogni parte contraente potrà derogare alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, e 7, nonché al divieto del ricorso ai messi contemplati all'articolo 8:

- nell'interesse della protezione della flora e della fauna;
 - per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà;
 - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari;
 - per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, per la reintroduzione e per il necessario allevamento;
 - per consentire, sotto stretto controllo, su base selettiva ed entro limiti precisati, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari.
2. Le parti contraenti sottoporranno al Comitato permanente un rapporto biennale circa le deroghe concesse in virtù del precedente paragrafo. I rapporti dovranno menzionare:
- le popolazioni facenti oggetto o che hanno fatto oggetto di deroghe e, ove possibile, il numero di esemplari implicati;
 - i mezzi di uccisione o di cattura autorizzati;
 - le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per le quali tali deroghe sono intervenute;
 - l'autorità abilitata a dichiarare che tali condizioni sussistono e abilitata a decidere quali mezzi adottare, entro quali limiti e quali persone designare per l'esecuzione;
 - i controlli operati.

Note all'articolo 2

- Per il testo dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE vedi nota all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 13 della legge 157/1992 è il seguente:

Art. 13*(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)*

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Nota all'articolo 3

- Per il testo dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 6

- Per il titolo della legge 157/1992 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34, come modificato dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 32/1996, è il seguente:

Art. 6

In deroga ai divieti e alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, è permessa la raccolta fino ad un massimo giornaliero di 1 Kg. delle parti commestibili allo stato fresco per persona delle specie di cui al seguente elenco:

- 1) Silene cucubalus Wibel (Bobbolini, Stringoli)
- 2) Taraxacum officinale W. et W. (Dente di Leone)
- 3) Galium mollugo L. (Caglio bianco)
- 4) Chenopodium sp. (Farinaccio selvatico)
- 5) Aruncus vulgaris Rafin (Barba di capra)
- 6) Papaver rhoeas L. (Papavero)
- 7) Urtica dioica L. (Ortica)
- 8) Mentha sp. L. (Menta)
- 9) Humulus Lupulus L. (Luppolo)
- 10) Ruscus aculeatus L. (Pungitopo)
- 11) Cardamine pratensis L. (Crescione)
- 12) Tragopogon pratensis L. (Barba di becco)
- 13) Symphytum officinale L. (Consolida maggiore)
- 14) Ruta graveolens L. (Ruta)
- 15) Asperula odorata L. (Stellina odorosa)
- 16) Valerianella olitoria L. Poll. (Gallinelle lattughini)
- 17) Origanum vulgare L. (Origano)
- 18) Melissa officinalis L. (Melissa)
- 19) Allium schoenoprasum L. (Erba cipollina)
- 20) Rubus idaeus L. (Lampone)
- 21) Rubus fruticosus L. (Mora di rovo)
- 22) Vaccinium myrtillus L. (Mirtillo nero)
- 23) Vaccinium vitis - idaeus L. (Mirtillo rosso)
- 24) Fragaria vesca L. (Fragola)
- 25) Arnica montana L. (Arnica)
- 26) Rosa canina L. (Rosa selvatica)
- 26 bis) Cicerbita alpina (Lattuga alpina)
- 26 ter) Hippophae rhamnoides (Olivello spinoso).

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 34/1981 è il seguente:

Art. 17

E' vietata la cattura di anfibi del genere rana e di molluschi del genere Helix (chioccioline).

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, è il seguente:

Art. 3*(Parchi e riserve naturali regionali)*

1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali, di seguito denominati rispettivamente parchi e riserve, sono aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e sono individuati in coerenza con le previsioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale generale, al fine di tutelare i

più elevati valori naturalistici delle diverse componenti ambientali del territorio regionale, con particolare riguardo al mantenimento della diversità biologica.

2. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale utilizzerà prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori riserve, i perimetri dei siti di importanza naturalistica comunitaria individuati in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.

3. L'Amministrazione regionale verifica, sentite le Comunità montane ed i Comuni interessati, ogni tre anni, mediante apposite indagini, nei territori interessati dall'istituzione dei parchi e delle riserve, i risultati socioeconomici delle azioni di conservazione e sviluppo ottenuti a seguito dell'istituzione e della gestione delle aree naturali protette.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 58 della legge regionale 20/2000, è il seguente:

Art. 4*(Biotopi naturali)*

1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi e alle riserve, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi. Il decreto medesimo precisa il perimetro dei biotopi e le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati. Con lo stesso decreto si individuano le eventuali modalità di gestione dei biotopi, che di norma avviene mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale ed il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra l'Amministrazione regionale ed istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La proposta di individuazione dei biotopi naturali di cui al comma 1 può essere altresì formulata dai Comuni e dalle associazioni ambientaliste di cui al medesimo comma 1.

2 bis. Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento ed al mantenimento della biodiversità, nonché a concedere ai conduttori dei fondi di incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia di agroambiente, secondo le modalità stabilite da uno specifico regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.

2 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, e la gestione di aree di particolare interesse naturalistico, individuate ai sensi delle direttive dell'Unione europea in materia di habitat naturale ovvero classificate tali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2 quater. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali di cui al comma 2 bis, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.

2 quinquies. Le opere previste dagli interventi di cui al comma 2 quater possono essere affidate, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, in delegazione amministrativa ai Comuni sul cui territorio è individuato il biotopo naturale.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 34/1981 è il seguente:

Art. 24

La Regione è autorizzata ad assumere le spese concernenti l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e convegni ed iniziative similari su argomenti relativi alla propaganda ed educazione naturalistica con particolare attinenza alla conservazione e tutela ambientale e specificatamente per la tutela della flora spontanea, dei funghi e della fauna minore di cui alla presente legge.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 27, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è il seguente:

Art. 27

- omissis -

Per lo svolgimento dei servizi di istituto ai componenti il Corpo Forestale Regionale, nonché alle guardie ed ai marescialli ittici, in quanto incaricati della ricerca e dell'accertamento dei reati previsti dalle leggi forestali e dalle leggi e decreti vigenti in materia di caccia, pesca e protezione della natura, si intende attribuita la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi del terzo comma dell'art. 221 CPP.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 57, comma 3, del Codice di procedura penale, è il seguente:

Art. 57*(Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria)*

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- omissis -

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 7, settimo e ottavo comma, della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 56, come da ultimo modificato dall'articolo 43, comma 9, della legge regionale 30/1999, è il seguente:

Art. 7

- omissis -

Sull'intero territorio della riserva, o su parte di essa, escluse le zone di rifugio, su autorizzazione dei Distretti venatori competenti per territorio, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, si potranno effettuare gare cinofile con cani da ferma su selvaggina naturale o su quaglie allevate e liberate e con cani da seguita esclusivamente su lepri e cinghiali.

L'addestramento per dette gare potrà essere autorizzato da parte dei Distretti venatori competenti per territorio, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, sentito il Consiglio direttivo, a favore di persone nominativamente indicate, compresi i non soci ed i non cacciatori.

- omissis -

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 24/1996, è il seguente:

Art. 4

1. Nelle singole riserve di caccia di diritto l'assemblea dei soci può stabilire di praticare sull'intero territorio o su parte di esso, in alternativa a tutte le altre forme di caccia consentite nei confronti delle specie interessate, la caccia di selezione di cui alla presente legge. Qualora in una riserva di caccia di diritto un numero di soci in possesso dei requisiti richiesti per poter esercitare la caccia di selezione pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia di selezione ad una o più delle specie cacciabili, l'assemblea dei soci deve destinare a tale attività per almeno un triennio un'unica zona della riserva idonea morfologicamente e funzionalmente e di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti relativamente alle singole specie, calcolate al netto della zona di rifugio. Ad avvenuto decorso del triennio la zona può essere modificata dall'assemblea della riserva solo per ragioni di carattere tecnico.

2. Detta caccia può essere esercitata anche limitatamente ad alcune delle specie indicate agli articoli 2 e 3 della presente legge.

3. Nel caso in cui la caccia di selezione venga praticata su parte del territorio della riserva di caccia di diritto, il piano di abbattimento, di cui al successivo articolo 6, deve riguardare la sola zona destinata a tale forma di caccia ed il socio praticante la medesima non può esercitare per quelle specie

nei cui confronti esercita la caccia di selezione altre forme di caccia sull'intero territorio della riserva.

- Il testo dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale 30/1999, è il seguente:

Art. 17*(Funzioni di indirizzo generale)*

1. Al fine di promuovere e coordinare l'attività degli enti e organismi operanti nel settore faunistico e venatorio, la Giunta regionale adotta atti d'indirizzo generale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale in particolare adotta direttive generali:

- a) per la redazione e l'aggiornamento del piano regionale pluriennale di gestione faunistica;
- b) per la determinazione degli indici di densità venatoria delle Riserve di caccia;
- c) per la determinazione delle dimensioni minime e massime dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia;
- d) per l'ammissione ed il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia;
- e) per l'istituzione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;
- f) per l'esclusione dei terreni dall'esercizio venatorio;
- g) per la riutilizzazione a fini venatori delle aree già precluse alla caccia.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 30/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 20/2001, è il seguente:

Art. 7*(Definizione e funzioni)*

1. Il territorio regionale destinato a gestione venatoria pubblica è suddiviso nelle unità territoriali denominate Riserve di caccia, individuate nell'allegato A. Fanno parte delle Riserve di caccia anche le zone di mare antistanti il territorio delle Province di Gorizia e Udine fino ad un miglio nautico dalla linea costiera.

2. Le Riserve di caccia, associazioni senza fini di lucro, sono composte dai cacciatori ad esse assegnati ed operano sui territori di cui al comma 1, delimitati con provvedimento dell'Amministrazione regionale.

3. Al fine del perseguimento della protezione, incremento e razionale sfruttamento del patrimonio faunistico e della gestione dell'esercizio venatorio, le Riserve di caccia provvedono, quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2:

- a) ad attuare i censimenti ed a predisporre i piani di abbattimento;
- b) a predisporre i regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria;
- c) a redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;
- d) a svolgere attività di miglioramento ambientale e iniziative ricreativo-culturali.

4. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 3, le Riserve di caccia propongono alle amministrazioni ed enti competenti limitazioni temporanee nell'utilizzo del territorio.

5. Gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 sono trasmessi al Distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dalla loro adozione e diventano esecutivi con la ratifica da parte dell'Assemblea del Distretto medesimo.

6. Qualora sia omessa l'adozione di un atto obbligatorio di cui al comma 3, lettere a), b) e c), il Presidente del Distretto venatorio di competenza, in via, previa diffida, un commissario per l'adozione dell'atto medesimo.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 14/1987, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 11, della legge regionale 13/2000, è il seguente:

Art. 5

1. Possono esercitare la caccia di selezione di cui alla presente legge coloro i quali abbiano frequentato un apposito corso da effettuarsi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera g), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

2. (abrogato)

3. (abrogato)

4. Gli inviti di cui dispone il socio di riserva per la caccia alla selvaggina stanziale di cui alla legge 11 luglio 1969, n. 13, e successivo regolamento di esecuzione, possono essere fruiti anche per la caccia di selezione, purché l'invitato, qualora sprovvisto di uno dei requisiti previsti dal presente articolo, sia accompagnato, oltre che dal socio invitante, anche da un guardiacaccia alle dipendenze della riserva o di un ente pubblico ovvero dal Direttore della riserva stessa o suo incaricato.

5. Nelle riserve private o consorziali il concessionario e i suoi invitati possono praticare la caccia di selezione qualora in possesso di uno dei requisiti previsto dal presente articolo, ovvero alla presenza del guardiacaccia dipendente della riserva.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come sostituito dall'articolo 75, comma 4, della legge regionale 42/1996, è il seguente:

Art. 3

- omissis -

3. Possono essere ammessi, previa autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2, i mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive ed altre attività socialmente utili, nonché i mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia. Il Comune, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati, su modello approvato dal Direttore regionale delle foreste ed è tenuto altresì a far pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

- omissis -

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 11, comma 2 bis, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, come inserito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 24/1996, è il seguente:

Art. 11

- omissis -

2 bis. Qualora in una riserva di caccia di diritto dove si pratica esclusivamente la caccia di selezione agli ungulati un numero di soci pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia tradizionale ad una o più delle specie cacciabili, l'assemblea dei soci deve destinare a tale attività un'unica zona idonea della riserva di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti relativamente alle singole specie, calcolate al netto della zona di rifugio.

- omissis -

- Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 30/1999, vedi nota all'articolo 10.

- Per il testo dell'articolo 7 della legge regionale 30/1999, vedi nota all'articolo 10.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, è il seguente:

Art. 2

1. Fermo restando quanto previsto per la caccia di selezione agli ungulati dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, nel Friuli-Venezia Giulia la caccia è consentita durante i periodi indicati nella presente legge da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.

2. Entro il 15 maggio di ciascun anno il Direttore del Servizio della caccia e della pesca provvede con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, a fissare l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria secondo medie quindicinali. In fase di prima applicazione il termine del 15 maggio si intende fissato a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le norme contenute nel presente articolo e negli articoli dal 3 al 7 costituiscono per il Friuli-Venezia Giulia il calendario venatorio regionale di cui all'articolo 18 della legge 157/1992.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 24/1996, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20/2001, è il seguente:

Art. 3

1. Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e nelle zone di mare di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/1993, la caccia alla fauna selvatica è consentita nei confronti delle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

- a) specie cacciabili dall'1 settembre al 10 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) specie cacciabili dall'1 settembre al 10 gennaio: alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), colombaccio (*Columba palumbus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), marzaiola (*Anas querquedula*);
- c) specie cacciabile dalla seconda domenica di settembre al 5 novembre: capriolo (*Capreolus capreolus*);
- d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: alodola (*Alauda arvensis*), colino della Virginia (*Colinus virginianus*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), lepore comune (*Lepus europaeus*), merlo (*Turdus merula*), minilepre (*Silvicolagus floridanus*), passera mattugia (*Passer montanus*), passera oltremontana (*Passer domesticus*), passerio (*Passer italiae*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), starna (*Perdix perdix*);
- e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: beccaccia (*Scolopax rusticola*), canapiglia (*Anas strepera*), cesena (*Turdus pilaris*), codone (*Anas acuta*), combattente (*Philomachus pugnax*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), cornacchia nera (*Corvus corone*), corvo (*Corvus frugilegus*), fagiano (*Phasianus colchicus*), fischione (*Anas penelope*), folaga (*Fulica atra*), frullino (*Lymnocyrtus minimus*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), mestolone (*Anas clypeata*), moretta (*Aythya fuligula*), moriglione (*Aythya ferina*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), storno (*Sturnus vulgaris*), tacco-la (*Corvus monedula*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), volpe (*Vulpes vulpes*);
- f) specie cacciabili dall'1 ottobre al 30 novembre: cervo (*Cervus elaphus*), coturnice (*Alectoris graeca*), fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*), lepore bianca (*Lepus timidus*), pernice bianca (*Lagopus mutus*);
- g) la specie cinghiale (*Sus scrofa*) è cacciabile per un massimo di novanta giorni, nel periodo che intercorre dall'1 settembre al 31 dicembre, a scelta del Distretto venatorio;
- h) specie cacciabile dal 15 ottobre al 15 dicembre: camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*).

2. Per le specie di fauna selvatica incluse nell'elenco di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 e non comprese negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e nell'allegato II/2 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato può provvedere, con le modalità di cui all'articolo 8, a fissare ai sensi e per i motivi di cui all'articolo 9 della direttiva medesima, specifiche forme di prelievo, indicandone i tempi, i mezzi e le condizioni.

- Il testo dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 24/1996, è il seguente:

Art. 7

- omissis -

2. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita al massimo per due giorni alla settimana.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 24/1996, è il seguente:

Art. 19

- omissis -

5. Per la caccia da appostamento fisso e temporaneo valgono i limiti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 157/1992.

- omissis -

- Per il titolo della legge 157/1992 vedi nota all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 12, comma 5, della legge 157/1992, è il seguente:

Art. 12

(Esercizio dell'attività venatoria)

- omissis -

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

- vagante in zona Alpi;
- da appostamento fisso;
- nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

- omissis -

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 30/1999 è il seguente:

Art. 3

(Territorio a protezione e gestione della fauna)

1. La Regione destina una quota del territorio agro-silvo-pastorale, non inferiore al 10 per cento, alla protezione della fauna e assicura che la percentuale sottratta all'attività venatoria non sia superiore al 20 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale. In detta percentuale, ricompresa tra il 10 ed il 20 per cento, rientrano i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

2. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 10 per cento, alla caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile.

3. La parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale non rientrante nelle previsioni dei commi 1 e 2 è destinata a gestione venatoria pubblica, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II.

4. Il territorio agro-silvo-pastorale del Friuli-Venezia Giulia viene identificato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in armonia con i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), elaborati a seguito dei censimenti generali dell'agricoltura.

- Il testo dell'articolo 21 della legge 157/1992, come modificato dall'articolo 11 bis del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è il seguente:

Art. 21

(Divieti)

1. E' vietato a chiunque:

- l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
- l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;

- l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
- l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
- il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
- cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
- cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
- cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
- cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
- prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;
- usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
- usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
- usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
- cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
- commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
- vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;
- produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

- aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
- bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);
- cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
- dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
- ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
- ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

- Per il testo dell'articolo 7 della legge regionale 30/1999 vedi nota all'articolo 10.

- Il testo dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 30/1999, è il seguente:

Art. 9

(Direttore)

- omissis -

3. Qualora i Direttori eletti non risultino iscritti nell'Elenco, devono frequentare un apposito corso abilitativo organizzato dall'Amministrazione regionale sulle materie riguardanti la gestione faunistica e venatoria. Il superamento del corso abilitativo comporta l'iscrizione nell'Elenco.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 10, commi 4 e 5, della legge regionale 30/1999, è il seguente:

Art. 10

(Aziende faunistico-venatorie)

- omissis -

4. Le aziende faunistico-venatorie, nel perseguimento della protezione e incremento del patrimonio faunistico, provvedono:

- ad organizzare i censimenti ed a predisporre i piani di abbattimento;
- a redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;
- a predisporre e trasmettere all'Amministrazione regionale i bilanci di gestione faunistico-venatoria unitamente a copia dei registri di cui all'articolo 30, comma 3.

5. Gli atti di cui al comma 4, lettere a) e b), devono essere trasmessi al Distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dalla loro adozione. Gli atti di cui alla lettera a) diventano esecutivi con la ratifica, ovvero trascorsi venti giorni dalla loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento.

- Il testo dell'articolo 12 ter della legge regionale 30/1999, come aggiunto dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 13/2000, è il seguente:

Art. 12 ter

(Zone cinofile destinate alle riserve di caccia, alle associazioni venatorie e cinofile e agli imprenditori agricoli)

1. L'Amministrazione regionale, su richiesta delle riserve di caccia, delle associazioni venatorie o cinofile e degli imprenditori agricoli singoli od associati può autorizzare, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, l'istituzione di zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove e le gare per cani da caccia, se non interessano più del 2 per cento del territorio cacciabile di ciascuna riserva di caccia e se sono costituite su terreni disponibili e posti in continuità e contiguità fra loro.

2. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata senza scopo di lucro dalle riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse se risulta acquisito il consenso scritto dei proprietari dei terreni.

3. (Comma omissis in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)

4. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate, in particolare, le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 e il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime, nonché l'alternatività tra zone cinofile e zone addestramento cani, previste dall'articolo 7, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 30/1999 è il seguente:

Art. 14

(Funzioni)

1. I Distretti venatori esercitano nel territorio di competenza le funzioni relative alla realizzazione degli obiettivi della sezione venatoria del piano regionale pluriennale di gestione faunistica.

2. I Distretti venatori, in attuazione del piano regionale pluriennale di gestione faunistica e degli indirizzi in materia espressi dall'Amministrazione regionale, in particolare provvedono:

- ad offrire servizi alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie relativamente agli adempimenti di competenza di queste;
- ad organizzare e coordinare i censimenti e a ratificare i piani di abbattimento delle Riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie;
- a ratificare i regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;
- a predisporre i piani di ripopolamento e di tutela della fauna, nonché a programmare le iniziative ambientali da attuare sul territorio;
- a ratificare la relazione consuntiva annuale sulla gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia e delle aziende venatorie, comprendente le informazioni faunistiche e i dati statistici sulle attività delle Riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile;
- a realizzare le mostre dei trofei dei capi abbattuti nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie;
- all'eventuale istituzione di centri di raccolta della fauna abbattuta.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 30/1999 è il seguente:

Art. 15

(Organi)

1. Gli organi dei Distretti venatori sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente.

2. L'Assemblea è composta dai Direttori delle Riserve di caccia, nonché dai rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie e dai gestori delle zone cinofile ricomprese nel territorio del Distretto, in numero non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle Riserve di caccia.

3. L'Assemblea svolge le funzioni attribuite al Distretto venatorio ed elegge il Presidente tra i suoi componenti. Il Presidente dura in carica cinque anni. Qualora, per qualsiasi ragione, cessi dal mandato, viene sostituito per la restante parte di compimento del quinquennio.

4. Il Presidente è il rappresentante legale del Distretto venatorio, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e nomina il commissario ad acta previsto dall'articolo 7, comma 6.

5. Nello svolgimento dei propri compiti i Distretti venatori sono coadiuvati dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, il Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria individua i componenti dell'Assemblea di ciascun Distretto venatorio e provvede alla convocazione della prima seduta per l'elezione del Presidente. Successivamente, l'Assemblea stessa provvede a prendere atto delle variazioni alla sua composizione.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 30/1999, come modificato dall'articolo 2, comma 13, della legge regionale 20/2001, è il seguente:

Art. 20

(Funzioni di controllo)

1. L'Amministrazione regionale può disporre, in ogni tempo, accessi, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione faunistica e venatoria delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento degli stessi e, ove sia omissivo o ritardato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un commissario anche solo per l'adozione dell'atto medesimo.

2. I Direttori delle Riserve di caccia e i Presidenti dei Distretti venatori sono commissariati dall'Amministrazione regionale qualora siano accertate definitivamente a loro carico dalle competenti autorità violazioni di legge, regolamentari e gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento degli organismi di appartenenza.

3. L'Amministrazione regionale può disporre, in ogni tempo, accessi, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione delle aziende faunistico-venatorie al fine di assicurare il raggiungimento dell'interesse pubblico della protezione e dell'incremento della fauna e del miglioramento ambientale e, ove sia omissivo o ritardato un atto obbligatorio, può revocare, previa diffida, la concessione.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 30/1999, come modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1/2003, è il seguente:

Art. 24

(Funzioni in materia di gestione della fauna)

1. Le Province svolgono le seguenti attività in materia di gestione della fauna:

- a) organizzano la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
- b) regolamentano l'allevamento, vendita, detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
- c) gestiscono le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna e le zone di ripopolamento e cattura;
- d) istituiscono e gestiscono centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà;
- e) (abrogata);
- f) regolamentano l'attività cinotecnica e cinofila;
- g) organizzano, su delega della Regione, i corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione;
- h) istituiscono le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria;
- h-bis) gestiscono le iniziative di miglioramento ambientale e per la copertura rischi di cui all'articolo 35, concedono i contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e rocchi di cui all'articolo 10 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), come sostituito dall'articolo 6, comma 34, della legge regionale n. 2/2000, e provvedono al risarcimento dei danni cagionati dalla fauna, compresa quella selvatica protetta di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 15 (Interventi regionali per il risarcimento dei danni causati da specie animali selvatiche di notevole interesse scientifico e naturalistico);
- i) svolgono attività di vigilanza in materia venatoria e in materia di protezione e tutela della fauna e irrogano le sanzioni amministrative.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 30/1999 è il seguente:

Art. 25

(Commissioni disciplinari dei Distretti venatori)

1. L'Amministrazione regionale, per ogni sede distrettuale individuata con proprio provvedimento, nomina una Commissione disciplinare per l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori, a violazioni di disposizioni normative e alle prescrizioni degli enti ed organismi preposti al settore.

2. La Commissione è composta da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno laureato in giurisprudenza, designati dalla Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori.

3. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni. Non possono essere nominati, ovvero decadono dalla carica, qualora abbiano commesso infrazioni alle leggi sulla caccia, ovvero siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione dall'esercizio venatorio.

4. In caso di infrazioni particolarmente gravi il Presidente del Distretto venatorio ha facoltà di sospendere immediatamente il cacciatore interessato dall'esercizio della caccia, in attesa del relativo provvedimento disciplinare che dovrà essere comunque adottato entro sessanta giorni dal provvedimento di sospensione.

5. Le funzioni di segretario della Commissione disciplinare sono svolte da un dipendente del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario.

6. Ai componenti della Commissione disciplinare è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 30/1999 è il seguente:

Art. 28

(Tipologie di fruizione venatoria)

1. La fruizione venatoria nel Friuli-Venezia Giulia è consentita, nei limiti della presente legge, ai cacciatori:

- a) assegnati ad una delle Riserve di caccia;
- b) concessionari, consorziati e titolari di permessi di aziende faunistico-venatorie;
- c) invitati nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie;
- d) fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile.

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 30/1999, come modificato dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 20/2001, è il seguente:

Art. 31

(Inviti nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie)

1. Il cacciatore assegnato ad una Riserva di caccia può invitare giornalmente a caccia un altro cacciatore, purché questi sia in possesso di tesserino venatorio regionale di caccia in corso di validità. Il Direttore della Riserva di caccia, il concessionario e il consorziato dell'azienda faunistico-venatoria possono invitare giornalmente a caccia uno o più cacciatori, purché siano in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità e siano accompagnati dall'invitante o da un suo delegato.

2. L'utilizzo degli inviti di cui al comma 1 deve essere anticipatamente annotato su appositi registri con l'indicazione dei dati relativi al cacciatore invitante e invitato.

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 30/1999 è il seguente:

Art. 32

(Fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile)

1. L'abbattimento di fauna d'allevamento nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone cinofile è esercitato dai cacciatori in possesso di tesserino venatorio regionale in corso di validità.

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 30/1999 è il seguente:

Art. 33

(Incompatibilità)

1. Fino a quando tutti i cacciatori non saranno assegnati ad una Riserva di caccia, coloro che esercitano l'attività venatoria in Friuli-Venezia Giulia non possono contemporaneamente essere assegnati a più di una Riserva di caccia, ovvero assegnati ad una Riserva di caccia ed essere anche concessionari o consorziati o titolari di permessi di caccia di aziende faunistico-venatorie.

2. I cacciatori assegnati alle Riserve di caccia non possono essere invitati per più di tre volte nella medesima Riserva di caccia o azienda faunistico-venatoria durante la stessa stagione venatoria.

- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 30/1999, come modificato dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 1/2003, è il seguente:

Art. 35

(Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi)

1. Per iniziative di miglioramento ambientale, attuate dalle Riserve di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie, intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna, per la copertura dei rischi di responsabilità civile dei Direttori di Riserva, e per i danni cagionati dalla fauna, compresa quella selvatica protetta di cui all'articolo 1 della legge regionale 15/1994, per la prevenzione e il risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna, compresa quella selvatica protetta, e dall'esercizio dell'attività venatoria all'agricoltura, nonché per la concessione di contributi per la conservazione e valorizzazione di bressane e rocchi di cui all'articolo 10 della legge regionale 29/1993 è istituito il «Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi-funzioni assegnate alle Province», alimentato anche con i proventi delle tasse di concessione in materia di caccia.

2. L'entità del Fondo di cui al comma 1 è stabilita annualmente con la legge finanziaria.

3. Con regolamento da emanarsi entro il 30 aprile 2003 sono fissati i criteri di riparto del Fondo tra le Amministrazioni provinciali. Con apposito provvedimento la Giunta regionale impartisce gli indirizzi per la concessione dei contributi finalizzati all'attuazione delle iniziative previste dall'articolo 24, comma 1, lettera h bis).

4. Per la responsabilità civile concernente l'attività di rilevanza pubblica dei Direttori di Riserva e per i danni provocati dalla fauna, le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi oggetto della copertura assicurativa.

4 bis. Le domande, già presentate all'Amministrazione regionale a valere sul Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi e comunque non ancora liquidate, sono trasferite alle Amministrazioni provinciali, competenti per territorio, per il completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 30/1999, come modificato dall'articolo 2, comma 16, della legge regionale 20/2001, è il seguente:

Art. 36

(Sovvenzioni per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle Riserve di caccia di diritto e dalle Riserve di caccia private e consorziali per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico qualora, successivamente alle reintroduzioni, siano sopravvenuti divieti di caccia alle specie medesime.

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimano il Presidente «pro tempore» del Distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di presidenza.

- Il testo dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 30/1999, è il seguente:

Art. 37

(Controllo della fauna)

- omissis -

3. I prelievi di cui al presente articolo possono essere effettuati dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992, purché in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità.

- Il testo dell'articolo 19 della legge 157/1992 è il seguente:

Art. 19

(Controllo della fauna selvatica)

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 30/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 39

(Sanzioni amministrative non pecuniarie)

1. La mancata tenuta ed aggiornamento dei registri previsti dall'articolo 30, comma 3, nonché la mancata annotazione degli inviti fruibili giornalmente da parte delle aziende faunistico-venatorie, comporta la revoca della concessione.

2. abrogato

3. La mancata annotazione anticipata sugli appositi registri degli inviti giornalieri comporta la destituzione del Direttore della Riserva di caccia.

4. Qualora venga accertata la violazione di quanto disposto all'articolo 33, il cacciatore decade dall'assegnazione alla Riserva di caccia di appartenenza.

5. Il cacciatore aspirante ad una Riserva di caccia decade dalla temporanea assegnazione qualora eserciti l'attività venatoria in violazione di quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 4.

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 30/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 7, commi 134 e 135, della legge regionale 4/2001, è il seguente:

Art. 40

(Norme transitorie)

1. Lo statuto-tipo, previsto dall'articolo 8, comma 1, è emanato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Lo statuto della Riserva di caccia è adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello statuto-tipo sul Bollettino Ufficiale della Regione, dai cacciatori ad essa assegnati.

2. Restano assegnati alle stesse Riserve di caccia i cacciatori che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino soci delle Riserve di caccia di diritto medesime.

3. I cacciatori del Friuli-Venezia Giulia, inseriti nelle graduatorie per l'ammissione e/o il trasferimento nella Riserva di caccia di diritto, predisposte dall'Organo gestore Riserve di caccia di diritto, qualora all'entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora assegnati e/o trasferiti, mantengono comunque i punteggi maturati.

4. I Direttori ed i componenti dei Consigli direttivi delle Riserve di caccia in carica all'entrata in vigore della presente legge o successivamente eletti continuano a svolgere le loro funzioni sino al 31 dicembre 2002.

5. In deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, i Direttori di Riserva, sino al 31 dicembre 2002, possono esercitare la funzione anche con la sola partecipazione, entro il 31 dicembre 2000, ad apposito corso di aggiornamento e formazione a frequenza obbligatoria.

6. In caso di mancato funzionamento degli organismi previsti al capo II, sezioni II e IV, la gestione delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori è affidata al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria che può provvedere anche alla sospensione dell'attività venatoria nei territori interessati.

7. Le Riserve di caccia private o consorziali costituite per regolare concessione possono, se in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, essere convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agri-turistico-venatorie prioritariamente rispetto ad altri richiedenti ed in deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza, qualora presentino, a pena di decadenza, domanda alla Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. L'Amministrazione regionale dispone, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera g), la riutilizzazione a fini venatori delle aree precluse alla caccia non ricomprese in parchi e riserve naturali regionali, qualora il loro mantenimento contrasti con la previsione dell'articolo 3, comma 1.

9. Le sanzioni disciplinari irrogate ai cacciatori in virtù del sistema vigente alla presente legge non sono considerate impeditive per l'assunzione della carica di Direttore di Riserva di caccia, qualora riguardino sospensioni inferiori ad un anno.

10. Al fine di garantire la necessaria continuità degli interventi di settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a subentrare, dall'1 gennaio 2000, nei contratti di lavoro anche se attualmente risolti stipulati dall'Organo regionale della Federazione italiana della caccia con i dipendenti già in servizio presso l'Organo gestore Riserve di caccia di diritto alla data del 30 giugno 1998. 10 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a subentrare, dall'1 luglio 2000, nei contratti di lavoro anche se attualmente risolti stipulati dall'Organo regionale della Federazione italiana della caccia con i dipendenti già in servizio presso l'Organo gestore riserve di caccia di diritto alla data del 30 giugno 1999.

11. In fase di prima attuazione le attribuzioni dell'Istituto faunistico regionale sono svolte dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria. A fronte delle urgenti necessità connesse allo svolgimento delle nuove attribuzioni demandate dalla presente legge, nonché in attesa di definire la necessaria dotazione organica di personale con professionalità faunistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per qualifiche non superiori a quella di consigliere e per una durata massima di due anni rinnovabili per una sola volta per un ulteriore biennio, nel numero massimo di 12 unità; l'assunzione avviene tenuto conto dei titoli di studio e anche delle esperienze maturate nel settore faunistico.

12. Il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con esperti di provata qualificazione nel settore faunistico e venatorio anche per la soluzione di problemi specifici di settore.

13. I beni mobili, i macchinari e le attrezzature in dotazione agli Osservatori faunistici provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge vengono acquisiti dalla Regione.

14. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale della Federazione italiana della caccia mette a disposizione dell'Amministrazione regionale i supporti informatici e cartacei, nonché gli archivi storici relativi ai compiti svolti in qualità di Organo gestore delle Riserve di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia.

15. Qualora l'entrata in vigore della presente legge intervenga durante giudizi disciplinari instaurati e non esaminati o non conclusi in appello secondo la disciplina previgente, ovvero intervenga su procedimenti disciplinari avviati e non conclusi in primo grado o, seppur conclusi, ancora appellabili secondo la previgente disciplina, i relativi procedimenti e provvedimenti sono sospesi. I giudizi sospesi sono attivati dall'Amministrazione regionale con comunicazione agli interessati entro trenta giorni dalla costituzione dei nuovi organismi di cui all'articolo 25. I provvedimenti sanzionatori adottati in primo grado e sospesi nell'efficacia a seguito dell'entrata in vi-

gore della presente legge sono appellabili alle competenti Commissioni di cui all'articolo 25 nei termini fissati dall'Amministrazione regionale, decorsi i quali le sanzioni diventano definitive.

16. Per la liquidazione dei beni attinenti la gestione delle Riserve di caccia di diritto effettuata dall'Organo gestore Riserve, la Giunta regionale nomina un commissario iscritto agli albi provinciali dei commercialisti del Friuli-Venezia Giulia. Le risultanze attive o passive saranno destinate alla Regione.

- Il testo dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 30/1999, è il seguente:

Art. 42

(Norme finali)

1. La Giunta regionale è autorizzata a deliberare i regolamenti per l'esecuzione della presente legge.

- omissis -

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26, è il seguente:

Art. 2

(Esercizio dell'attività di tassidermia)

- omissis -

2. L'esercizio dell'attività di tassidermia da parte dei dipendenti di enti e istituzioni pubbliche, quali i musei di storia naturale e gli istituti universitari, che prestino la propria opera esclusivamente a favore dell'ente di appartenenza, dandone comunicazione alla Provincia competente, è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 e al conseguente rilascio dell'apposita autorizzazione provinciale.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 26/2002, è il seguente:

Art. 6

(Adempimenti e obblighi)

1. Il tassidermista annota giornalmente, su apposito registro vidimato presso la Provincia territorialmente competente, tutti i dati relativi agli animali appartenenti alle specie consegnatigli per la preparazione; in particolare indica la specie e la provenienza di ogni esemplare, nonché le generalità della persona che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali ne è venuto in possesso.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 26/2002 è il seguente:

Art. 9

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, l'abilitazione professionale e l'autorizzazione provinciale di cui all'articolo 2, comma 1, non sono richieste a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino regolarmente iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno tre anni.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27, è il seguente:

Art. 4

(Norma transitoria)

1. In sede di primo esercizio di applicazione della presente legge, le associazioni ornitologiche, per fruire dei contributi di cui all'articolo 3, devono dimostrare di aver presentato domanda di iscrizione all'Albo regionale.

Nota all'articolo 17

- Per il testo dell'articolo 24 della legge regionale 34/1981 vedi nota all'articolo 7.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 279

«Applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici»

- Presentato dalla Giunta regionale in data 20 agosto 2002.
- Assegnato alla IV Commissione permanente in data 28 agosto 2002.

Stralcio n. 229 -01.02

«Costituito da due emendamenti aggiuntivi presentati allo stralcio n. 229-01, in materia venatoria» effettuato dalla I Commissione integrata nella seduta del 21 febbraio 2002.

- Assegnato alla IV Commissione permanente il 27 febbraio 2002.

Proposta di legge n. 232

«Sospensione della caccia»

- Presentata dai consiglieri Puiatti, Staffieri, Marini, Gherghetta, Matassi, Stefanoni, Fasola, Degrassi, Fontanelli, Vio il 27 novembre 2001.
- Assegnata alla IV Commissione permanente il 29 novembre 2001.
- Nel corso della seduta della IV Commissione permanente del 15 gennaio 2003 il consigliere Stefanoni ritira la propria firma.

Disegno di legge n. 289

«Provvedimenti urgenti in materia di fauna minore e flora spontanea»

- Presentato dalla Giunta regionale il 2 ottobre 2002.
- Assegnato alla IV Commissione permanente il 7 ottobre 2002.
- Esaminati in discussione abbinata, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 15 e 21 gennaio 2003 con scelta del disegno di legge n. 279 quale testo base; testo base approvato, a maggioranza, con modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 21 gennaio 2003. Relatori di maggioranza i consiglieri Stefanoni e Di Natale, relatore di minoranza il consigliere Puiatti.
- Esaminati dal Consiglio regionale nel testo proposto dalla Commissione, nelle sedute antimeridiane e pomeridiane del 26 e 27 marzo 2003. Testo approvato dal Consiglio medesimo, a maggioranza, con modifiche, nella seduta pomeridiana n. 426 del 27 marzo 2003.
- Trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/2290-03 del 10 aprile 2003.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 marzo 2003, n. 077/Pres.

Legge regionale 12/2002, articolo 72. Regolamento concernente modalità e criteri per l'approvazione degli Statuti, per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e per il finanziamento dell'attività di primo impianto dei Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

VISTO in particolare l'articolo 72 della citata legge regionale ai sensi del quale l'Amministrazione regionale approva gli Statuti, autorizza l'esercizio dell'attività ed assegna finanziamenti per l'attività di primo impianto dei Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, secondo criteri e modalità fissati con Regolamento;

VISTO inoltre l'articolo 75 della stessa legge regionale ai sensi del quale con Regolamento d'esecuzione sono state stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi, tra l'altro, agli incentivi previsti dall'articolo 72;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

RITENUTO necessario disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 27 febbraio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente modalità e criteri per l'approvazione degli Statuti, per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e per il finanziamento dell'attività di primo impianto dei Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 20 marzo 2003

TONDO

Regolamento concernente modalità e criteri per l'approvazione degli Statuti, per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e per il finanziamento dell'attività di primo impianto dei Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12 le modalità e i criteri per l'approvazione degli Statuti, per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e per il finanziamento dell'attività di primo impianto dei Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, di seguito denominati CATA.

Art. 2

(Costituzione)

1. I CATA sono costituiti dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative sul territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12/2002, anche attraverso le loro articolazioni territoriali e le società ad esse collegate.

2. I CATA possono essere costituiti sotto forma di società per azioni, a responsabilità limitata o sotto forma di consorzi con attività esterna ai sensi degli articoli 2612 e seguenti del codice civile o sotto forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile limitatamente alle ipotesi di società consortili per azioni o a responsabilità limitata.

Art. 3

(Attività)

1. I CATA svolgono a favore delle imprese artigiane associate o meno alle organizzazioni di categoria, attività di assistenza e informazione in materia di:

- a) innovazione tecnologica e organizzativa;
- b) gestione economica e finanziaria di impresa;
- c) promozione e commercializzazione dei prodotti;
- d) accesso ai finanziamenti regionali statali e comunitari;
- e) igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) tutela dell'ambiente;
- g) certificazione di qualità;
- h) altre attività dirette a semplificare o migliorare la qualità delle imprese anche attraverso l'elaborazione di studi e progetti che siano compatibili con le finalità previste dall'articolo 72 della legge regionale 12/2002.

2. Svolgono inoltre le funzioni di informazione e orientamento a favore dei soggetti non imprenditori che intendano avviare un'impresa artigiana, ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 12/2002, laddove non sia istituito lo sportello unico per le attività produttive.

3. Per il raggiungimento del maggior livello di qualità ed efficienza dei servizi di cui ai commi 1 e 2, i CATA possono convenzionarsi con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 4

(Statuto)

1. Lo Statuto dei CATA deve prevedere lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3.

2. Lo Statuto può inoltre prevedere lo svolgimento di ulteriori attività, purché compatibili con quelle di cui al comma 1.

3. Le quote e le azioni dei CATA possono essere trasferite solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CATA. Le operazioni di fusione e di scissione societaria relative ai CATA possono essere attuate solo tra CATA.

Art. 5

(Approvazione dello Statuto e autorizzazione all'esercizio dell'attività)

1. La domanda diretta ad ottenere l'approvazione dello Statuto e l'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività è presentata alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e Statuto regolarmente registrati;
- b) elenco dei soci e degli amministratori;
- c) indicazione della sede.

2. Rilevata la conformità dell'atto costitutivo e dello Statuto del CATA alla legge regionale 12/2002 e al presente Regolamento, il Direttore regionale dell'artigianato e della cooperazione con proprio decreto approva lo Statuto e autorizza l'esercizio dell'attività.

Art. 6

(Finanziamento)

1. Al fine di agevolare la costituzione dei CATA, l'Amministrazione regionale concede finanziamenti per l'attività di primo impianto.

2. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- a) l'acquisto di attrezzature anche informatiche;
- b) mobili, arredi, impianti vari;

- c) progettazione del logo del CATA, pubblicizzazione e lancio del marchio;
- d) realizzazione di pagine web di presentazione del CATA e dei suoi servizi;
- e) realizzazione di materiali pubblicitari per la promozione delle attività dei CATA.

3. L'intensità del contributo è pari all'80% delle spese ammissibili entro un limite massimo di 100.000,00 euro.

Art. 7

(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi secondo la regola «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee Serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordato ad ogni singolo CATA non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

Art. 8

(Procedimento)

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, come disciplinato dall'articolo 36 della legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I CATA presentano domanda di contributo alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione, entro dodici mesi dalla data del decreto di autorizzazione di cui all'articolo 5.

3. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa programmata;
- b) preventivo di spesa;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «de minimis» percepiti dalla data di costituzione alla data di presentazione della domanda.

4. Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, nei limiti delle risorse disponibili.

5. La competente Direzione comunica al CATA la concessione del contributo, richiedendo la documentazione prevista per l'erogazione indicata al comma 6 nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali contributi a titolo di «de minimis»

percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda.

6. Il contributo è erogato a seguito dell'invio di idonea documentazione comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge regionale 7/2002.

7. Nell'ambito di ciascuna iniziativa sono ammesse variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa in misura non superiore al 10% del preventivo.

8. Qualora la spesa sostenuta sia inferiore a quella prevista nel preventivo, il contributo è proporzionalmente ridotto.

9. Gli interventi finanziari effettuati ai sensi del presente Regolamento non sono cumulabili con altri incentivi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 9

(Domande inevase)

1. Le domande rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 10

(Vincolo di destinazione)

1. Il CATA ha l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione dei beni mobili per due anni a partire dalla data di concessione del contributo di cui all'articolo 7.

Art. 11

(Vigilanza e controllo)

1. La Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione può disporre controlli sulle attività svolte dai CATA, ai sensi della legge regionale 7/2000.

2. Qualora venga rilevata la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, le irregolarità sono contestate al CATA che ha trenta giorni di tempo per porvi rimedio, pena la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 marzo 2003, n. 089/Pres.

Regolamento di definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione a favore dei comprensori montani e delle Province di Trieste e Gorizia dei fondi di cui all'articolo 3, comma 10, lettere a), b) e c) della legge regionale 1/2003. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, che istituisce i Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia ed, in particolare, l'articolo 4 che ne individua il numero ed il rispettivo territorio;

VISTO, l'allegato A alla succitata legge regionale 33/2002, che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 della medesima, suddivide il territorio montano in cinque zone omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale;

VISTO, l'articolo 2, comma 1 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18, come modificato dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15/2002 e, da ultimo, dall'articolo 29, comma 1 della succitata legge regionale 33/2002, che fissa la data di soppressione delle Comunità montane all'1 aprile 2003;

VISTO, altresì, l'articolo 30 della legge regionale 33/2002, che disciplina la successione alle Comunità montane da parte dei Comprensori montani nell'esercizio delle funzioni amministrative e determina il trasferimento del personale e dei rapporti patrimoniali degli Enti soppressi;

VISTO, inoltre, il successivo articolo 32 della citata legge regionale 33/2002, che prevede e disciplina il passaggio di funzioni amministrative della Comunità montana del Carso a favore delle Province di Gorizia e Trieste;

CONSIDERATO pertanto che i predetti Comprensori montani, a decorrere dall'1 aprile 2003, eserciteranno le funzioni amministrative già attribuite alle Comunità montane le quali a loro volta cesseranno, con la loro attuale gestione commissariale, il 31 marzo 2003;

RILEVATO pertanto che il presente provvedimento pone i Comprensori montani, Enti locali territoriali istituiti per la valorizzazione delle zone montane, nelle condizioni essenziali di operatività e dunque esso possiede le caratteristiche di necessità, indifferibilità ed urgenza;

VISTO l'articolo 3, comma 10 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che individua, a favore dei Comprensori montani e delle anzidette Province di Trieste e Gorizia:

a) un fondo di 6.230.965,50 euro;

b) un fondo di 60.646,50 euro;

c) un fondo di 111.472,65, euro.

EVIDENZIATO che, secondo quanto previsto dall'anzidetto comma 10 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2003, i tre fondi sopra richiamati saranno attribuiti secondo criteri e modalità definiti con Regolamento;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere senza ritardo all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 3, comma 10, lettere a), b) e c), della legge regionale 1/2003, avuto riguardo, in particolare, alle zone omogenee di rispettiva competenza;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 611 del 18 marzo 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento di definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione a favore dei Comprensori montani e delle Province di Trieste e Gorizia dei fondi di cui all'articolo 3, comma 10, lettere a), b) e c) della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 28 marzo 2003

TONDO

Regolamento di definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione a favore dei Comprensori montani e delle Province di Trieste e Gorizia dei fondi di cui all'articolo 3, comma 10, lettera a), b) e c) della legge regionale 1/2003.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione a favore dei Comprensori montani e delle Province di Trieste e Gorizia dei fondi di cui all'articolo 3, comma 10, lettere a), b) e c) della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1.

Art. 2

(Riparto del fondo di euro 6.230.965,50)

1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 10, lettera a), della legge regionale 1/2003, è assegnato a ciascun Comprensorio montano nella misura di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera a) della legge regionale 3/2002, come incrementate dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15, a ciascuna Comunità montana alla quale sono succeduti.

2. Alle Province di Trieste e Gorizia è assegnata complessivamente la quota di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera a) della legge regionale 3/2002, come incrementate dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15, alla Comunità montana del Carso alla quale sono succedute.

3. La quota di cui al comma 2 viene suddivisa tra le due Province per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna delle anzidette Province, calcolata al 31 dicembre 2001, e per il 70 per cento in base al rispettivo territorio montano di pertinenza.

Art. 3

(Riparto del fondo di euro 60.646,50)

1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 10, lettera b), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, è assegnato a ciascun Comprensorio montano nella misura di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera b) della legge regionale 3/2002, come incrementate dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15, a ciascuna Comunità montana alla quale sono succeduti.

2. Alle Province di Trieste e Gorizia è assegnata complessivamente la quota di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera b) della legge regionale 3/2002, come incrementate dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15, alla Comunità montana del Carso alla quale sono succedute.

3. La quota di cui al comma 2 viene suddivisa tra le due Province per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna delle anzidette Province, calcolata al 31 dicembre 2001, e per il 70 per cento in base al rispettivo territorio montano di pertinenza.

Art. 4

(Riparto del fondo di euro 111.472,65)

1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 10, lettera c), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, è assegnato a ciascun Comprensorio montano nella misura di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) e comma 9 della legge regionale 3/2002, a ciascuna Comunità montana alla quale sono succeduti.

4. Alle Province di Trieste e Gorizia è assegnata complessivamente la quota di nove dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse, nell'anno 2002, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) e comma 9 della legge regionale 3/2002, alla Comunità montana del Carso alla quale sono succedute.

5. La quota di cui al comma 2 viene suddivisa tra le due Province per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna delle anzidette Province, calcolata al 31 dicembre 2001, e per il 70 per cento in base al rispettivo territorio montano di pertinenza.

Art. 5

(Modalità di erogazione)

1. Il fondo di cui all'articolo 2 del presente Regolamento è erogato in due quote, di cui la prima entro il mese di giugno e la seconda entro il mese di novembre. I fondi di cui agli articoli 3 e 4 sono erogati in unica soluzione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 marzo 2003, n. 090/Pres.

Regolamento recante le modalità di coordinamento operativo fra i diversi enti, organismi e soggetti preposti alla gestione faunistico-venatoria, in attuazione dell'articolo 21, comma 6, della legge regionale 30/1999. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30/1999 che istituisce, tra l'altro, l'Istituto faunistico regionale;

PRESO ATTO che fino ad oggi non si era reso necessario definire alcun Regolamento di coordinamento in quanto l'unica struttura regionale operativa nel settore era il Servizio per la conservazione della fauna e della caccia che, ai sensi dell'articolo 40, comma 11

della legge regionale 30/1999, svolgeva anche le attribuzioni dell'Istituto faunistico regionale e che lo stesso Istituto faunistico è stato istituito nell'anno 2002 con sede a Palazzolo dello Stella presso l'Azienda Volpares;

VISTO che l'articolo 19, comma 2 della legge di cui sopra dispone che «le competenze regionali previste dalla legge sono esercitate dal Servizio per la conservazione della fauna e della caccia, salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 e dall'articolo 40, commi 10, 10 bis e 11» e che allo stesso sono affidate pertanto tutte le competenze gestionali di carattere tecnico e amministrativo riferite alle specie faunistiche oggetto di prelievo venatorio;

RILEVATO che l'articolo 21, comma 1 stabilisce che «l'Istituto faunistico regionale è la struttura tecnico scientifica per la conservazione di tutta la fauna e dei suoi habitat e per la pianificazione faunistica» e che allo stesso sono affidati tra l'altro compiti di verifica dei censimenti effettuati dalle riserve di caccia e dalle aziende faunistico venatorie e di valutazione della congruità dei relativi piani di abbattimento nonché l'espressione di pareri tecnici scientifici sottoposti dall'Amministrazione regionale;

PRESO ATTO che l'articolo 21, comma 2 definisce altresì nel dettaglio competenze e funzioni;

VISTO che all'articolo 21, comma 4 e 5, viene individuato l'assetto organizzativo dell'istituto faunistico regionale e relative modalità di funzionamento;

VISTO l'articolo 21, 6° comma che prevede che con Regolamento di attuazione siano individuate le modalità di coordinamento operativo fra i diversi enti, organismi e soggetti preposti alla gestione faunistico-venatoria;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 511 del 27 febbraio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento recante le modalità di coordinamento operativo tra i diversi Enti, organismi e soggetti preposti alla gestione faunistica e venatoria, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6 della legge regionale 30/1999», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 28 marzo 2003

TONDO

Regolamento recante le modalità di coordinamento operativo fra i diversi enti, organismi e soggetti preposti alla gestione faunistico-venatoria in attuazione dell'articolo 21, comma 6, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Art. 1

Azioni di coordinamento

1. Le funzioni tecnico scientifiche e di controllo per la pianificazione della fauna e dei suoi habitat e per la pianificazione faunistica di tutte le specie presenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché quelle di verifica dei censimenti e di valutazione sulla congruità dei piani di abbattimento nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico venatorie in rapporto alle esigenze di protezione e di incremento del patrimonio faunistico del Friuli Venezia Giulia, sono esercitate dall'Istituto faunistico regionale. A tal fine il Servizio per la conservazione della fauna e della caccia invierà all'Istituto faunistico regionale copia dei censimenti e dei piani di abbattimento approvati secondo le procedure di cui ai commi successivi.

2. Il Servizio per la conservazione della fauna e della caccia potrà inviare in ogni tempo e luogo propri incaricati presso le riserve di caccia e presso le aziende faunistico-venatorie per verificare la corretta organizzazione ed esecuzione dei censimenti del patrimonio faunistico nonché l'attuazione dei piani di abbattimento autorizzati. A tal fine i Presidenti dei distretti venatori dovranno comunicare al Servizio per la conservazione della fauna e della caccia le date di effettuazione dei censimenti coordinati fra tutte le riserve e aziende del distretto, nonché quelle di realizzazione delle rassegne dei trofei distrettuali almeno 30 giorni prima della loro attuazione. Al fine del miglior coordinamento ed esecuzione dei censimenti promossi dai Presidenti dei distretti venatori verranno mobilitate le professionalità presenti nelle strutture regionali. In tal senso dovranno partecipare per il coordinamento dei rilievi dei censimenti componenti dell'Istituto faunistico regionale, del Servizio della conservazione della fauna e della caccia e del Corpo forestale regionale. L'attività viene disposta dalla Direzione regionale delle foreste e della caccia.

3. L'omissione o il mancato rispetto del termine previsto per l'adempimento della comunicazione di cui al comma precedente potrà comportare la non approvazione delle delibere distrettuali di ratifica del censimento, del piano di abbattimento e della relazione consuntiva annuale della riserva di caccia e dell'azienda faunistico venatoria.

4. Le riserve, le aziende venatorie e le zone cinofile devono predisporre gli atti, nei termini e secondo le modalità che saranno impartite dalla Direzione regionale delle foreste e della caccia. In caso di mancato

adempimento agli obblighi succitati, il distretto venatorio competente potrà non ratificare gli atti relativi.

5. I singoli atti contenenti i dati dei censimenti e dei piani di abbattimento di una o più specie cacciabili, indipendentemente dalla tipologia di caccia, devono essere ratificati per tutte le riserve e aziende in un'unica seduta distrettuale. Non potranno essere considerate richieste di esame disgiunto da parte delle singole riserve e aziende, salvo che per problemi riguardanti esclusivamente l'eventuale sottostima o sovrastima della fauna, evidenziati in una motivata e dettagliata relazione da presentarsi unitamente all'atto sottoposto a ratifica. Tali problematiche dovranno essere comunicate tempestivamente dal Presidente del distretto al Servizio per la conservazione della fauna e della caccia prima dell'esame da parte del distretto venatorio competente.

6. In attesa dell'adozione del piano regionale pluriennale di gestione faunistica, i ripopolamenti di fauna effettuati nei periodi primaverili, estivi e durante la stagione venatoria nelle riserve di caccia e aziende faunistico-venatorie, queste ultime nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 18, comma 2, del D.P.G.R. 25 agosto 2000, n. 0375/Pres., devono essere ratificati dal distretto venatorio competente. I dati relativi alle immissioni di fauna di allevamento appartenenti alle specie cacciabili, delle aziende agri-turistico venatorie e zone cinofile, ed ai ripopolamenti effettuati nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico venatorie devono essere riportati nella relazione consuntiva annuale sottoposta a ratifica del distretto venatorio competente.

7. L'assemblea del distretto venatorio, unitamente al verbale di ratifica dei singoli atti succitati, deve raccogliere i dati, relativi al censimento, al piano di abbattimento e al consuntivo sui prospetti, predisposti dalla Direzione regionale delle foreste e della caccia, che faranno parte integrante del verbale stesso. Il verbale della seduta distrettuale dovrà essere inviato entro i termini previsti dall'articolo 16 della legge regionale 30/1999, corredato dai prospetti riepilogativi dei dati e dai singoli atti esaminati.

8. Per dare puntuale e sollecita attuazione ai compiti di controllo ed approvazione previsti dall'articolo 16 della legge regionale 30/1999, nelle more di una migliore organizzazione e strutturazione del Servizio per la conservazione della fauna e della caccia e dell'Istituto faunistico regionale, chiamati ad esercitare competenze diverse, la Direzione regionale delle foreste e della caccia, limitatamente alla materia che attiene l'esame dei censimenti, dei piani di abbattimento e delle relazioni consuntive, istituisce presso la propria sede gruppi di lavoro composti da tecnici dipendenti dal Servizio per la conservazione della fauna e della caccia e da tecnici dell'Istituto faunistico regionale. L'istruttoria degli atti si completa con l'apposizione del visto di uno o più tecnici faunistici e con la conseguente deci-

sione del Servizio per la conservazione della fauna e della caccia sulla delibera distrettuale di ratifica.

9. I censimenti, i piani di abbattimento ed i consuntivi annuali di gestione faunistico venatoria approvati sono trasmessi all'Istituto faunistico regionale.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 marzo 2003, n. 091/Pres.

Legge regionale 1/2003, articolo 3, comma 16. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Province e dei Comuni - con popolazione superiore a 5.000 abitanti - della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) che all'articolo 29, comma 18 così dispone: «Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli Enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli Enti locali dei rispettivi territori, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi Statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Quale le predette Regioni e Province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli Enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.»;

CONSIDERATO comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli Enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica

ai sensi degli articoli 117 e 119, 2° comma, della Costituzione;

VISTO, l'articolo 3, comma 16 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che così dispone: «Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale con le norme sul patto di stabilità interno per gli Enti territoriali, in attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria statale per l'anno 2003, l'Amministrazione regionale, sentita l'Assemblea delle autonomie locali, con Regolamento da adottarsi entro il 31 marzo 2003, determina i criteri e le modalità per il concorso delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione del patto di stabilità e crescita, tenuto conto delle peculiarità degli Enti tenuti al rispetto del patto e definisce, laddove non diversamente disposto, le modalità per l'erogazione dei trasferimenti agli Enti locali.»;

RILEVATO pertanto che l'esercizio della potestà primaria regionale in materia sia strettamente connesso con la data del 31 marzo 2003, l'inosservanza della quale comporterebbe la rinuncia immotivata e unilaterale da parte dell'Amministrazione regionale ad esercitare tale competenza, con la conseguenza dell'applicabilità immediata delle disposizioni statali che si aggiungerebbe agli effetti, potenzialmente produttivi di danno, del mancato rispetto di un termine perentorio previsto dalla legge;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilità e crescita, avendo riguardo delle peculiarità degli Enti stessi;

TENUTO CONTO di quanto emerso in sede di tavolo di concertazione da parte dei rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I., che hanno evidenziato alcune peculiarità degli Enti locali della Regione tenuti al rispetto del patto;

CONSIDERATO che, le peculiarità evidenziate riguardano:

- la mancata attribuzione alle Province della Regione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 60, 1° comma del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; ciò ha comportato una minore incidenza delle entrate proprie sulle entrate tributarie con conseguenze sulla determinazione del saldo finanziario;
- la nuova previsione di cui all'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, relativamente alle funzioni in campo socio assistenziale; tale norma infatti dispone, in attuazione dell'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 che, a decor-

rere dal 1° gennaio 2003, le Province trasferiscano ai Comuni le funzioni previste dal regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e dal decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 marzo 1993, n. 67; per le Province nel computo del saldo finanziario 2003 non rientreranno più i trasferimenti e le relative spese correnti connesse alle funzioni di cui sopra, pertanto è necessario che tali entità non siano prese a riferimento per il raffronto con il saldo finanziario 2001; per i Comuni invece, al fine di tale raffronto, è opportuno che non vengano inseriti nel 2003, per il calcolo del saldo finanziario, gli oneri derivanti agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 49/1996 e successive modificazioni, nonché quelli con finanziamento a destinazione vincolata;

- la composizione della spesa per il personale per i Comuni e le Province della Regione, che risulta più elevata in considerazione dell'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13. E' opportuno, di conseguenza, decurtare le spese correnti della quota corrispondente ai trasferimenti regionali, stanziati per far fronte agli oneri derivanti agli Enti locali dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego;

SENTITA l'Assemblea delle autonomie locali, che si è espressa favorevolmente nella seduta del 7 marzo 2003;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 617 del 18 marzo 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, relativamente all'anno 2003», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 31 marzo 2003

TONDO

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Province e dei Comuni - con popolazione superiore a 5.000 abitanti - della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento, in esecuzione dell'articolo 3, comma 16 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, definisce i criteri e le modalità per il concorso delle Province e dei Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, della Regione, per la realizzazione, nell'anno 2003, degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita.

Art. 2

(Calcolo del saldo finanziario per le Province)

1. Per i fini di cui all'articolo 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna Provincia, computato ai sensi del comma 2 del presente articolo, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001, aggiornato con il tasso di inflazione reale riscontrato nell'anno 2002, migliorato del 7 per cento.

2. Il disavanzo finanziario di cui al comma 1 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti, così come definite nell'allegato A). Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

- a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli Enti che partecipano al patto di stabilità interno;
- b) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
- c) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
- d) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali assegnati, nonché quelle con finanziamento a destinazione vincolata;
- e) una quota di spese corrispondenti al mancato gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 60, 1° comma del de-

creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base dei dati acquisiti dall'ANIA per il 2001, incrementati, per il 2003, della media degli aumenti riscontrati nel triennio 1999-2001;

- f) le spese sostenute per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, nei limiti dei finanziamenti regionali allo scopo erogati;
- g) una quota di spese, nel calcolo del saldo finanziario di cassa, corrispondente ai crediti, compresi nel Titolo I e nel Titolo III dell'Entrata, maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici che partecipano al patto di stabilità interno.

3. Ai fini del raffronto con il saldo finanziario 2001, non vengono prese in considerazione i trasferimenti e le relative spese, esclusivamente nei limiti dei finanziamenti concessi, connesse alle funzioni socio assistenziali trasferite ai Comuni a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 3

(Calcolo del saldo finanziario per i Comuni)

1. Per gli stessi fini di cui all'articolo 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 2, del presente articolo, non può essere superiore a quello dell'anno 2001, aggiornato con il tasso di inflazione reale riscontrato nel 2002.

2. Il disavanzo finanziario di cui al comma 1 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti, così come definite nell'allegato B). Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

- a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli Enti che partecipano al patto di stabilità interno;
- b) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
- c) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
- d) le spese derivanti agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali dei Comuni ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 49/1996 e successive modificazioni, nonché quelle con finanziamento a destinazione vincolata;
- e) le spese sostenute per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli

Enti locali, nei limiti dei finanziamenti allo scopo erogati;

- f) una quota di spese, nel calcolo del saldo finanziario di cassa, corrispondente ai crediti, compresi nel Titolo I e nel Titolo III dell'Entrata, maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici che partecipano al patto di stabilità interno.

Art. 4

(Penalizzazioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi)

1. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, risultante dalla verifica di cui all'articolo 5, gli Enti:

- a) non possono procedere ad assunzioni di personale che comportino incrementi di spesa rispetto all'anno precedente;
- b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri siano assistiti da contributi comunitari, statali o regionali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici;
- c) sono tenuti a ridurre almeno del dieci per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi.

2. In caso di mancato rispetto degli obiettivi in misura superiore al venti per cento, i predetti enti, oltre alle penalizzazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo, né possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento.

3. Le penalizzazioni di cui ai commi 1 e 2 operano nell'anno 2004.

Art. 5

(Verifiche periodiche)

1. Il collegio dei Revisori dei conti delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti verifica, per l'anno 2003, il rispetto, in termini di competenza e di cassa, degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, e ne dà comunicazione, oltre che all'Ente, alla Regione (Direzione regionale per le autonomie locali - Comitato di garanzia). Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.

2. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 si applicano agli Enti inadempienti le penalizzazioni previste all'articolo 4.

3. Le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di aprile una previsione cumulativa annuale, arti-

colata per i periodi gennaio - giugno e luglio - settembre, redatta in termini di cassa, del disavanzo finanziario, che comunicano alla Regione (Direzione regionale per le autonomie locali - Comitato di garanzia).

4. Il collegio dei Revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non oltre i mesi di luglio e di ottobre, il rispetto degli obiettivi dei periodi, rispettivamente, di gennaio - giugno e di luglio - settembre, e la loro coerenza con l'obiettivo annuale, e ne dà comunicazione, oltre che all'ente, alla Regione (Direzione regionale per le autonomie locali - Comitato di garanzia).

5. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo di cui al comma 4, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a limitare i pagamenti per il complesso delle spese correnti entro l'ammontare delle corrispondenti spese sostenute nell'anno 2001.

6. Le Province ed i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti trasmettono alla Regione (Direzione regionale per le autonomie locali - Comitato di garanzia), un prospetto riguardante le informazioni relative sia alla gestione di competenza che a quella di cassa per i periodi gennaio - giugno e luglio - settembre entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il trimestre ottobre-dicembre.

7. La Direzione regionale per le autonomie locali invia, per fini conoscitivi, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -, alla Ragioneria generale ed all'Ufficio di piano della Regione Friuli Venezia Giulia, copia della documentazione trasmessa dagli Enti locali relativa al rispetto del patto.

Art. 6

(Modalità e termini del monitoraggio)

1. Con successivo decreto verranno definite le ulteriori modalità e termini per l'attivazione del monitoraggio degli adempimenti relativi al rispetto del patto di stabilità da parte degli Enti locali della Regione.

Art. 7

(Norma finale)

1. Per la definizione degli adempimenti relativi agli anni 2004 e 2005 si provvederà con successivi Regolamenti.

2. Ogni successiva modifica migliorativa, disposta con legge statale, comporterà la modifica del presente Regolamento.

3. Resta inteso che l'attuazione del presente provvedimento è condizionata a quanto previsto dall'articolo 8, comma 58, della legge regionale 1/2003.

Allegato A)

Provincia di

Codici	ENTRATE	Accertamenti 2001	Riscossioni 2001
E	Entrate finali (titoli 1°, 2°, 3° e 4°)		
	<i>a detrarre:</i>		
E1	trasferimenti correnti dallo Stato		
E2	trasferimenti correnti dall'U.E.		
E3	trasferimenti correnti dagli altri enti partecipanti al p.s.i.		
E4	proventi dalla dismissione di beni immobili e finanziari		
E5	trasferimenti in c/capitale dallo Stato		
E6	trasferimenti in c/capitale dall'U.E.		
E7	trasferimenti in c/cap. dagli altri enti partecipanti al p.s.i.		
E8	riscossione di crediti		
En	Entrate finali nette (E - E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8)		

Codici	SPESE	Impegni 2001	Pagamenti 2001
S	Spese correnti (titolo 1°)		
	<i>a detrarre:</i>		
S1	spese per interessi passivi		
S2	spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dell'U.E.		
S3	spese eccezionali per calamità naturali		
S4	spese per elezioni amministrative		
S5	spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali assegnati		
S6	spese con finanziamento a destinazione vincolata		
S7	quota di spese corrispondenti al mancato gettito imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile circolazione veicoli a motore (d.lgs. 446/1997, art. 60, comma 1)		
S8	spese per l'istituzione del comparto unico (nei limiti dei finanziamenti allo scopo ricevuti)		
S9	quota di spese - solo per il calcolo saldo finanziari di cassa - corrispondente ai crediti compresi nel Titolo I e nel Titolo III dell'entrata - maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri enti partecipanti al p.s.i.		
Sn	Spese correnti nette (S - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9)		

Sf 01	SALDO FINANZIARIO 2001 (En - Sn)		
	Aggiornamento tasso inflazione reale 2002		
	Miglioramento del 7%		
Sf 03	SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2003		

Allegato B)

Comune di _____	(Pv. di _____)
-----------------	-----------------

Codici	ENTRATE	Accertamenti 2001	Riscossioni 2001
E	Entrate finali (titoli 1°, 2°, 3° e 4°)		
	<i>a detrarre:</i>		
E1	trasferimenti correnti dallo Stato		
E2	trasferimenti correnti dall'U.E.		
E3	trasferimenti correnti dagli altri enti partecipanti al p.s.i.		
E4	proventi dalla dismissione di beni immobili e finanziari		
E5	trasferimenti in c/capitale dallo Stato		
E6	trasferimenti in c/capitale dall'U.E.		
E7	trasferimenti in c/cap. dagli altri enti partecipanti al p.s.i.		
E8	riscossione di crediti		
En	Entrate finali nette (E - E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8)		

Codici	SPESE	Impegni 2001	Pagamenti 2001
S	Spese correnti (titolo 1°)		
	<i>a detrarre:</i>		
S1	spese per interessi passivi		
S2	spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dell'U.E.		
S3	spese eccezionali per calamità naturali		
S4	spese per elezioni amministrative		
S5	spese derivanti agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali dei Comuni ai sensi dell'art. 41 bis della L.R. 49/1996 e ss. mm.		
S6	spese con finanziamento a destinazione vincolata		
S7	spese per l'istituzione del comparto unico (nei limiti dei finanziamenti allo scopo ricevuti)		
S8	quota di spese - solo per il del saldo finanziario di cassa - corrispondente ai crediti compresi nel Titolo I e nel Titolo III dell'entrata - maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri enti partecipanti al p.s.i.		
Sn	Spese correnti nette (S - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8)		

Sf 01	SALDO FINANZIARIO 2001 (En - Sn)		
	Aggiornamento tasso inflazione reale 2002		
Sf 03	SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2003		

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 aprile 2003, n. 036/SASM.

Approvazione della sezione di programma per l'anno 2002 della Comunità montana delle Valli del Torre attinente agli interventi di sviluppo socio-economico nei territori dei Comuni in cui è storicamente insediata la minoranza slovena.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che l'articolo 5, commi 10, 11 e 12 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, assegna il contributo annuo di 1000 milioni disposto dallo stato a decorrere dall'anno 2001 per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 a valere sul «Fondo regionale per lo sviluppo della montagna» destinato a favore delle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone per il finanziamento di programmi d'intervento per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni, compresi nelle Comunità stesse, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena;

ATTESO che la Comunità montana delle Valli del Torre è tenuta a predisporre all'interno dei rispettivi programmi straordinari o programmi-stralcio annuali apposta «sezione di programma» comprendente le ipotesi di utilizzazione delle risorse assegnate, ai sensi degli articoli 19 e 26 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1652 del 23 maggio 2002, riguardante l'indirizzo programmatico per l'anno 2002, relativo alle attività del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

CONSIDERATO che la Comunità montana delle Valli del Torre ha approvato, con verbale di deliberazione del Commissario straordinario n. 9 del 14 febbraio 2003 la modifica della sezione di programma per l'anno 2002, per un importo di euro 135.991,13, secondo l'assegnazione effettuata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1652 del 23 maggio 2002, comprendente i seguenti interventi:

1. Area attrezzata nella frazione di Subit, in Comune di Attimis, quale centro di aggregazione, di socializzazione per la minoranza slovena e di interscambio culturale. euro 2.300,02
2. Riattamento dell'edificio ex scuola elementare di Porzus, in Comune di Attimis, e sistemazione piazza adiacente. euro 23.400,00
3. Promozione di manifestazioni a carattere turistico e culturale, al fine di favorire la più ampia frui-

zione del patrimonio naturalistico e culturale del territorio montano (Comune di Faedis). euro 25.600,00

4. Intervento di sistemazione della piazza di Montemaggiore in Comune di Taipana. euro 35.550,00
 5. Realizzazione di deplianti turistici (Comune di Lusevera). euro 4.000,00
 6. Ricerca, stesura e pubblicazione di libro inerente le antiche ricette dell'Alta Valle del Torre (Comune di Lusevera). euro 11.790,00
 7. Riscrittura e pubblicazione di una monografia inerente notizie storiche delle varie frazioni del Comune di Lusevera. euro 16.550,00
 8. Riqualficazione strutturale area Pradielis in Comune di Lusevera. euro 3.210,00
 9. Spese correnti (articolo 28/bis, legge regionale 29/1973). euro 13.591,11
- Totale interventi euro 135.991,13

VISTO che la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario con nota del 17 marzo 2003, comunica che nulla osta all'attivazione degli interventi, con la condizione che le manifestazioni di cui al punto 3. e i deplianti turistici di cui al punto 5. vengano preliminarmente resi noti alla Direzione al fine di una programmazione dell'attività promozionale;

VISTO che la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici non hanno espresso osservazioni sulla Sezione di programma;

VISTO che il punto 9. del Programma relativo alle spese correnti è previsto dall'articolo 28 bis della legge regionale 29/1973 modificato dalla legge regionale 54/1996, articolo 5;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

CONSIDERATO che la Comunità montana delle Valli del Torre ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 2002, in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

RITENUTO che, al fine di rendere efficaci gli interventi di cui alla Sezione di programma della Comunità montana, la medesima realizza gli stessi entro due anni dalla data del presente provvedimento, salvo motivata richiesta di proroga da parte della Comunità;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO lo Statuto speciale della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 701 del 28 marzo 2003;

DECRETA

- è approvata la Sezione di programma per l'anno 2002 per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, approvata dalla Comunità montana delle Valli del Torre con verbale di deliberazione del Commissario straordinario n. 9 del 14 febbraio 2003, con le condizioni formulate nelle premesse dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

- si invita la Comunità montana delle Valli del Torre a realizzare entro due anni dalla data del presente provvedimento gli interventi ed a trasmettere la rendicontazione degli stessi, nelle forme di cui all'articolo 4, comma 9 bis della legge regionale 10 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, salvo motivata richiesta di proroga.

Udine, 3 aprile 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 aprile 2003, n. 037/SASM.

Approvazione della sezione di programma per l'anno 2001 della Comunità montana delle Valli del Torre attinente agli interventi di sviluppo socio-economico nei territori dei Comuni in cui è storicamente insediata la minoranza slovena.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che l'articolo 5, commi 10, 11 e 12 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, assegna il contributo annuo di 1000 milioni disposto dallo stato a decorrere dall'anno 2001 per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 a valere sul «Fondo regionale per lo sviluppo della montagna» destinato a favore delle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone per il finanziamento di programmi

d'intervento per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni, compresi nelle Comunità stesse, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena;

ATTESO che la Comunità montana delle Valli del Torre è tenuta a predisporre all'interno dei rispettivi programmi straordinari o programmi-stralcio annuali apposita «sezione di programma» comprendente le ipotesi di utilizzazione delle risorse assegnate, ai sensi degli articoli 19 e 26 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1621 dell'11 maggio 2001 e relativa integrazione con deliberazione della Giunta regionale n. 4043 del 27 novembre 2001, riguardante l'indirizzo programmatico per l'anno 2001, relativo alle attività del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

CONSIDERATO che la Comunità montana delle Valli del Torre ha adottato con verbale di deliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 14 febbraio 2003 la modifica della sezione di programma per l'anno 2001, per un importo di euro 135.411,80, secondo l'assegnazione effettuata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4043 del 27 novembre 2001, comprendente i seguenti interventi:

1. Area attrezzata nella frazione di Subit, in Comune di Attimis, quale centro di aggregazione, di socializzazione per la minoranza slovena e di interscambio culturale. euro 25.564,61
2. Promozione di manifestazioni a carattere turistico e culturale, al fine di favorire la più ampia fruizione del patrimonio naturalistico e culturale del territorio montano (Comune di Faedis). euro 25.564,62
3. Interventi di sistemazione della piazza di Debellis, in Comune di Taipana. euro 35.415,74
4. Recupero di vecchi filmati inerti la vita rurale della popolazione di Lusevera e loro conversione in sistema digitale. euro 15.000,00
5. Realizzazione del sito internet del Comune di Lusevera. euro 5000,00
6. Risagomatura, livellazione e rifacimento tappeto in conglomerato bituminoso della strada comunale che da Micottis conduce al bivio per Monteaperta (Comune di Lusevera). euro 13.856,72
7. Realizzazione di depliant turistici (Comune di Lusevera). euro 1.468,93

8. Spese correnti (articolo 28/bis, legge regionale 29/1973). euro 13.541,18

Totale interventi euro 135.411,80

VISTO che la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario con nota del 17 marzo 2003, comunica che nulla osta all'attivazione degli interventi, con la condizione che le manifestazioni di cui al punto 2. e i deplianti turistici di cui al punto 7. vengano preliminarmente resi noti alla Direzione al fine di una programmazione dell'attività promozionale;

VISTO che la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, la Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici e la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti non hanno espresso osservazioni sulla Sezione di programma;

VISTO che il punto 8. del Programma relativo alle spese correnti è previsto dall'articolo 28 bis della legge regionale 29/1973 modificato dalla legge regionale 54/1996, articolo 5;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

CONSIDERATO che la Comunità montana delle Valli del Torre ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 2002, in osservanza del disposto dell'articolo 19, ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

RITENUTO che, al fine di rendere efficaci gli interventi di cui alla Sezione di programma della Comunità montana, la medesima realizza gli stessi entro due anni dalla data del presente provvedimento, salvo motivata richiesta di proroga da parte della Comunità;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO lo Statuto speciale della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 702 del 28 marzo 2003;

DECRETA

- è approvata la Sezione di programma per l'anno 2001 per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, approvata dalla Comunità montana delle Valli del Torre

con verbale di deliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 14 febbraio 2003, con le condizioni formulate nelle premesse dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

- si invita la Comunità montana delle Valli del Torre a realizzare entro due anni dalla data del presente provvedimento gli interventi ed a trasmettere la rendicontazione degli stessi, nelle forme di cui all'articolo 4, comma 9 bis della legge regionale 10 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, salvo motivata richiesta di proroga.

Udine, 3 aprile 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 aprile 2003, n. 038/SASM.

Approvazione delle sezioni di programma per gli anni 2001-2002 della Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale attinenti agli interventi di sviluppo socio-economico, nei territori dei Comuni in cui è storicamente insediata la minoranza slovena.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che l'articolo 5, comma 10, 11 e 12 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, assegna il contributo annuo di 1000 milioni disposto dallo stato a decorrere dall'anno 2001 per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 a valere sul «Fondo regionale per lo sviluppo della montagna» destinato a favore delle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone per il finanziamento di programmi d'intervento per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni, compresi nelle Comunità stesse, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena;

ATTESO che la Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale è tenuta a predisporre all'interno dei rispettivi programmi straordinari o programmi-stralcio annuali apposita «sezione di programma» comprendente le ipotesi di utilizzazione delle risorse assegnate, ai sensi degli articoli 19 e 26 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1621 dell'11 maggio 2001 e relativa integrazione con deliberazione della Giunta regionale n. 4043 del 27 novembre 2001 e la deliberazione della Giunta regionale n. 1652 del 23 maggio 2002, riguardanti rispettivamente l'indirizzo programmatico per gli anni 2001 e 2002 relativamente alle attività del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

CONSIDERATO che la Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale ha approvato, con decreto del Commissario straordinario n. 156 del 19 dicembre 2002 le seguenti sezioni di programma per gli anni 2001-2002, per un importo complessivo di euro 344.529,25, secondo l'assegnazione effettuata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4043 del 27 novembre 2001 e con deliberazione n. 1652 del 23 maggio 2002:

1. Creazione a Tarvisio di un primo nucleo per la traduzione simultanea della lingua slovena ed in particolare la creazione di un ufficio con tutti i supporti telematici e di arredo presso il Comune di Tarvisio, nonché la stipula di un contratto per il servizio di traduzione e/o interprete, con trasferimento delle risorse al Comune stesso.
euro 75.000,00
 2. Realizzazione di opere pubbliche nei comuni di Malborghetto e Resia per il miglioramento della viabilità forestale nel Comune di Resia (euro 150.000,00) e per l'asfaltatura di alcune strade comunali a Malborghetto (euro 80.000,00), con trasferimento delle risorse direttamente ai Comuni.
euro 230.000,00
 3. Interventi diretti oppure mediante concessione di contributi ai Comuni, ad altri Enti pubblici, associazioni culturali e ricreative fino al 50% della spesa per la realizzazione di iniziative di carattere culturale e turistico avente come principale obiettivo quello di supportare le manifestazioni delle realtà culturali operanti nell'ambito dei tre Comuni in cui storicamente è insediata la minoranza, pubblicazione di materiale riguardante la cultura slovena, sostegno per la realizzazione di corsi di sloveno, per la realizzazione di concerti corali e bandistici, ecc.
euro 39.529,25
- Totale euro 344.529,25

VISTO che la Direzione regionale delle foreste con nota prot. n. 2360 del 6 febbraio 2003 comunica di non aver nulla di eccepire sugli interventi relativi alla viabilità forestale, segnalando solamente particolare cura nella progettazione delle opere relative all'attraversamento del Rio Patoc;

VISTO che la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota prot. n. 2722 del 18 febbraio 2003 esprime parere favorevole in merito alle sezioni di cui al punto 1. e al punto 3. con l'avvertenza che in sede di applicazione del programma va evitata la sovrapposizione di contributi per iniziative già finanziate, con le medesime motivazioni, in base alle disposizioni della legge 482/1999 e della legge regionale 23/2001, articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c);

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

CONSIDERATO che la Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 2002, in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

RITENUTO che, al fine di rendere efficaci gli interventi di cui alla Sezione di programma della Comunità montana, la medesima realizza gli stessi entro due anni dalla data del presente provvedimento, salvo motivata richiesta di proroga da parte della Comunità;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 20 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO lo Statuto speciale della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 703 del 28 marzo 2003;

DECRETA

- sono approvate le Sezioni di programma per gli anni 2001-2002 per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 5, comma 10, 11 e 12 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, così come adottate dalla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale con decreto del Commissario straordinario n. 156 del 19 dicembre 2002, fatte salve le raccomandazioni e le avvertenze formulate nelle premesse dalla Direzione regionale delle foreste e dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura;

- si invita la Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale a realizzare entro due anni dalla data del presente provvedimento gli interventi, salvo motivata richiesta di proroga.

Udine, 3 aprile 2003

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 2 aprile 2003, n. 3.

I.P.A.B. «Fondazione Casa De Senibus-Asilo d'Infanzia» di Aiello del Friuli (Udine). Rettifica decreto n. 1/2003.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

RICHIAMATO il decreto n. 1 del 20 marzo 2003, con il quale l'Assessore regionale per le autonomie locali ha provveduto alla nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. «Fondazione Casa De Senibus-Asilo d'Infanzia» di Aiello del Friuli, in Provincia di Udine;

VISTO che, secondo le procedure previste dall'articolo 8 dello Statuto, al predetto Assessore compete la nomina dei soli membri del Consiglio di Amministrazione;

ATTESO che la nomina del Presidente spetta, invece, al Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti, alla prima seduta;

CONSTATATO che nel citato decreto assessorile n. 1/2003, vengono erroneamente attribuite le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente al componente nominato in forza del suddetto provvedimento;

RITENUTO urgente rettificare il testo del decreto in questione in tutte le parti errate;

VISTO l'articolo 9 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

VISTI gli articoli 5, punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, successivamente integrato dall'articolo 1 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991 n. 49;

DECRETA

di rettificare il testo del proprio precedente decreto n. 1/2003 abolendo le parole: «*con funzioni di Presidente,*» sia dalle premesse, quinto comma, terzo rigo, sia dalla parte dispositiva, primo rigo.

Il Presidente della Fondazione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli Enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

CIRIANI

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 2 aprile 2003, n. 4.

I.P.A.B. «Istituto Filippo Renati» di Udine. Approvazione modifica statutaria.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il Regio decreto del 1° aprile 1875, con il quale l'Orfanotrofio «Istituto Filippo Renati» è stato eretto in istituzione pubblica di assistenza e beneficenza e con il quale è stato approvato il relativo Statuto;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale agli Enti locali n. 32 del 10 ottobre 1989, con il quale è stata approvata la modificazione degli articoli 8 e 15 dello Statuto stesso;

VISTO il successivo decreto 29 agosto 2001, n. 21, con il quale l'Assessore medesimo ha approvato l'aggiornamento statutario complessivo;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 23 gennaio 2003, concernente la proposta di modifica dell'articolo 3 dello Statuto;

CONSIDERATO che sulla citata deliberazione consiliare il Comitato di garanzia, nella seduta del 6 marzo 2003, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 49/1991;

ATTESO che la stessa deliberazione 20/2003, come prescritto dall'articolo 68 della legge n. 6972/1890, è stata pubblicata all'albo dell'Istituto, dal 27 gennaio 2003 a tutto l'11 febbraio 2003;

VISTO che contro detto atto deliberativo non risultano presentate osservazioni od opposizioni;

VISTO che il Comune di Udine, invitato ad esprimere il proprio parere in ordine ai contenuti del nuovo articolo 3 dello Statuto dell'Istituto Renati, nei trenta giorni successivi alla trasmissione, non ha adottato alcun atto al riguardo e, pertanto, va considerato assente ai sensi dell'articolo 62, quarto comma, della legge n. 6972/1890;

RITENUTA legittima ed opportuna la decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. in trattazione di modificare l'articolo 3 dello Statuto allo scopo di adeguarlo al progetto di sviluppo dell'Istituto, che prevede l'avvio dell'attività anche dell'asilo nido;

VISTO che l'articolo 3, comma 1, lettera a), dello Statuto vigente prevede tra le finalità dell'Istituto stesso di «*accogliere, nutrire, istruire e formare i bambini dai tre anni in su*»;

RITENUTO, per le motivazioni accennate in premessa, necessario procedere alla modifica dello stesso,

sostituendo le parole: «*dai tre anni in su*» con le parole: «*di età prescolare e scolare*»;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché i relativi Regolamenti approvati con Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49;

DECRETA

di approvare la modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'I.P.A.B. denominata «Istituto Filippo Renati» con sede legale a Udine, via Tomadini, n. 5, sostituendo le parole: «*dai tre anni in su*» con le parole: «*di età prescolare e scolare*».

Il Presidente dell'Istituto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli Enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 2 aprile 2003

CIRIANI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 28 marzo 2003, n. EST. 400-D/ESP/4591. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di scarico e di transito, da parte del Comune di Gemona del Friuli, per la realizzazione condotta di scarico dell'impianto di depurazione, in Comune di Artegna.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Gemona del Friuli è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di scarico e di transito, per la realizzazione dell'opera citata in premessa.

Comune di Artegna

1) Foglio 1, mappale 29, di are 45,80, da asservire, con servitù di scarico: mq. 282, da asservire, con servitù di transito: mq. 31, in natura: seminativo arborato, indennità:

mq. 282 x euro/mq. 1,65 x 0,25% =	euro	116,33
mq. 31 x euro/mq. 1,65 x 0,90 =	euro	46,04
onere pozzetto, a corpo:	euro	3,47
Sommano:	euro	165,84

Ditta: eredi di Brollo Alida (Copetti Christine, Fa-brice), proprietaria per 1/4, Colomba Elisabetta nata il 2 ottobre 1944, proprietaria per 1/4, Copetti Armando nato il 16 agosto 1944, proprietario per 1/4. Copetti Mario nato il 22 giugno 1942, proprietario per 1/4.

2) Foglio 7, mappale 102, di are 15,00, da asservire, con servitù di scarico: mq. 54, da asservire, servitù di transito: mq. 6, in natura: prato, indennità:

mq. 54 x euro/mq. 0,80 x 0,25% =	euro	10,80
mq. 6 x euro/mq. 0,80 x 0,90 =	euro	4,32
Sommano:	euro	15,12

Ditta: Perini Anna nata il 15 settembre 1923, proprietaria per 1/2, Perini Elisa nata il 7 agosto 1927, proprietaria per 1/2.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 28 marzo 2003

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 4 aprile 2003, n. AMB. 0410/VIA/149.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del «Progetto di riattivazione dell'attività estrattiva della cava di marmo denominata Carlo Scabar con contestuale recupero ambientale finalizzato alla valorizzazione degli aspetti paesaggistici, naturali e storico-culturali», sita in Comune di Monrupino (Trieste). Proponente: Marmi di Luigi Cortese & Figli S.n.c. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordina-

mento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres. del 8 luglio 1996, della norma predetta;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA l'istanza depositata in data 12 marzo 2003 con la quale la Società marmi di Luigi Cortese & Figli S.n.c. con sede in via Cave 35/B - Duino Aurisina (Trieste) ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al «Progetto di riattivazione dell'attività estrattiva della cava di marmo denominata Carlo Scabar con contestuale recupero ambientale finalizzato alla valorizzazione degli aspetti paesaggistici, naturali e storico-culturali», sita in Comune di Monrupino (Trieste);

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nell'allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996 al n. 8, lettera I), nonché nell'allegato II, punto 1 del Regolamento succitato e che, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso, l'inizio della procedura è vincolato alla presentazione di copia dell'annuncio di pubblicazione su un quotidiano locale;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano «Il Piccolo» di data 12 marzo 2003;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Monrupino (Trieste);

RILEVATO che l'area di intervento è interessata dal sito di importanza comunitaria denominato «Monte Orsario (Trieste)», identificato dal codice IT3340005, per cui il progetto in argomento è sottoposto anche alla procedura di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997, secondo gli indirizzi operativi stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2600 del 18 luglio 2002;

RICORDATO che, in base alla precitata deliberazione n. 2600 del 18 luglio 2002 inerente alla valutazione di incidenza, tra le autorità di cui al ricordato articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni va individuata anche la Direzione regionale dei parchi;

RILEVATO che nel termine di cui alla lettera a), terzo comma, dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990 non risultano pervenute istanze da parte del

pubblico di cui alla precitata lettera a) ed alla lettera b) del medesimo articolo 13 sopra menzionato;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Monrupino e la Provincia di Trieste in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, la Direzione regionale della pianificazione territoriale per quanto attiene alla materia della tutela del paesaggio, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste per quanto attiene alla materia del vincolo idrogeologico, la Direzione regionale dei parchi in quanto viene interessato il sito di importanza comunitaria «Monte Orsario»;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990, così come modificato dal primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3;

DECRETA

1. In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del «Progetto di riattivazione dell'attività estrattiva della cava di marmo denominata Carlo Scabar con contestuale recupero ambientale finalizzato alla valorizzazione degli aspetti paesaggistici, naturali e storico-culturali» sita in Comune di Monrupino (Trieste), gli Enti di seguito indicati:

- a) il Comune di Monrupino;
- b) la Provincia di Trieste;
- c) l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina»;
- d) la Direzione regionale della pianificazione territoriale;
- e) l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste;
- f) la Direzione regionale dei parchi.

2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Monrupino sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento viene redatto in doppio originale di cui uno verrà inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione regionale dell'ambiente, alla Segreteria generale - Servizio affari della presidenza per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed uno rimarrà acquisito agli atti d'ufficio.

5. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 aprile 2003

CARTAGINE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
14 aprile 2003, n. AMB. 0453/VIA/147.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione dell'opera denominata «Collegamento stradale tra la S.S. 464 a Sequals e la S.S. 13 a Gemona», nei Comuni di Sequals, Travesio, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento e Vito d'Asio in Provincia di Pordenone, e Forgaria nel Friuli, San Daniele del Friuli, Majano, Buia, Osoppo e Gemona del Friuli in Provincia di Udine. Proponente: Provincia di Pordenone. Individuazione delle autorità e del pubblico interessati. Atto di rettifica del decreto del Direttore del Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale n. 346 del 26 marzo 2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 9 aprile 2003 - Integrazione pubblico interessato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, delle norme recate dalla succitata legge;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»;

VISTA l'istanza depositata in data 6 marzo 2003, con la quale la Provincia di Pordenone, ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto per la realizzazione dell'opera denominata «Collegamento stradale tra la S.S. 464 a Sequals e la S.S. 13 a Gemona», nei Comuni di Sequals, Travesio, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento e Vito d'Asio in Provincia di Pordenone, e Forgaria nel Friuli, San Daniele del Friuli, Majano, Buia, Osoppo e Gemona del Friuli in Provincia di Udine;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sui quotidiani «Il Gazzettino» e «Il Messaggero Veneto» di data 6 marzo 2003, come da comunicazione pervenuta alla Direzione regionale dell'ambiente in data 6 marzo 2003;

RILEVATO che l'intervento proposto, attraversando per alcuni tratti aree di interesse naturalistico e paesaggistico come definite dal punto a), comma 1 dell'articolo 5 (Aree sensibili) del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996 e ricadendo tra le opere indicate al punto 4 della tabella XI allegata al suddetto decreto del Presidente della Giunta regionale, è assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale, ed è altresì assoggettato alla procedura della valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale n. 346 del 26 marzo 2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 9 aprile 2003;

CONSTATATO, a seguito di verifica effettuata sulla presentazione delle richieste in relazione al terzo comma, dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, che rispetto al precitato decreto sono da individuare quale pubblico interessato anche i seguenti soggetti:

- Gilberto Forte in qualità di Presidente del Comitato Buia e Osoppo contro l'inquinamento, con istanza pervenuta all'Amministrazione regionale in data 14 marzo 2003;
- i cittadini Antonio Vendeman, Daniele Molinaro, Giancarlo Brigato, con istanza pervenuta all'Amministrazione regionale in data 15 marzo 2003;
- i cittadini Ines Pagnucco, Anna Maria Pittaro, Valdi Vattolo e Thomas Vattolo, con istanza pervenuta all'Amministrazione regionale in data 17 marzo 2003;

RITENUTO di poter accogliere tali richieste in relazione alla qualificazione degli Enti, Associazioni e Comitati, nonché in relazione alle afferenti motivazioni addotte;

VISTE le seguenti richieste: Mauro Aita, Lucio Barnaba, Nicolino Bassutti, Franco Calligaro, Giacomo Camerin, Alessandro Toneatti, Mario Valeri, Adele Zucchiatti, pervenute in data 18 marzo 2003; Domenico Bassutti, Franco De Michiel, Mario Germano De Michiel pervenute in data 19 marzo 2003;

RITENUTO di non poter accogliere le stesse perché giunte oltre il termine stabilito dall'articolo 13, comma 3, lettera a) della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO pertanto che, quale pubblico interessato alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento, sono da individuare i soggetti di seguito elencati:

- l'Associazione WWF Sezione regionale Friuli-Venezia Giulia; l'Associazione Legambiente del Friuli-Venezia Giulia; l'Associazione Acqua di Pinzano al Tagliamento; l'Associazione agricoltori medio Tagliamento, la Riserva di caccia di Forgaria nel Friuli; il Gruppo consiliare di minoranza di Forgaria nel Friuli con capogruppo Giosuè Garlatti-Costa, il gruppo consiliare di Buia «Comunità-Comunitat» con capogruppo Stefano Santi; i membri del Comitato Angese con rappresentante Alberto Duri; Gilberto Forte in qualità di Presidente del Comitato Buia e Osoppo contro l'inquinamento; alcuni cittadini di Forgaria nel Friuli aventi come riferimento Paolo Raffaele Garlatti - Costa; i cittadini Antonio Vendeman, Daniele Molinaro, Giancarlo Brigato, Ines Pagnucco, Anna Maria Pittaro, Valdi Vattolo e Thomas Vattolo;

RITENUTO di assegnare al pubblico interessato e come sopra individuato il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 43/1990 a partire dalla data di pubblicazione di questo provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RITENUTO opportuno precisare che rimangono inalterate tutte le altre indicazioni di cui al precitato decreto del Direttore del Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale n. 346 del 26 marzo 2003;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990, così come modificato dal primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3;

DECRETA

1. Ad integrazione e rettifica del menzionato decreto n. 346 del 26 marzo 2003, in base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si individua quale pubblico interessato, per il quale i termini previsti dal comma 1, articolo 16 della legge regionale 43/1990 decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento:

- l'Associazione WWF Sezione regionale Friuli-Venezia Giulia; l'Associazione Legambiente del Friuli-Venezia Giulia; l'Associazione Acqua di Pinzano al Tagliamento; l'Associazione agricoltori medio Tagliamento; la Riserva di caccia di Forgaria nel Friuli; il Gruppo consiliare di minoranza di Forgaria nel Friuli con capogruppo Giosuè Garlatti-Costa; il gruppo consiliare di Buia «Comunità-Comunitat» con capogruppo Stefano Santi; i membri del Comitato Angese con rappresentante Alberto Duri; Gilberto Forte in qualità di presidente del Comitato Buia e Osoppo contro l'inquinamento; alcuni cittadini di Forgaria nel Friuli aventi come riferimento Paolo Raffaele Garlatti - Costa; i cit-

tadini Antonio Vendeman, Daniele Molinaro, Giancarlo Brigato, Ines Pagnucco, Anna Maria Pittaro, Valdi Vattolo e Thomas Vattolo.

2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale, quale soggetto interessato all'opera in base alla lettera a), comma 3, articolo 13, legge regionale 43/1990, al sig. Gilberto Forte in qualità di presidente del Comitato Buia e Osoppo contro l'inquinamento.

3. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia del riassunto non tecnico ai sottoindicati soggetti interessati all'opera in base alla lettera b), comma 3, articolo 13, legge regionale 43/1990: i cittadini Antonio Vendeman, Daniele Molinaro Giancarlo Brigato, Ines Pagnucco, Anna Maria Pittaro, Valdi Vattolo e Thomas Vattolo.

Il presente provvedimento viene redatto in doppio originale di cui uno verrà inviato alla Segreteria generale della Giunta regionale a cura del Servizio VIA della Direzione regionale dell'ambiente ed uno rimarrà acquisito agli atti d'ufficio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 aprile 2003

CARTAGINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 febbraio 2003, n. 302.

Legge regionale n. 31/1997, articolo 2, legge regionale n. 18/1996, articoli 49 e 54, comma 1, lettera c), e successive modificazioni ed integrazioni: attribuzione incarico di sostituto di dirigente con incarico ispettivo presso la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e di essa in particolare l'articolo 49, così come da ultimo sostituito dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 20/2002, e così come integrato dall'articolo 2, comma 16, della legge regionale n. 34/2002, che stabilisce le modalità per l'affidamento degli incarichi di sostituti dei dirigenti;

ATTESO che, ai sensi del suddetto articolo 49 della legge regionale n. 18/96, gli incarichi sostitutori di cui trattasi possono essere conferiti a dipendenti appartenenti alla categoria D;

VISTO l'articolo 9, comma 10, della legge regionale n. 20/2002, ai sensi del quale in sede di prima applicazione del disposto di cui al suddetto articolo 49, l'in-

dividuzione dei sostituti nell'ambito della categoria D è operata con riferimento al personale proveniente dalla qualifica di funzionario e al personale proveniente dalla qualifica di consigliere equiparato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31/1997, come modificato dall'articolo 6, comma 12, della legge regionale n. 20/2002;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 31/1997, così come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale n. 10/2002, e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 12, della legge regionale n. 20/2002, ai sensi del quale, fra l'altro, il personale con la qualifica di consigliere (attualmente appartenente alla categoria D), in possesso del diploma di laurea attinente al profilo professionale posseduto e di un'anzianità di servizio in ruolo nella qualifica di consigliere non inferiore a sette anni è equiparato al personale appartenente alla qualifica di funzionario ai fini dell'incarico di sostituto dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, in caso di assenza, impedimento o vacanza;

VISTA la nota prot. n. 4633/DOP/2/OR del 5 febbraio 2003, con la quale il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale si è espresso in merito all'opportunità di conferire al dipendente, appartenente alla categoria D5 - in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 31/1997, e successive modificazioni ed integrazioni - dott. Sergio Schiafini, l'incarico di sostituto del Dirigente con incarico ispettivo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 18/1996, fermo restando l'incarico di sostituto del Direttore del Servizio per l'organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane della medesima Direzione regionale (Servizio cui per altro risulta preposto un dirigente) già conferito al dott. Schiafini, nota alle cui motivazioni si fa comunque riferimento;

RITENUTO che il dott. Schiafini sia candidato particolarmente idoneo a ricoprire l'incarico di sostituto del Dirigente con incarico ispettivo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 18/1996 presso la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione a quanto stabilito dal predetto articolo 54, comma 1, lettera c), nonché avuto riguardo alle attitudini ed alle capacità professionali dimostrate dal summenzionato dipendente nello svolgimento della sua attività all'interno dell'Amministrazione regionale;

RITENUTO di rendere esplicito che il medesimo dipendente conserverà contestualmente l'incarico di sostituire in caso di assenza, impedimento e vacanza il Direttore del Servizio per l'organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, incarico conferitogli con deliberazione della Giunta regionale n. 2557 del 18 luglio 2002;

ATTESA la documentazione agli atti contenuta nel fascicolo del dott. Schiafini;

VISTO l'articolo 49 della legge regionale n. 18/1996, così come da ultimo sostituito dalla legge regionale n. 20/2002 e così come integrato dall'articolo 2, comma 16, della legge regionale n. 34/2002;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 31/1997, così come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale n. 10/2002, e così come modificato dall'articolo 6, comma 12, della legge regionale n. 20/2002;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di conferire, per i motivi in premessa illustrati, a decorrere dal giorno successivo a quello di adozione del presente provvedimento, e per la durata di tre anni, al dipendente, appartenente alla categoria D5, dott. Sergio Schiafini, l'incarico di sostituire, in caso di assenza, impedimento o vacanza, il Dirigente con incarico ispettivo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 18/1996, presso la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, così come da ultimo sostituito dalla legge regionale n. 20/2002, e così come integrato dall'articolo 2, comma 16, della legge regionale n. 34/2002, e dell'articolo 2 della legge regionale n. 31/1997, così come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale n. 10/2002, e così come modificato dall'articolo 6, comma 12, della legge regionale n. 20/2002.

2. Di rendere esplicito, per i motivi in premessa indicati, che il medesimo dipendente conserverà contestualmente l'incarico di sostituire in caso di assenza, impedimento e vacanza il Direttore del Servizio per l'organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane della direzione regionale dell'organizzazione e del personale, incarico conferitogli con deliberazione della Giunta regionale n. 2557 del 18 luglio 2002.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 febbraio 2003, n. 474.

Legge regionale 26/2001: DOCUP obiettivo 2 2000-2006 - asse 2 - azione 2.1.1. - «Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane». Modifica al bando.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione obiettivo 2 2000-2006, approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C(2001) 2811 del 23 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP obiettivo 2 2000-2006, confermato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e adottato con propria deliberazione n. 846 del 22 marzo 2002, come modificata con propria deliberazione n. 4367 del 19 dicembre 2002;

ATTESO che il DOCUP, nell'ambito dell'asse 2 «Ampliamento e competitività del sistema imprese», prevede l'azione 2.1.1. «Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane»;

VISTA la D.G.R. n. 1735 del 23 maggio 2002, con cui è stato approvato il bando relativo all'emanazione dei criteri di priorità e di selezione per l'ammissibilità delle domande ed alla fissazione dei termini di presentazione delle stesse a valere sulla più volte richiamata azione 2.1.1 per il settore artigianato;

TENUTO CONTO che tale misura/azione è inserita tra quelle segnalate ai fini della verifica degli obiettivi di realizzazione fisica per l'assegnazione della riserva di premialità ex articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e che, comunque, entro il 31 dicembre 2003 dovrà essere rendicontato alla Commissione un volume di spesa pari alla dotazione finanziaria dell'anno 2001, secondo quanto previsto dall'articolo 31.2 del Regolamento stesso, al fine di evitare il disimpegno automatico di quanto non rendicontato;

VISTE le domande di contributo presentate con le modalità ed entro i termini previsti dal suddetto bando;

ATTESO che la valutazione delle domande, ai sensi del punto 2 del bando medesimo, viene effettuata in relazione a determinati criteri prioritari, tra i quali quello in base al quale le iniziative debbono essere rendicontate - previo apposito impegno delle imprese in tal senso - entro termini prestabiliti, ovvero il 30 aprile 2003 o il 30 settembre 2003, con l'attribuzione, rispettivamente, di una priorità di 10 ed 8 punti a coloro che rispettano il suddetto impegno;

VERIFICATO che, ai sensi del punto 2.6. del bando, qualora non vengano rispettati dall'impresa benefi-

ciaria i termini suindicati, nella fase di erogazione il contributo viene ridotto del 40%;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento istruttorio - per la cui conclusione il bando prevedeva il termine di 195 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo - si sono verificati eventi non dipendenti dal soggetto istruttore, che hanno comportato un ritardo di circa tre mesi nel completamento dell'istruttoria medesima;

ATTESO che i motivi del suddetto ritardo sono dovuti a:

- a) formulazione erronea, incompleta o contraddittoria delle domande di contributo da parte della maggioranza delle imprese, che ha comportato la necessità di richieste di integrazione da parte del soggetto istruttore, con conseguente sospensione dei termini procedurali, in molti casi reiterata a causa di ulteriori carenze nelle risposte pervenute;
- b) rilevante ritardo nella consegna del programma gestionale da parte dell'INSIEL S.p.A., società incaricata dall'Amministrazione regionale della predisposizione del programma 2000-2006 relativo all'azione considerata, ed impossibilità per il soggetto istruttore di accedere a varie funzioni di sostanziale importanza contenute nel programma medesimo (ad. es. calcolo del contributo, stampe delle graduatorie delle iniziative ammesse a contributo, dati che le individuano, ecc.);

RITENUTO di conseguenza necessario ed opportuno, al fine di non penalizzare le imprese, apportare una modifica al punto 2.1., lettera a), del bando relativo all'asse 2, azione 2.1.1. del settore artigianato, nel senso di prorogare il termine del 30 aprile 2003 al 31 luglio 2003, corrispondente sostanzialmente al periodo di ritardo accumulatosi nel completamento dell'istruttoria, e, rispettivamente, il termine del 30 settembre 2003 al 30 novembre 2003 che, pur essendo ridotto rispetto al periodo di ritardo accumulatosi, si impone al fine di consentire - entro il 31 dicembre 2003 - il conseguimento e la rendicontazione alla Commissione europea complessivamente di un volume di spesa sufficiente ad evitare il disimpegno automatico delle risorse da parte della Commissione medesima;

RITENUTO di circoscrivere tale modifica alle imprese rientranti nelle aree obiettivo 2, essendosi già provveduto a concludere - nei tempi previsti - l'istruttoria relativa alle imprese ricadenti nelle aree a sostegno transitorio, per le quali non necessita pertanto alcuna proroga di termini ai fini dell'ottenimento della priorità di cui trattasi;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'artigianato e alla cooperazione, di concerto con l'Assessore agli affari europei,

all'unanimità,

DELIBERA

- di modificare, per i motivi illustrati in premessa, il bando dell'azione 2.1.1. dell'asse 2 del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 riferito al settore artigianato, sostituendo la lettera a) del punto 2.1. del bando medesimo con la seguente lettera:

«a) iniziative per le quali le imprese si impegnano a rendicontare l'investimento:

- I) entro il 31 luglio 2003 10 punti
II) entro il 30 novembre 2003 8 punti»;

- di circoscrivere tale modifica alle imprese rientranti nelle aree obiettivo 2;

- di dare atto che rimane inalterato quant'altro stabilito nella D.G.R. n. 1735 del 23 maggio 2002;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 marzo 2003, n. 654.(Estratto).

Legge regionale 75/1982, articoli 80, 85, 94 - Edilizia convenzionata: approvazione della graduatoria, assegnazione finanziamenti, riparto dei fondi con contestuale trasferimento alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici territorialmente competenti in relazione agli operatori edilizi partecipanti al «Bando di concorso 2002» approvato con decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. EST/702/E/1/75 di data 8 agosto 2002. (euro 48.585.846,48).

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici ed alla pianificazione territoriale all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Si prende atto delle domande pervenute per l'ottenimento dei contributi per l'edilizia convenzionata così come risulta dall'allegata tabella 1 «elenco delle domande complessivamente presentate» che forma parte integrante del presente atto.

Art. 2

Per quanto in premessa specificato, che si richiama integralmente, sono approvate le graduatorie contenute nelle tabelle «A interventi individuati e finanziati con l'articolo 85 della legge regionale 75/1982 - Programmi integrati di intervento», «B interventi individuati e finanziati con l'articolo 85 della legge regionale 75/1982 - iniziative singole», «C interventi individuati e finanziati con l'articolo 80 della legge regionale 75/1982», «D interventi individuati e finanziati con l'articolo 94 della legge regionale 75/1982» che formano parte integrante del presente atto.

Art. 3

Sono altresì determinate le ripartizioni dei contributi e delle anticipazioni di cui alle allegate tabelle indicate al precedente articolo 2.

Art. 4

La domanda di cui al numero 92, presentata a valere sull'articolo 94 della legge regionale 75/1982, verrà finanziata con l'articolo 85 della medesima legge per le motivazioni meglio precisate in premessa.

Art. 5

Vengono definitivamente assegnati gli stanziamenti necessari, a valere sugli articoli 80, 85 e 94 della legge regionale 75/1982, agli Operatori nelle premesse indicati per la realizzazione degli interventi edilizi di cui alle tabelle «A interventi individuati e finanziati con l'articolo 85 della legge regionale 75/1982 - Programmi integrati di intervento», «B interventi individuati e finanziati con l'articolo 85 della legge regionale 75/1982 - iniziative singole», «C interventi individuati e finanziati con l'articolo 80 della legge regionale 75/1982», «D interventi individuati e finanziati con l'articolo 94 della legge regionale 75/1982» che formano parte integrante del presente atto;

Art. 6

(omissis)

Art. 7

(omissis)

Art. 8

(omissis)

Art. 9

(omissis)

Art. 10

(omissis)

Art. 11

(omissis)

Art. 12

(omissis)

Art. 13

(omissis)

Art. 14

(omissis)

Art. 15

Con successivo provvedimento gli stanziamenti attribuiti ai rispettivi capitoli gestiti dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici verranno assoggettati a decreto di impegno.

Art. 16

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione stessa.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Tabella I

«Elenco delle domande complessivamente presentate»

(omessa)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
 VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Tabella A

PUNTI	TIPO DI OPERATORE	NOME OPERATORE	NR. ALL. AMMESSI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COMUNE DI INTERVENTO	PROV.	LUOGO INTERVENTO	CONTRIBUTO ANNUO PER 20 ANNI	NR. RIF. DOMANDA
62	Impresa	Polese spa	22	Acquisto e recupero in piano di recupero	San Vito al Tagliamento	Pordenone	Via Altan	50.221,60	30

Totale domande finanziate: n. 1

Totale alloggi ammessi: n. 22

Totale contributo annuo per 20 anni: euro 50.221,60

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
 VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Tabella B

«Interventi individuati e finanziati con l'articolo 85 della legge regionale 75/1982 - Iniziative singole»

PUNTI	TIPO DI OPERATORE	NOME OPERATORE	NR. ALL. AMMESSI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COMUNE DI INTERVENTO	PROV.	LUOGO INTERVENTO	CONTRIBUTO ANNUO PER 20 ANNI	NR. RIF. DOMANDA
57	Impresa	Tilatti Rinaldo srl	16	Recupero: ristrutturazione edilizia	Udine	Udine	Via Veneto Loc. Cussignacco	36.524,80	1
46	Privati	S.I.M. Società Immobiliare	48	Recupero: Ristrutturazione Urbanistica nuova edificazione	Maniago	Pordenone	Via della Stazione Via della Vittoria	109.574,40	5
46	Impresa	Sguassero costruzioni spa	8	Recupero: Ristrutturazione Urbanistica	San Giorgio di Nogaro	Udine	Vicolo Candoli PRPC comp. N° 2 Piano di recupero	14.048,00	53
45	Privati	Zanello Maria	3	Recupero: Ristrutturazione Edilizia	Codroipo	Udine	Via Canale Primo	6.848,40	94
44	Privati	Ente "Moro D."	10	Recupero: Ristrutturazione Edilizia	Codroipo	Udine	Via Candotti Piazza della Legna Via Piave	22.828,00	106
42	Privati	Immobiliare 3A° srl	4	Recupero edilizio: restauro	Roveredo in Piano	Pordenone	Via XX Settembre e Via Pietro Redivo	9.131,20	34
36	Impresa	Del Mistro Giacobbe	35	Recupero: Ristrutturazione Urbanistica	Maniago	Pordenone	Via Manzoni	79.898,00	100
35	Impresa	Sguassero costruzioni spa	7	Nuova Costruzione	Palmanova	Udine	Via Rota	12.292,00	52
30	Impresa	Costr.ni Edil Coan Pietro SNC	16	Nuova Costruzione	Fontanafredda	Pordenone	Vicolo Candoli PRPC comp. N° 2 Piano di recupero	36.524,80	70
30	Impresa	Specogna & Figli spa	12	Nuova Costruzione	Pavia di Udine	Udine	Frazione Percoto Lottizzazione "Riviera"	21.072,00	15
30	Impresa	Specogna & Figli spa	24	Nuova Costruzione	Buttrio	Udine	Ronchuz	54.787,20	18
29	Impresa	Chiaradia srl	13	Nuova Costruzione	Brugnera	Pordenone	Via Meucci Fg.19 mapp. 896 - 898 Via del Bon	29.676,40	21
27	Impresa	Sguassero costruzioni spa	10	Recupero: Ristrutturazione Edilizia	Udine	Udine		22.828,00	51
26	Impresa	Polese spa	36	Recupero: Ristrutturazione Urbanistica + Nuova Costruzione	Pasiano di Pordenone	Pordenone	Via Roma	67.430,40	26
22	Impresa	Impresa Bozzetto sas	26	Recupero: Ristrutturazione Urbanistica	Villanova di Prata	Pordenone	Via delle Presse Via della Chiesa P.za della Repubblica	59.352,80	85
22	Impresa	Del Mistro Giacobbe	15	Recupero: Ristrutturazione Urbanistica	Maniago	Pordenone	Piazza Italia	34.242,00	103
16	Impresa	Zanchetta spa	17	Nuova Costruzione	San Vito al Tagliamento	Pordenone	Cragnullo Frazione Ligugnana	38.807,60	69

PUNTI	TIPO DI OPERATORE	NOME OPERATORE	NR. ALL. AMMESSI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COMUNE DI INTERVENTO	PROV.	LUOGO INTERVENTO	CONTRIBUTO ANNUO PER 20 ANNI	NR. RIF. DOMANDA
15	Impresa	Le Mura srl	9	Nuova Costruzione	Turriaco	Gorizia	Via Cosani pp.cc. 207/7 - 209/134	15.804,00	11
15	Impresa	Savino spa	30	Nuova Costruzione	Ronchi dei Legionari	Gorizia	Via Timavo 8 pp.cc. 2190/1	52.680,00	24
15	Impresa	Polese spa	36	Nuova Costruzione	Sacile	Pordenone	Via Cartiera Vecchia Ambito di trasferimento n°13 Fg. 14 - mapp. 270- 1689-107-1705-1688	82.180,80	28
15	Impresa	C.E.A.F. srl	28	Nuova Costruzione	San Quirino	Pordenone	Via Beorchia	63.918,40	48
15	Impresa	Valdage spa	48	Nuova Costruzione	Reana del Rojale	Udine	Via Centrale	109.574,40	63
14	Impresa	F.lli Roppa srl	9	Nuova Costruzione	Gonars	Udine	S.P. 38 del Cornappo Corno, Bellini, Toppo Wassermann F. 14 mappale 390-466	15.804,00	36
14	Impresa	C.E.A.F. srl	48	Nuova Costruzione	Fontanafredda	Pordenone	Viale Europa Unita	109.574,40	45
14	Impresa	Specogna & Figli spa	16	Nuova Costruzione	Cormons	Gorizia	Via San Daniele	28.096,00	16
14	Impresa	Immobiliare Costruzioni	15	Nuova Costruzione	San Pietro al Natissone	Udine	Via Sedia	34.242,00	17
14	Impresa	Specogna sas	39	Nuova Costruzione	Cervignano	Udine	Via Gorizia (ex Molini Variola)	68.484,00	72
14	Impresa	Rizzani de Eccher spa	6	Nuova Costruzione	Cormons	Gorizia	P.le degli Alpini	11.772,00	25
14	A.T.E.R.	A.T.E.R. Gorizia	6	Nuova Costruzione	Cormons	Pordenone	S. Giovanni di Livenza	52.504,40	82
11	Privati	Gefos srl	23	Recupero: Ristrutturazione Urbanistica	Sacile	Pordenone	S. Giovanni di Livenza	52.504,40	82
10	Impresa	Riccesi spa	40	Nuova Costruzione	Udine	Udine	Via Riccardo di Giusto	84.288,00	54
10	Impresa	Valdage spa	16	Nuova Costruzione	Gradisca d'Isonzo	Gorizia	Via Aquileia	28.096,00	59
10	Impresa	Valdage spa	36	Nuova Costruzione	Toimezzo	Udine	Via Arfside Petzals	82.180,80	65
10	Impresa	Le Mura srl	10	Nuova Costruzione	Villa Vicentina	Udine	Lottizzazione "Ai Platani" via Duca d'Aosta pp.cc. 22/13-22/1	17.560,00	14
10	Impresa	Consol Strade srl	9	Nuova Costruzione	Toimezzo	Udine	Quartiere delle Valli Comparto n° 40	20.545,20	92
9	Impresa	C.E.A.F. srl	16	Nuova Costruzione	Pordenone	Pordenone	Via Grazia Deledda	36.524,80	49
5	Impresa	Zanchetta spa	29	Nuova Costruzione	San Vito al Tagliamento	Pordenone	Via Culos	66.201,20	67
5	Impresa	F.lli Roppa srl	12	Nuova Costruzione	Cormons	Gorizia	PP. 456/117	21.072,00	35
5	Impresa	Comar Costruzioni srl	24	Nuova Costruzione	Udine	Udine	Località San Gottardo	54.787,20	87
5	Impresa	B.F. Costruzioni srl	24	Nuova Costruzione	Azzano Decimo	Pordenone	Via dello Stadio	42.144,00	88

Totale domande finanziate: n. 39

Totale alloggi ammessi: n. 823

Totale contributo annuo per 20 anni: euro 1.753.899,60

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Tabella C

«Interventi individuati e finanziati con l'articolo 80 della legge regionale 75/1982»

PUNTI	TIPO DI OPERATORE	NOME OPERATORE	NR. ALL. AMMESSI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COMUNE DI INTERVENTO	PROV.	LUOGO INTERVENTO	ANTICIPAZIONE COMPLESSIVA	NR. RIF. DOMANDA
31	Cooperativa	Coop. San Giorgio srl	16	Nuova Costruzione	Codrolopo	Udine	Via Malignani e Via G. de Paulis	1.074.230,40	20
25	Cooperativa	Coop. Levante srl	12	Nuova Costruzione	Lignano Sabbiadoro	Udine	Via Casabianca	619.748,28	9

Totale domande finanziate: n. 2

Totale alloggi ammessi: n. 28

Totale anticipazione: euro 1.693.978,68

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Tabella D

«Interventi individuati e finanziati con l'articolo 94 della legge regionale 75/1982»

PUNTI	TIPO DI OPERATORE	NOME OPERATORE	NR. ALL. AMMESSI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COMUNE DI INTERVENTO	PROV.	LUOGO INTERVENTO	ANTICIPAZIONE COMPLESSIVA	NR. RIF. DOMANDA
70	Privati	Napoli Vantore	3	Recupero	San Vito al Tagliamento	Pordenone	Via Santa Sabina	201.418,20	19
30	Impresa	Tilatti Rinaldo srl	34	Nuova Costruzione	S. Giovanni al Natisone	Udine	Via Palmarina	2.282.739,60	4
29	Impresa	Tilatti Massimo srl	22	Nuova Costruzione	Udine	Udine	Via Lajpacco	1.477.066,80	10
29	Impresa	Società Bidolfi spa	33	Nuova Costruzione	San Giovanni al Natisone	Udine	V. Antica e V. Salvo d'Acquisto	2.215.600,20	41
29	Impresa	Società Bidolfi spa	8	Nuova Costruzione	San Giovanni al Natisone	Udine	V. Antica e V. Salvo d'Acquisto	537.115,20	40
20	Impresa	Tilatti Rinaldo srl	12	Nuova Costruzione	Cividale del Friuli	Udine	Gemona 43 (fg. 10 mapp.li 81-174)	805.672,80	3
18	Impresa	Bidolfi Diego	34	Acquisto + recupero: ristrutturazione urbanistica	San Vito al Tagliamento	Pordenone	Lignana	2.282.739,60	38
14	Impresa	De Sabbata Costruzioni srl	6	Nuova Costruzione	Martignacco	Udine	Martignacco.	402.836,80	96
10	Impresa	Società Bidolfi spa	9	Nuova Costruzione	Tolmezzo	Udine	Quartiere delle Valli comparto n°5	604.254,60	42

Totale domande finanziate: n. 9

Totale alloggi ammessi: n. 161

Totale anticipazione: euro 10.809.443,80

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'EDILIZIA
E DEI SERVIZI TECNICI
Servizio espropriazioni

Tabella dei valori agricoli medi, espressi in euro, validi per l'anno 2002 rilevati dalle Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio.

Tabella dei valori agricoli medi, espressi in euro, validi per l'anno 2002 rilevati dalle Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio, secondo i criteri dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Reg. Provinciale agr.			Coltura più redditizia
1	UD	Ampezzo, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Villa Santina	bosco alto fusto
2	UD	Amaro, Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Ligosullo, Paluzza, Paularo, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Zuglio	bosco alto fusto
3	UD	Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Venzone	bosco alto fusto
4	UD	Malborghetto, Valbruna, Tarvisio	bosco alto fusto
5a	PN	Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio	bosco alto fusto
5b	UD	Bordano, Forgaria del Friuli, Trasaghis	prato
6	UD	Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Taipana	bosco alto fusto

7	PN	Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago (compreso il nuovo com. di Vajont), Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Travesio	seminativo
8	UD	Buia, Cassacco, Colloredo di M. Albano, Fagnagna, Majano, Moruzzo, Osoppo, Pagnacco, Ragnagna, Rive d' Arcano, S. Daniele del Friuli, Treppo Grande, Tricesimo	seminativo arborato
9	UD	Artegna, Attimis, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Montenars, Nimis, Prepotto, S. Pietro al Natisone, Tarcento, Torreano	vigneto D.O.C.
10	PN	Azzano Decimo, Brugnera, Chions, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravidomini, Roveredo in Piano, Sacile, S. Quirino, Zoppola	vigneto
11	PN	Arzene, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, S. Giorgio della Richinvelda, S. Martino al Tagliamento, S. Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone, Vivaro	vigneto D.O.C.
12	UD	Basiliano, Camino al Tagliamento, Codroipo, Coseano, Dignano, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, S. Vito di Fagnagna, Sedegliano	seminativo arborato
13	UD	Bicinicco, Buttrio, Campoformido, Manzano, Martignacco, Moimacco, Mortegliano, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Reana del Roiale, Remanzacco, S. Giovanni al Natisone, S. Maria La Longa, Tavagnacco, Trivignano Udinese, Udine	vigneto
14	UD	Bagnaria Arsa, Bertiolo, Castions di Strada, Chiopris, Viscone, Gonars, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Rivignano, Ronchis, S. Vito al Torre, Talmassons, Teor, Varmo, Visco	vigneto

15	UD	Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Carlino, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Ruda, S. Giorgio di Nogaro, Tapogliano, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Villa Vicentina, Lignano Sabbiadoro	vigneto
16	GO	Gorizia, S. Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo	vigneto D.O.C.
17	GO	Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Sagrado, S. Lorenzo Isontino, Villesse	vigneto D.O.C.
18	GO	Fogliano-Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, S. Canzian d'Isonzo, S. Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco	vigneto D.O.C.
19	TS	Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, S. Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.	vigneto

Colture più redditizie	REGIONI AGRARIE			
	Vigneto	Vigneto D.O.C.	Vigneto D.O.C.	Vigneto D.O.C.
	15	16	17	18
1 Seminativo	22.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
2 Seminativo aborato	22.000,00	---	---	---
3 Seminativo irriguo	23.000,00	---	---	---
4 Seminativo arborato irriguo	23.000,00	---	---	---
5 Prato	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6 Prato arborato	---	---	---	---
7 Prato irriguo	---	---	---	---
8 Prato a marcita	---	---	---	---
9 Vigneto	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10 Gelseto	---	---	---	---
11 Orto	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12 Pascolo	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13 Pascolo cesp.	---	---	---	---
14 Incolto produttivo	---	---	---	---
15 Bosco alto fusto	---	---	---	---
16 Bosco ceduo	5.200,00	---	---	---
17 Bosco misto	---	---	---	---
18 Frutteto	26.000,00	---	---	---
19 Bosco	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00
20 Vigneto DOC	30.000,00	55.000,00	45.000,00	40.000,00
21 Alpe	---	---	---	---
22 Pioppeto	23.000,00	---	---	---
23 Bosco spontaneo	---	---	---	---
24 Golenale incolto	2.100,00	---	---	---
25 Fiorovivaistica	27.000,00	---	---	75.000,00
26 Oliveto	---	---	---	40.000,00
27 Incolto non coltivabile	---	---	---	11.000,00
28 Incolto coltivabile	---	---	---	19.000,00

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Colloredo di Monte Albano. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 9 del 18 febbraio 2003 il Comune di Colloredo di Monte Albano ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale, modificata in seguito all'accoglimento dell'osservazione presentata e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Maniago. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato ex area Zecchin.

Con deliberazione consiliare n. 10 del 19 marzo 2003, il Comune di Maniago ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato ex area Zecchin, ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Medea. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 178 del 13 marzo 2003 il Comune di Medea ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Paluzza. Avviso di approvazione della variante n. 33 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 9 del 17 marzo 2003 il Comune di Paluzza ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991

la variante n. 33 al Piano regolatore generale, modificata in seguito al parere n. 029/2003 di data 20 febbraio 2003 del Direttore regionale della Pianificazione territoriale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 59 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 25 del 10 marzo 2003 il Comune di Pordenone ha adottato la variante n. 59 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 59 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Rive d'Arcano. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona D2-P.I.P.

Con deliberazione consiliare n. 17 del 27 marzo 2003, il Comune di Rive d'Arcano ha respinto le osservazioni/opposizioni presentate alla variante n. 1 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona D2 - P.I.P., ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sacile. Avviso di approvazione della variante al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Zona O».

Con deliberazione consiliare n. 7 del 25 febbraio 2003, il Comune di Sacile non ha accolto l'osservazione presentata alla variante del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Zona O», ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sacile. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica «ex magazzini comunali di via Amalteo».

Con deliberazione consiliare n. 8 del 25 febbraio 2003, il Comune di Sacile ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica «Ex magazzini comunali di via Amalteo», ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tavagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 93 del 2 dicembre 2002 il Comune di Tavagnacco ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale, sentito il parere del Direttore regionale alla Pianificazione territoriale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA n. 102 del 15 marzo 2002 - Reg. Ord. 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 81, commi 1 e 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica) e successive modifiche ed integrazioni, promosso dal Tribunale di Pordenone nel procedimento penale a carico di Manente Gianfranco.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo Chieppa	Presidente
- Gustavo Zagrebelsky	Giudice
- Valerio Onida	Giudice
- Carlo Mezzanotte	Giudice
- Fernanda Contri	Giudice
- Guido Neppi Modona	Giudice
- Piero Alberto Capotosti	Giudice
- Annibale Marini	Giudice
- Franco Bile	Giudice
- Giovanni Maria Flick	Giudice
- Francesco Amirante	Giudice
- Ugo De Siervo	Giudice
- Romano Vaccarella	Giudice
- Paolo Maddalena	Giudice
- Alfio Finocchiaro	Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 81, commi 1 e 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche e integrazioni (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica), promosso con ordinanza del 15 marzo 2002 dal Tribunale di Pordenone nel procedimento penale a carico di Manente Gianfranco, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2002.

VISTO l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

UDITO nella camera di consiglio del 15 gennaio 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

RITENUTO che il Tribunale di Pordenone, con ordinanza in data 15 marzo 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 81, commi 1 e 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica) e successive modifiche ed integrazioni, deducendo la violazione degli articoli 3, primo e secondo comma, 25, 112 e 117 della Costituzione;

CHE l'ordinanza è stata pronunciata nel corso di un procedimento penale a carico di un soggetto imputato del reato di costruzione in assenza di concessione, previsto dall'articolo 20, lettera b), della legge 28 febbraio

1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) perché, in forza di autorizzazione edilizia in precario, rilasciata ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale n. 52 del 1991, aveva realizzato un manufatto destinato ad essere utilizzato come ricovero per materiale in legno;

CHE tale manufatto non era stato tempestivamente demolito allo scadere del termine di validità dell'autorizzazione, termine prorogato due volte dall'Amministrazione comunale;

CHE, ad avviso del giudice *a quo*, l'articolo 81 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia - nel prevedere che possano essere autorizzati a titolo precario gli interventi soggetti a concessione od autorizzazione edilizia, benché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili -, determinerebbe una radicale modificazione dei presupposti del reato di costruzione in assenza di concessione, con inevitabile pregiudizio per la concreta applicabilità delle sanzioni previste dalla legge penale statale;

CHE, in particolare, l'incostituzionalità della norma emergerebbe dalla prassi applicativa, dal momento che gli organi competenti comunicano la notizia di reato all'autorità giudiziaria solo dopo la scadenza del termine di validità della autorizzazione in precario (che, nel caso di più proroghe, può arrivare fino a 3 anni) con la conseguenza che, per tutto il periodo di validità di tale autorizzazione, viene ad escludersi la violazione della normativa urbanistica e dunque qualsiasi ipotesi di reato, pur essendo l'opera realizzata in assenza di concessione;

CHE la situazione descritta pregiudicherebbe fin dall'inizio la possibilità di un utile esercizio dell'azione penale in quanto spesso, già prima dell'avvio del procedimento penale, è ormai decorso il termine di prescrizione del reato (tre anni decorrenti dal giorno di ultimazione dei lavori), ovvero in quanto la notizia di reato non giunge affatto all'autorità giudiziaria allorché l'opera urbanisticamente rilevante, assentita con l'autorizzazione in precario, venga demolita entro i termini di validità dell'autorizzazione suddetta;

CHE - prosegue il Tribunale - il «diritto vivente» (meglio: la prassi applicativa) che si è formato sulla norma regionale determinerebbe l'alterazione della fattispecie penale, identificando il reato nella omessa demolizione dell'opera alla scadenza dell'autorizzazione in precario, anziché nella esecuzione di un'opera in assenza di concessione edilizia;

CHE, in definitiva, la norma censurata violerebbe la tipicità e determinatezza della fattispecie criminosa delineata dalla normativa statale, con conseguente lesione dell'articolo 25 Cost.;

CHE l'articolo 81 della legge del Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 1991, pregiudicherebbe l'utile esercizio dell'obbligatoria azione penale (articolo 112 Cost.) e contrasterebbe con l'articolo 117 della Costituzione, che al secondo comma lettera l) attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia penale;

CHE il giudice *a quo* ravvisa inoltre una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, sia in quanto identiche fattispecie concrete sarebbero assoggettate ad un trattamento sanzionatorio penale diverso a seconda della loro localizzazione geografica (nel Friuli-Venezia Giulia ovvero in altra regione), sia in quanto, pur all'interno del territorio del Friuli, la persecuzione penale di fatti analoghi verrebbe a dipendere dall'esercizio altamente discrezionale, da parte dei Comuni, del potere di rilasciare o meno l'autorizzazione in precario;

CHE infine la norma censurata contrasterebbe anche con l'articolo 3, secondo comma, Cost. introducendo una definizione di opera precaria ontologicamente incompatibile con il senso logico e giuridico stesso del concetto, come emergerebbe dal «diritto vivente consacrato nella circolare della competente Direzione Regionale interpretativa dell'articolo 81»;

CHE, in ordine alla rilevanza della questione, il Tribunale di Pordenone osserva che nel giudizio *a quo* «a condotta contestata concerne la realizzazione del manufatto in regime di autorizzazione in precario (la cui illegittimità conseguente alla censura costituzionale renderebbe *ab origine* illecita la realizzazione in difetto di valido titolo) oltre che la sua mancata demolizione alla scadenza del termine»;

CHE, aggiunge il rimettente, pur applicando il principio della non punibilità dell'imputato per condotte che assumono carattere penalmente illecito solo a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale, questa sarebbe comunque rilevante sia in relazione alla diversa formula di proscioglimento da adottare e dei relativi effetti, anche extrapenalmente, sia «ai fini di individuazione della istantaneità ovvero permanenza della violazione e del conseguente termine iniziale di prescrizione (che può risultare in concreto già maturata a seconda di questo)»;

CHE nel giudizio è intervenuta la Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile sia per la mancata prospettazione, da parte del remittente, di un'interpretazione della norma censurata conforme a Costituzione, sia sotto il profilo del difetto di rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, in quanto il reato contestato sarebbe comunque estinto per prescrizione;

CHE la difesa regionale ha inoltre eccepito l'infondatezza della censura, dal momento che la norma impugnata avrebbe ad oggetto opere che, pur se potenzialmente soggette a concessione qualora destinate ad uso permanente, in realtà in concreto non lo sono perché

destinate ad un uso temporaneo e precario, come affermato dalla giurisprudenza ormai costante;

CHE quindi appare legittima la rigorosa disciplina di un istituto, assente nella preesistente legislazione urbanistica, da parte di una Regione come il Friuli-Venezia Giulia, dotata in materia di una potestà legislativa di tipo primario;

CONSIDERATO CHE il Tribunale di Pordenone dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 81, commi 1 e 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica), nella parte in cui prevede che interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, anche se difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze improrogabili e transitorie, possono essere autorizzati a titolo precario per un periodo di validità di un anno, prorogabile per due volte;

CHE dall'ordinanza di remissione emerge che nel giudizio *a quo* l'imputato è chiamato a rispondere per il reato di costruzione in assenza di concessione per aver realizzato un manufatto in forza di autorizzazione in precario rilasciata ai sensi dell'articolo 81, manufatto che non veniva tempestivamente demolito alla scadenza del termine di validità della autorizzazione stessa;

CHE il mittente non ha chiarito le ragioni che a suo avviso rendono applicabile la norma censurata nel giudizio *a quo*, dal momento che non si comprende se il comportamento considerato ai fini della valutazione della responsabilità penale sia quello consistente nella realizzazione del manufatto (disciplinato dalla disposizione regionale sottoposta a questo giudizio), ovvero quello della mancata demolizione dell'opera, alla scadenza dell'autorizzazione in precario (che, al contrario, esula dall'ambito di applicazione della stessa disposizione);

CHE, conseguentemente, l'ordinanza di remissione appare carente di specifica motivazione in punto di rilevanza della questione prospettata;

VISTI gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

DICHIARA la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 81, commi 1 e 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica) e successive modifiche ed integrazioni, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 25,

112 e 117 della Costituzione, dal Tribunale di Pordenone con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

IL PRESIDENTE: Riccardo Chieppa

IL REDATTORE: Ugo De Siervo

IL CANCELLIERE: G. Di Paola

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2003.

Il Direttore della Cancelleria:
dott. G. Di Paola

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AUTORITA' PORTUALE DI
TRIESTE

Bando di gara mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di esecuzione del terzo lotto della rete di media tensione al Punto Franco Vecchio. Progetto A.P.T. n. 1471.

1. *Amministrazione aggiudicatrice:* Autorità Portuale di Trieste (A.P.T.) - Ufficio appalti e contratti - Punto Franco Vecchio - 34135 Trieste - telefono 040.6731 - fax 040.6732406 - E-mail: Info@porto.trieste.it - sito Internet: www.porto.trieste.it.

2. *a. Procedura di aggiudicazione:* pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni;

b. Contratto in forma pubblica - amministrativa.

3. *a. Luogo di esecuzione:* Punto Franco Vecchio del Porto di Trieste.

3. *b. Natura ed entità dei lavori da effettuare:* «Lavori di esecuzione del terzo lotto della rete di media tensione al Punto Franco Vecchio. Progetto A.P.T. n. 1471.»

Importo lavori a base d'appalto, al netto di I.V.A.: euro 812.081,57, di cui euro 756.560,08 per lavori a corpo ed euro 37.866,74 per lavori a misura, ivi inclusi euro 17.654,75 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

b.1 Categoria prevalente: OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua - classifica III - fino ad euro 1.032.913,00.

b.2 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c) della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Termine per il completamento dei lavori: giorni 240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5. a Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il Capitolato speciale d'appalto, la «Lista delle lavorazioni» prevista per formulare l'offerta, ed altri elaborati di progetto sono visibili presso il Servizio progetti e manutenzioni della Direzione tecnica dell'A.P.T. al Punto Franco Nuovo del Porto - Edificio 53 - previa richiesta di appuntamento ai n.ri 040.6732275, 040.6732501. Nei giorni convenuti sussisterà pure l'obbligo di visita sul posto ove si eseguiranno i lavori, possibile sino al settimo giorno antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Il funzionario tecnico dell'A.P.T. a disposizione delle Ditte interessate rilascerà un Attestato di visita che il concorrente dovrà allegare - a pena di esclusione dalla gara - agli altri documenti richiesti nel disciplinare di gara. Lo stesso funzionario tecnico dell'A.P.T., inoltre, consegnerà a ciascuna Ditta interessata la «Lista delle lavorazioni» vidimata dal Responsabile del Procedimento. Copia del disciplinare di gara e degli elaborati progettuali può essere acquistata, previa prenotazione telefonica anticipata di almeno quarantotto ore sul ritiro, presso la seguente Ditta: Eliografia centrale di Antonio Klun, via San Lazzaro, 14 - 34122 - Trieste - telefono e fax 040.631513 (orario di ritiro: ore 8.30 - 13.00 e ore 16.00 - 19.00, escluso il sabato). Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito Internet indicato al punto 1.

5.b. All'atto del ritiro degli elaborati va effettuato il pagamento in contanti.

6.a. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 16 maggio 2003 a pena di esclusione.

b. Indirizzo cui devono essere trasmesse: vedi punto 1.

c. Le offerte e le altre documentazioni richieste nel presente bando e relativo disciplinare di gara, devono essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata.

7.a. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10., oppure soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

b. Data, ora e luogo dell'apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 19 maggio 2003 - ore 9.30 nella sede dell'A.P.T. di cui al punto 1.; eventuale seconda seduta pubblica il giorno 4 giugno 2003 - ore 9.30 nella medesima sede.

8. Cauzione e garanzie richieste: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di euro 16.241,63 da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa di validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data stabilita al precedente punto 6.a., nonché dall'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

9. Finanziamento: mutuo assistito dai contributi pluriennali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - anni 1997-2000.

10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 109/1994 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d) e) ed e-bis), ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della legge 109/1994 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

11. Condizioni minime necessarie di carattere economico e tecnico per la partecipazione:

(nel caso di concorrente stabilito in Italia)

i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione europea)

i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

12. Termine di validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.

13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo

complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.b del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n. 109/1994 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

14. *Varianti*: non sono ammesse offerte in variante.

15. *Altre informazioni*:

- a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni, di cui alle leggi n. 68/1999 e 327/2000 e di cui al decreto legislativo 231/2001; sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 fino alla conclusione del periodo di emersione;
- b) si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/1994 e successive modificazioni qualora le offerte valide siano in numero pari o superiore a cinque. L'A.P.T. si riserva comunque la facoltà, qualora il numero ammesso alla gara sia inferiore a cinque, di sottoporre a verifica di congruità le eventuali offerte che manifestamente presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione;
- c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida semprechè sia ritenuta congrua e conveniente;
- d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/1994 e successive modificazioni;
- f) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/1994 e successive modificazioni;
- g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- h) i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;
- i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/1994 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11 del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di

tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3 del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;

- j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capo IV - articoli 2 e 3 - del Capitolato speciale d'appalto;
- l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.b. del presente bando;
- m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e norme collegate. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- n) l'A.P.T. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/1994 e successive modificazioni;
- o) l'A.P.T. si riserva comunque ampia libertà di procedere o meno all'aggiudicazione dell'appalto a proprio insindacabile giudizio;
- p) i dati personali dei concorrenti saranno trattati dall'A.P.T. in osservanza della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni garantendo i diritti previsti dall'articolo 13 della legge stessa;
- q) il responsabile unico del procedimento è il per. ind. Franco Palcic - telefono 040/6732417;
- r) per eventuali informazioni di carattere tecnico: telefono 040/6732275 - 040/6732501 - 040/6732417 (Servizio progetti e manutenzioni); per informazioni di carattere amministrativo: tel. 040/6732204 - 040/6732360 (Ufficio appalti e contratti).

Trieste, 10 aprile 2003

IL DIRETTORE:
dott.ssa Marina Monassi

COMUNE DI CORMÒNS

(Gorizia)

Estratto del bando di gara mediante pubblico incanto per la concessione in uso e la gestione del complesso sportivo gioco calcio del Polisportivo comunale di via Brazzano a Cormòns.

Il Comune di Cormòns, con sede in piazza XXIV Maggio n. 22, comunica che, in esecuzione alla determinazione n. 130 dell'8 aprile 2003, per il giorno 6 maggio 2003 alle ore 12.00, presso la sede comunale, è indetto pubblico incanto da esperirsi ai sensi dell'articolo 73, lettera c) e dell'articolo 76 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 per la concessione in uso e la gestione del complesso sportivo gioco calcio del Polisportivo comunale di via Brazzano a Cormòns.

L'appalto verrà aggiudicato col criterio del massimo ribasso offerto sull'importo posto a base di gara così determinato:

- per il 1° anno: euro 37.000,00, dal quale verranno sottratti gli introiti per le tariffe d'uso degli impianti;
- per il 2° anno: euro 31.000,00, dal quale verranno sottratti gli introiti per le tariffe d'uso degli impianti;
- per il 3° anno: euro 25.000,00, dal quale verranno sottratti gli introiti per le tariffe d'uso degli impianti.

Le offerte dovranno pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13.30 del giorno 5 maggio 2003.

L'oggetto della concessione, il luogo ed i tempi della stessa, sono quelli fissati nel bando di gara pubblicato all'albo pretorio e reperibile presso l'Ufficio patrimonio del Comune di Cormòns.

Per eventuali chiarimenti in merito alla concessione è possibile contattare il Responsabile del servizio patrimonio (telefono 0481/637141) dal lunedì al sabato - dalle ore 10.30 alle ore 13.00.

Cormòns, 8 aprile 2003

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PATRIMONIO:
p.i. Renzo Verzegnassi

COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO

(Udine)

Estratto del bando di gara mediante asta pubblica per la copertura assicurativa incendio ed eventi complementari.

Si rende noto che nel Comune di Lignano Sabbiadoro, viale Europa, 26, - telefono 0431/409204 e fax

0431/409132 - il giorno 13 maggio 2003 alle ore 10.00 avrà luogo un'asta pubblica con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) - decreto legislativo 157/1995 per l'aggiudicazione della copertura assicurativa del rischio incendio ed eventi complementari.

Durata dal 30 giugno 2003 al 30 giugno 2004.

Base d'asta: euro 30.000,00.

Le offerte dovranno pervenire al protocollo del Comune di Lignano Sabbiadoro entro le ore 12.30 del giorno 12 maggio 2003.

Per notizie più dettagliate e complete si rinvia all'apposito bando di gara affisso all'Albo pretorio del Comune e reperibile sul sito Internet: www.lignano.org.

Per ogni altra informazione e per richiedere copia della documentazione di gara rivolgersi al Comune di Lignano Sabbiadoro - Sezione finanziaria (telefono 0431/409204 e fax 0431/409132), o alla Società AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers - broker assicurativo del Comune, filiale di Udine, via V. Veneto 25 - 33100 Udine, tel. 0432/502444 - fax 0432/506017.

Lignano Sabbiadoro, 2 aprile 2003

IL CAPO SEZIONE FINANZIARIA:

dott.ssa Cristina Serano

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA

VALLE-DOLINA

(Trieste)

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento dell'incarico per la redazione del piano regolatore cimiteriale per le Frazioni di Bagnoli della Rosandra-Boljunec e Dolina.

Si rende noto che il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina indice per il giorno 14 maggio 2003 alle ore 12.00 un pubblico incanto per l'affidamento dell'incarico per la redazione del piano regolatore cimiteriale per le Frazioni di Bagnoli della Rosandra-Boljunec e Dolina, per un importo a base di gara di euro 10.785,00 I.V.A. e oneri previdenziali esclusi.

Per il ritiro dei relativi bando di gara e capitolato d'oneri gli interessati potranno consultare il sito www.sandorligo-dolina.it sul quale verrà pubblicato anche l'avviso di aggiudicazione ad ogni effetto di legge, oppure rivolgersi all'Ufficio appalti e contratti (tel. 040/8329249, ore 12.00 - 14.00 - fax: 040/228874, E-mail: appalti-zakupi@com-san-dorligo-della-Valle.regione.fvg.it).

Dolina, 14 aprile 2003

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
APPALTI E CONTRATTI:
dott. Mitja Ozbič

Obvestilo o dražbi javno dražbo za dodelitev naloga za izdelavo pokopališkega regulacijskega načrta vasi Boljunec in Dolina.

Občina Dolina razpisuje dne 14.5.2003 ob 12.00 javno dražbo za dodelitev naloga za izdelavo pokopališkega regulacijskega načrta vasi Boljunec in Dolina za izklicno ceno euro 10.785,00 - brez D.D.V. in pokojninskih doklad.

Zainteressirani si lahko razpis in posebni dražbeni pravilnik presnamejo s spletne strani www.sandorligo-dolina.it na kateri bo objavljeno tudi obvestilo o dodelitvi z vsemi pravnimi učinki, oz. ju lahko dvignejo v občinskem tajništvu in se za vse nadaljne informacije obrnejo do Urada za zakupe in pogodbe (tel. 040/8329249, 12.00 - 14.00 - fax: 040/228874, E-mail: appalti-zakupi@com-san-dorligo-della-Valle.regione.fvg.it).

Dolina, 14.4.2003

NAČELNIK URADA
ZA ZAKUPE IN POGODBE:
dr. Mitja Ozbič

ISTITUTO TRIESTINO PER INTERVENTI
SOCIALI - I.T.I.S.
TRIESTE

Avviso di gara esperita per la fornitura di mobilio per l'ala ovest della Pia Casa.

1. *Ente appaltante:* Istituto Triestino per Interventi Sociali, via G. Pascoli n. 31, 34129 Trieste (Italia), telefono n. 040/3736210.

2. *Procedura di aggiudicazione:* pubblico incanto ex articolo 1, par. 1, lettera d) e f) della direttiva 93/36/CEE del 14 giugno 1993 e direttiva 97/52/CEE del 13 ottobre 1997, ex articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358/1992 così come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402.

3. *Data di aggiudicazione:* 17 marzo 2003.

4. *Offerte ricevute:* n. 3 - *offerte ammesse:* n. 3.

5. *Impresa aggiudicataria:* CIT S.r.l. - via Trevisan n. 24 - Vigonza (Padova).

6. Fornitura mobilio per l'ala ovest della Pia Casa - CPV 36133000-2, 36131000-8 e 36134000-9.

7. *Valore dell'offerta:* euro 499.661,26.

8. *Data di pubblicazione del bando di gara:* G.U.C.E. n. S196 del 9 ottobre 2002.

9. *Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.:* 2 aprile 2003.

Trieste, 2 aprile 2003

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Fabio Bonetta

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Provveditorato regionale alle opere pubbliche
per il Friuli-Venezia Giulia
TRIESTE

Bando di gara mediante licitazione privata per l'appalto dei lavori di costruzione della nuova palazzina e servizi della caserma dei carabinieri di Tarvisio (Udine).

1. *Stazione appaltante:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli Venezia Giulia - Trieste, via del Teatro Romano n. 17 34121 Trieste - tel.: 0406720292 - fax: 040631400 - sito internet: <http://www.regione.fvg.it/frame-appalti.htm>

2. *Procedura di gara:* licitazione privata ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni.

3. *Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:*

3.1. *luogo di esecuzione:* Tarvisio (Udine);

3.2. *descrizione:* lavori di costruzione della nuova palazzina e servizi della caserma dei carabinieri di Tarvisio (Udine);

3.3. *importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza):* euro 934.077,93 (euro novecento trentaquattromilasettantasette/93), di cui euro 897.151,26 (ottocento novantasettemilacentocinquante/26) per lavori a base d'asta ed euro 36.926,67 (euro trentaseimilanovecentoventisei/67), per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; i lavori sono così composti: a corpo euro 151.287,75 (centocinquantomila duecentottantasette/75) e a misura euro 745.865,52 (settecentoquarantacinquemilaottocentosessantatre/52), categoria prevalente OG1 (edifici civili ed industriali); classifica III (fino ad euro 1.032.913).;

3.4 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: euro 36.926,67 (euro trentaseimila novecentoventisei/67);

3.5 lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazione	Categoria	Importo (euro)
Edifici civili ed industriali	OG 1	647.632,92
finiture mater. metal. lignei	OS 6	149.644,92
impianti tecnologici	OG11	99.873,43

3.6 le seguenti categorie sono subappaltabili:

OG1 edifici civili industriali - Class. III (fino al 30%); le lavorazioni relative alla categoria: OS6 finiture in materiali lignei sono interamente subappaltabili anche ad imprese prive di attestazione SOA oppure possono essere eseguite direttamente dall'impresa aggiudicataria ancorchè priva di attestazione; la categoria OG 11 impianti tecnologici potrà essere eseguita dall'impresa aggiudicataria purchè la stessa sia in possesso di adeguata attestazione SOA, nonchè sia iscritta alla Camera di commercio con abilitazione a rilasciare la prevista certificazione di conformità alla regola dell'arte, degli impianti realizzati ai sensi della legge 46/1990. In caso contrario la suddetta categoria è interamente subappaltabile soltanto ad impresa in possesso delle attestazioni di cui sopra. In tal caso è fatto obbligo all'impresa qualificata nella categoria prevalente, a pena di esclusione, di indicare al momento dell'offerta la volontà di procedere al suo subappalto;

3.7 modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, 21, comma 1, lettera c), della legge 109/1994 e successive modifiche.

4. Termine di esecuzione: giorni 420 (quattrocentoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

5. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 109/1994 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e ed e-bis, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della legge 109/1994 e successive modificazioni, nonchè concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

6. Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale o mediante corso particolare, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo di cui al punto 1. del presente bando e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13 del giorno 5

maggio 2003. Sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del mittente nonché la dicitura «Richiesta di invito alla licitazione privata per l'appalto dei lavori di costruzione della nuova palazzina e servizi della Caserma dei Carabinieri di Tarvisio (Udine)». La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l'indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita I.V.A., il numero del telefono e del fax. In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l'atto costitutivo del consorzio; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione:

- 1) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità,
 - a) dichiara: che l'impresa è iscritta all'Ufficio del registro delle imprese presso la Camera di commercio, (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza), con indicazione del numero di iscrizione, del codice attività, della data di iscrizione, della durata della ditta/data termine della forma giuridica, ed indicazioni dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) e che la stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo ed inoltre non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
 - b) dichiara: che l'impresa non si trova in alcuna delle situazioni che comportano l'esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g), e h) del D.P.R. n. 554/1999 così come sostituito dal D.P.R. 412/2000;
 - c) dichiara: che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata sostituita la figura del titolare, o del socio, o del-

l'amministratore munito dei poteri di rappresentanza nè del direttore tecnico; ovvero nel caso in cui tali figure siano state sostituite, che nei confronti delle stesse non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del CPP per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; ovvero, ancora, qualora per i soggetti cessati dalla carica sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui sopra, il legale rappresentante dell'impresa concorrente dovrà attestare l'avvenuta adozione di atti o misure di completa dissociazione dell'impresa stessa dalla condotta dei soggetti stessi, penalmente sanzionata;

d) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i., facoltà che a termini dell'articolo comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, preclude all'impresa la partecipazione alle gare d'appalto fino alla conclusione del periodo di emersione.

e) dichiara

(nel caso di imprese stabilite in Italia)

di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione per categorie ed importi adeguati all'appalto da aggiudicare, la quale documenti anche la presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale;

oppure

dichiara di aver stipulato con una SOA autorizzata un contratto per il rilascio dell'attestazione di qualificazione per categorie ed importi adeguati ai lavori da assumere, e che documenti la presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale;

(nel caso di imprese stabilite in altri stati aderenti all'Unione europea)

di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, nonché di essere in possesso di una cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo a base di gara di propria spettanza.

2) Dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà a firma del titolare e direttore tecnico se Impresa individuale, da ciascun socio e direttore tecnico in

caso di s.n.c.; da tutti i soci accomandatari e direttori tecnici in caso di s.a.s. e da tutti gli amministratori muniti di legale rappresentanza e direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società, in cui i singoli interessati, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 15/1968 e s.m.i., dichiarino, ai sensi dell'articolo 75 lettera b) del D.P.R. 554/1999, come introdotto dal D.P.R. 412/2000, l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 1423 del 27 dicembre 1956, e che ai sensi dell'articolo 75 lettera c) del D.P.R. 554/1999, come introdotto dal D.P.R. 412/2000, nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P. per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale.

La dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il G.E.I.E. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Le domande e le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli che potranno essere richiesti all'Ufficio Contratti della stazione appaltante all'indirizzo di cui al punto 1. del presente bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

La domanda, a pena di esclusione, deve contenere quanto previsto nei punti 1 e 2 del presente paragrafo.

7. Termine di spedizione degli inviti: l'invito a presentare offerta contenente le norme per la partecipazione alla gara e per l'aggiudicazione dell'appalto è inviato ai concorrenti prequalificati entro giorni 180 dalla data del presente bando.

8. Cauzione: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto di cui al punto 3.3. costituita unicamente, a pena di esclusione:

da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; in caso di polizza fideiussoria assicurativa o polizza rilasciata da intermediario finanziario dovrà essere autenticata la firma del-

l'agente assicuratore, o dell'intermediario finanziario anche ai sensi del D.P.R. 445/2000;

- b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino al certificato di collaudo.

9. *Finanziamento*: fondi del Ministero delle infrastrutture e trasporti, capitolo 7341.

10. *Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione*:

(nel caso di concorrente stabilito in Italia)

i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere adeguata attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, la quale documenti anche la presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale.

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione europea)

i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché possedere una cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo dei lavori a base di gara.

11. *Criterio di aggiudicazione*: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge 109/1994 e successive modificazioni; l'offerta prezzi unitari deve essere compilata secondo le norme e con le modalità previste nella lettera d'invito; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando.

12. *Varianti*: non sono ammesse offerte in variante.

13. *Altre informazioni*:

- a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/1999;

- b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/1994 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
- c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, semprechè sia ritenuta congrua e conveniente;
- d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- e) l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- f) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/1994 e successive modificazioni nonché la polizza di cui all'articolo 30, comma 3, della medesima legge e all'articolo 103 del D.P.R. 554/1999 per una somma assicurata pari a 500.000 euro;
- g) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/1994 e successive modificazioni;
- h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- i) i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;
- j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/1994 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 10. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
- k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'articolo 4.14 del capitolato speciale d'appalto;
- m) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le

modalità previste dall'articolo 4.14 del capitolato speciale d'appalto;

- n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
- o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
- p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/1994 e successive modificazioni;
- q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell'articolo 32 della legge 109/1994 e successive modificazioni;
- r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- s) responsabile del procedimento: dott. ing. Enea Giuliani via della Prefettura n. 10 - Udine - telefono 0432/501497.

Trieste, lì 10 aprile 2003

IL CAPO UFFICIO CONTRATTI:
dott. Rita Fagone

COMUNE DI AVIANO
(Pordenone)

Avviso di pubblicazione e di deposito del progetto del Piano per gli insediamenti produttivi denominato «P.I.P. 2».

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e sue successive modificazioni ed integrazioni

RENDE NOTO

Che gli atti del Piano per gli insediamenti produttivi denominato «P.I.P. 2» adottati ai sensi di legge con deliberazione del Consiglio comunale nr. 12 del giorno 28 febbraio 2003 (esecutiva) saranno depositati in libera visione al pubblico nel palazzo comunale presso l'Ufficio urbanistica - edilizia privata - ambiente per trenta giorni effettivi consecutivi a far tempo dal 23 aprile 2003 fino al 10 giugno 2003 compreso, durante il normale orario d'ufficio.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al predetto Piano per gli insediamenti produttivi denominato «P.I.P. 2», nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano stesso possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Dalla Residenza Municipale, addì 8 aprile 2003

IL SINDACO:
(firma illeggibile)

COMUNE DI FRISANCO
(Pordenone)

Classificazione di strutture ricettive.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIGILANZA E COMMERCIO

RENDE NOTO

Che con propria determinazione n. 49 del 21 marzo 2003, esecutiva in data 21 marzo 2003, in esecuzione della legge regionale 02/2002, sono state classificate le sotto elencate strutture ricettive con il numero di stelle o per la categoria a fianco di ciascuna elencate:

- 1) Albergo alle Alpi - via Roma - 1 stella
- 2) Albergo Monte Raut - località Crociera 1 - 1 stella.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Gino Vallerugo

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Modifica all'articolo 34 dello Statuto.

Con delibera consiliare n. 55 del 28 novembre 2002, divenuta esecutiva per compiuta pubblicazione ai sensi articolo 30, legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è stata approvata la seguente modifica allo Statuto comunale:

- l'art. 34 «Prerogative e funzioni del Difensore civico» comma 7, il secondo periodo viene così riformulato:

«Al Difensore civico viene corrisposta una indennità di funzione pari a quella di Assessore comunale».

Grado, 1 aprile 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
rag. Ferruccio Tognon

Riclassificazione di strutture ricettive alberghiere ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2.

SI RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 2002/284 del 3 aprile 2003 si è provveduto a riclassificare come segue le strutture ricettive sottoindicate per il quinquennio 2003-2007.

Denominazione: «Antares»
ubicazione struttura ricettiva: via delle Scuole n. 4
titolare: Blason Rolando
classe assegnata: 3 (tre) stelle
capacità ricettiva: 19 camere, 36 posti letto, 19 bagni completi

Denominazione: «Euro Meublé»
ubicazione struttura ricettiva: via Manzoni n. 26
titolare: Comar Corrado
classe assegnata: 2 (due) stelle
capacità ricettiva: 11 camere, 23 posti letto, 11 bagni completi

Denominazione: «Orchidea Meublé»
ubicazione struttura ricettiva: via Carducci n. 17
titolare: Stocco Gigliana
classe assegnata: 2 (due) stelle
capacità ricettiva: 12 camere, 24 posti letto, 12 bagni completi

Denominazione: «Serena Meublé»
ubicazione struttura ricettiva: riva S. Andrea n. 31
titolare: Bosio Paolo, legale rappresentante della S.a.s. «Serena»
classe assegnata: 3 (tre) stelle
capacità ricettiva: 12 camere, 24 posti letto, 12 bagni completi

Denominazione: «Al Sole Meublé»
ubicazione struttura ricettiva: viale del Sole n. 31
titolare: Lugnan Giovanni, amministratore unico della S.r.l. «Sole & Mare»
classe assegnata: 1 (una) stella

capacità ricettiva: 9 camere, 21 posti letto, 9 bagni completi

Denominazione: «Villa ai Fiori Meublé»
ubicazione struttura ricettiva: via Papini n. 4
titolare: Facchinetti Elvio
classe assegnata: 1 (una) stella
capacità ricettiva: 16 camere, 32 posti letto, 16 bagni completi

Denominazione: «Villa Marin Meublé»
ubicazione struttura ricettiva: via dei Provveditori n. 20
titolare: Marin Pietro, socio accomandatario della S.a.s. «Villa Marin»
classe assegnata: 1 (una) stella
capacità ricettiva: 21 camere, 33 posti letto, 21 bagni completi.

Grado, 7 aprile 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Mauro Tognon

COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO
(Pordenone)

Classificazione di strutture ricettive.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIGILANZA E COMMERCIO

RENDE NOTO

Che con propria determinazione n. 52 del 21 marzo 2003 esecutiva in data 21 marzo 2003, in esecuzione della legge regionale 2/2002, sono state classificate le sotto elencate strutture ricettive con il numero di stelle o per la categoria a fianco di ciascuna elencate:

- Campeggio Valtramontina - Località Sottoriva - 2 stelle
- Albergo da Febo - Località Pecol di Selva - 1 stella
- Albergo Antica Corte - piazza Santa Croce 5 - 1 stella.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Gino Vallerugo

DIREZIONE PROVINCIALE DEI
SERVIZI TECNICI
PORDENONE

Avvisi di concessioni di derivazioni d'acque a ditte diverse.

Con decreto del Direttore regionale dell'ambiente:

1) n. AMB/213/PN/IPD/865 del 18 febbraio 2003, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 167 di rep. del 20 dicembre 2002, è stato concesso al Comune di Andreis il diritto di derivare mod. max 0,031 d'acqua, dalle sorgenti Tamaries, Chiavruì, Picalat, da due polle affioranti in sponda dx del Torrente Ledron e dalla falda di subalveo posta in confluenza dei Rii Turion e Piciaches in Comune di Andreis, per il consumo umano, fino al 31 dicembre 2010. (IPD/882-883-884)

2) n. AMB/206/PN/IPD/587 del 18 febbraio 2003, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 110 di rep. del 10 marzo 1999, è stato concesso alla ditta Sangalli Vetro S.p.A., il diritto di derivare mod. max 0,05 d'acqua, dalla falda sotterranea, mediante n. 1 pozzo in Comune di S. Vito al Tagliamento, per uso industriale, fino al 20 novembre 2020. (IPD/848)

3) n. AMB/215/PN/IPD/934 del 18 febbraio 2003, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 131 di rep. del 15 ottobre 1999, è stato concesso alla ditta Brevet Meteco S.p.A., il diritto di derivare mod. 0,11 d'acqua, dalla falda sotterranea, mediante n. 1 pozzo in Comune di Spilimbergo, per uso igienico ed assimilati, fino al 30 aprile 2008. (IPD/452)

4) n. AMB/209/PN/IPD/557 del 18 febbraio 2003, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 70 di rep. del 15 aprile 1997, è stato concesso alla ditta Bo Frost Italia S.p.A. il diritto di derivare mod. 0,15 d'acqua dalla falda sotterranea, mediante n. 1 pozzo in Comune di S. Vito al Tagliamento, fino al 28 febbraio 2020. (IPD/801)

Pordenone, 4 aprile 2003

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

DIREZIONE PROVINCIALE DEI
SERVIZI TECNICI
UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreti del Direttore regionale dell'ambiente n.:

- AMB/1073/UD/IPD/1387 emesso il 20 novembre 2002, è stato concesso fino a tutto il 31 luglio 2021 alla Aspiag Service S.r.l., il diritto di continuare a derivare moduli 0,15 di acqua di falda, in Comune di Palmanova, foglio 14, mappale 2, ad uso dell'impianto di climatizzazione di un'attività commerciale;

- AMB/1355/UD/IPD/292 emesso il 23 dicembre 2002 è stato concesso a tutto il 9 febbraio 2030 al Comune di Tarvisio, il rinnovo a derivare dalla sorgente «Caserma di Finanza» tributaria del rio Bartolo in località Rutte di Camporosso, massimi moduli 0,13 d'acqua, per uso potabile a servizio del civico acquedotto del capoluogo;

- AMB/70/UD/845 emesso il 22 gennaio 2003, è stato concesso fino a tutto il 19 settembre 2003 alla ditta Virgili Ezio, il diritto di continuare a derivare moduli 0,70 d'acqua, dalla roggia Platische o del Molino di Sterpo, in Comune di Bertiole al foglio 24, mappali 190-194, ad uso ittiogenico;

- AMB/1269/UD/IPD/767 emesso il 6 dicembre 2002, è stato concesso fino a tutto il 5 dicembre 2005 alla ditta Furian Francesco, il diritto di derivare dal torrente Sualt tributario del fiume Fella in Comune di Pontebba, moduli medi 0,7148 d'acqua, atti a produrre una potenza nominale di kW 114,23, ad uso idroelettrico;

- AMB/1356/UD/IPD/354 emesso il 23 dicembre 2002, è stato concesso fino a tutto il 31 maggio 2023 al Comune di Tarvisio, il rinnovo a derivare dalla sorgente Aibl 1ª, Franwald e Forno Vecchio, complessivi moduli 0,21 d'acqua, per uso potabile del civico acquedotto di Cave del Predil;

- AMB/297/UD/IPD/563 emesso il 5 marzo 2003, la ditta Todone Ivo è subentrata fino a tutto il 30 giugno 2014, nei diritti della derivazione di moduli 0,22 d'acqua di falda, in Comune di S. Giovanni al Natisone al foglio 4, mappale 282, per uso irriguo;

- AMB/1354/UD/IPD/1496 emesso il 23 dicembre 2002 è stato concesso a tutto il 31 marzo 2019 alla Azienda Floricola Vrech Valentino, il diritto di continuare a derivare moduli 0,076 d'acqua di falda, in Comune di Cervignano del Friuli, al foglio 4-7/8, particella 767/1, per uso irriguo;

- AMB/1074/UD/IPD/3027 emesso il 20 novembre 2002 è stato concesso a tutto il 19 novembre 2009, alla azienda agricola «Lorenzo e Marta di Gosso Fabrice», il diritto di continuare a derivare moduli 0,0416 d'acqua di falda, in Comune di Manzano, foglio 17, mappale 86, per uso irriguo;

- AMB/1270/UD/IPD/1038 emesso il 6 dicembre 2002 è stato concesso a tutto il 26 marzo 2022, al Comune di Buia, il diritto di continuare a derivare moduli 0,003 d'acqua mediante captazione dal torrente Cormor in corrispondenza del terreno distinto in mappa del

Comune di Buia, al foglio 11, mappale 117, per irrigazione dei campi sportivi;

- AMB/1268/UD/IPD/1122 emesso il 6 dicembre 2002 è stato concesso a tutto il 15 marzo 2020 alla ditta Pagnacco Franco, il diritto di continuare a derivare moduli 0,08 di acqua di falda in Comune di Moruzzo, foglio 18, mappale 137, per uso irriguo;

- AMB/1075/UD/1571 emesso il 20 novembre 2002 è stato concesso a tutto il 10 giugno 2026 alla ditta Tosoratti Arrigo il diritto di continuare a derivare moduli 0,28 d'acqua di falda in Comune di Santa Maria La Longa, foglio 17, mappale 92, per uso irriguo;

- AMB/128/UD/IPD/507 emesso il 10 febbraio 2003, l'Azienda agricola Castenetti Pietro, Rino, Dino è subentrata fino a tutto il 17 gennaio 2007, nei diritti della derivazione di moduli 0,60 d'acqua di falda, in Comune di Basiliano, foglio 46, mappale 201, per uso irriguo;

- AMB/130/UD/IPD/1660 emesso il 10 febbraio 2003 è stato concesso a tutto il 31 dicembre 2007 alla ditta De Biasio Stefano, il diritto a continuare a derivare moduli 0,24 d'acqua di falda, in Comune di Castions di Strada, foglio 13, mappale 81, per uso irriguo;

- AMB/205/UD/IPD/1578 emesso il 18 febbraio 2003 è stato concesso fino a tutto il 15 aprile 2027 alla ditta Arilotta Vincenzo, il diritto di continuare a derivare moduli 0,0916 d'acqua di falda, in Comune di Fiumicello, foglio 27, mappale 1402/2, per uso irriguo;

- AMB/210/UD/IPD/1062 emesso il 18 febbraio 2003 è stato concesso fino a tutto il 29 gennaio 2020 alla ditta Plenizio Gianluca, il diritto di continuare a derivare moduli 0,012 d'acqua di falda, in Comune di Pavia di Udine, foglio 28, mappale 595, per uso irriguo;

- AMB/131/UD/IPD/1085 emesso il 10 febbraio 2003 è stato concesso fino a tutto il 21 luglio 2019 alla Azienda Agricola Adami Enrico, il diritto di continuare a derivare moduli 0,20 d'acqua di falda, in Comune di Udine, foglio 65, mappale 1302 (ex n. 131), per uso irriguo.

Udine, 4 aprile 2003

IL DIRETTORE PROVINCIALE:

dott. ing. Diego De Caneva

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto dirigenziale 31 marzo 2003, n. 9033. (Estratto). Revoca dell'autorizzazione alla ditta Endesa Italia S.r.l. di Monfalcone.

IL DIRIGENTE

(omissis)

Art. 1

L'autorizzazione provinciale decreto prot. 10120 del 10 aprile 2001, per le ragioni spiegate in premessa, è revocata con effetto immediato.

IL DIRIGENTE:

ing. Flavio Gabrielcig

(omissis)

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale 27 marzo 2003, n. 62. Comune di Pasiano di Pordenone. Discarica di 1ª cat. in località Parussa: approvazione variante non sostanziale relativa al recupero del biogas. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/1962 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, di attuazione della Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

PREMESSO che il Comune di Pasiano di Pordenone è titolare di una discarica di 1^a cat. per rifiuti urbani, sita in località «Parussa»;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi relativi alla suddetta discarica:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 57 del 27 agosto 1992 di approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione e gestione della discarica;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 6 del 25 gennaio 1993 di nomina della Commissione di collaudo per la costruzione della discarica;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 86 del 29 ottobre 1993 di approvazione del progetto di variante per la realizzazione della discarica in due lotti;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 205 del 28 ottobre 1996 di estensione del bacino di conferimento dei rifiuti alla Provincia di Pordenone;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 168 del 19 settembre 1997 di approvazione del progetto di variante per la modifica della impermeabilizzazione e autorizzazione alla costruzione e gestione della discarica;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 205 del 28 ottobre 1996 di estensione temporanea del bacino di conferimento dei rifiuti alla Provincia di Udine, con determinazione delle relative quantità;
- determinazione dirigenziale num. reg. gen. 1998/966 esecutiva il 13 agosto 1998 di aumento dei quantitativi dei rifiuti di provenienza extra provinciale;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 263 dell'8 giugno 1999 di approvazione del progetto di variante per l'aumento della potenzialità;
- determinazione dirigenziale num. reg. gen. 1999/1376 esecutiva il 9 luglio 1999 di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio con scadenza al 9 luglio 2004;
- determinazione dirigenziale num. reg. gen. 1999/1512 esecutiva il 4 agosto 1999 di integrazione della soprarichiamata autorizzazione n. 1999/1376;
- determinazione dirigenziale num. reg. gen. 1999/1682 esecutiva il 6 settembre 1999 di estensione temporanea del bacino per i rifiuti provenienti dalla Ditta Praedium Ecologica S.r.l. di Pradamano;
- determinazione dirigenziale num. reg. gen. 1999/2096 esecutiva il 12 novembre 1999 di integrazione della soprarichiamata autorizzazione n. 1999/1376;

- deliberazione della Giunta provinciale n. 120 del 17 maggio 2001 di approvazione del progetto di variante n. 2 riguardante la modifica dei tempi di sistemazione finale della discarica;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 44 del 14 febbraio 2002 di approvazione del progetto di variante n. 4 riguardante la modifica di opere di sistemazione finale della discarica;

VISTA l'istanza del Comune di Pasiano di Pordenone prot. 22340 del 6 dicembre 2002, assunta al protocollo di questo Ente al n. 52271 del 10 dicembre 2002, di approvazione del progetto relativo allo sfruttamento energetico del biogas prodotto dalla discarica;

DATO ATTO che il progetto di variante, redatto dalla Società Cofatech Servizi S.p.A. di Roma, si compone dei seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- norme di Rispetto;
- tav. 01 Rete di raccolta biogas - Layout ubicazione impianti;
- tav. 02 Planimetria ubicazione impianto;
- tav. 04 Planimetria e prospetti cabina E.N.E.L.;
- tav. 07 Layout piazzola gruppi e piastra trattamento biogas;
- tav. 08 Tipico Barra colletttrice di terra locale impianti autoproduzione;
- tav. 09 Viste indicative del modulo generatore;
- tav. 10 Schema quadro elettrico;
- tav. 11 Impianto piastra di trattamento e combustione biogas;
- tav. 12 Particolare indicativo intercettazione biogas all'interno della centrale;

DATO ATTO che presso la discarica in argomento non viene più svolta attività di smaltimento rifiuti stante che la stessa risulta esaurita ed i conferimenti di rifiuti sono terminati dal 15 gennaio 2001, come comunicato dal Comune di Pasiano di Pordenone con nota protocollo n. 732 dell'11 gennaio 2001;

DATO ATTO quindi che quanto richiesto dal Comune di Pasiano di Pordenone riguarda esclusivamente le infrastrutture per il recupero ai fini energetici del biogas prodotto dalla discarica esaurita, attualmente smaltito in torcia, e in cui l'attività di smaltimento rifiuti è terminata, e non comporta modifiche della copertura e della sistemazione finale che sono state eseguite secondo il progetto approvato;

DATO ATTO che le modifiche proposte perseguono quanto indicato nel decreto legislativo n. 36/2003, allegato 1, punto 2.5, in cui si prevede tra l'altro «Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili, devono

essere dotate di impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione ed il conseguente utilizzo energetico.»

ATTESO che quanto richiesto costituisce variante non sostanziale a norma dell'articolo 11, comma 3 bis, della legge regionale 30/1987, che viene sottoposta alla procedura di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998 in quanto il sito è soggetto a vincolo delle bellezze naturali del decreto legislativo 490/1999;

ATTESO quindi che il procedimento amministrativo per il rilascio della suddetta autorizzazione paesaggistica è definito sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998 con le procedure di cui alla nota di questa Provincia del 29 novembre 1999 protocollo 14761, conformemente a quanto indicato nella nota della Direzione regionale dell'ambiente dell'1 febbraio 1999 protocollo AMB/23724/1999, ed in particolare, senza l'obbligo di acquisizione dei pareri e diminuendo i tempi per la richiesta di integrazioni documentali;

RICHIAMATA altresì la nota del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone, protocollo n. 52828 del 13 dicembre 2002, con cui il progetto di variante è stato trasmesso anche al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A. per eventuali osservazioni;

VISTA la nota protocollo 69665 del 24 dicembre 2002 del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», con la quale comunica che non ha osservazioni da segnalare;

VISTA la nota protocollo n. 3796 del 30 dicembre 2002 del Dipartimento provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A. con cui si comunica: «... *l'impianto in questione è destinato a funzionare 24 ore su 24 è cioè quello che può essere definito "impianto a ciclo produttivo continuo". Ne consegue che ai sensi della legge 447/1995 e DMA 11 dicembre 1996 articolo 3, comma 2, il suo funzionamento deve garantire emissioni sonore tali da rispettare nelle più vicine abitazioni il criterio differenziale. Considerate le limitate informazioni presenti al riguardo nel progetto, si suggerisce che l'impianto in questione sia schermato acusticamente nei confronti della abitazioni site in via Pradolino.*»;

DATO ATTO che la Conferenza tecnica ha esaminato il progetto di variante nella seduta del 4 febbraio 2003, e sulla scorta dell'esame ha espresso parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:

- « - *devono essere rispettati i limiti di legge in materia di emissioni sonore, verificandoli strumentalmente;*
- *tra le nuove opere ed il confine di proprietà devono essere mantenute essenze arboree ed arbustive autoctone a mascheramento dell'impianto, prevedendo se necessario un contenuto spostamento della struttura;*

- *lungo i lati ciechi della cabina di ricezione e consegna E.N.E.L. devono essere messe a dimora piante rampicanti a foglia semipersistente;*
- *il colore dei container e delle strutture metalliche deve essere opaco e non riflettente;*
- *al termine del periodo di sfruttamento del biogas le strutture non più utilizzate devono essere rimosse.»;*

RITENUTO di accogliere l'istanza del Comune di Pasiano di Pordenone, visto l'esito dell'istruttoria;

DATO ATTO che l'opera è soggetta a collaudo ai sensi della vigente normativa regionale che disciplina l'attività di smaltimento rifiuti e che, per il progetto originario era stata nominata la Commissione composta da:

- ing. Carlo Carniello - Presidente,
- ing. Umberto Natalucci - Componente,
- dott. Massimo Zanin - Componente.

RITENUTO di confermare la predetta Commissione di collaudo anche per i lavori di cui al presente provvedimento;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto da parte della Giunta provinciale entro 30 giorni dal parere della Conferenza tecnica;

RITENUTO infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'opportunità di provvedere al recupero energetico del biogas;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000).

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi riportati nelle premesse, il Progetto di variante relativo allo sfruttamento energetico del biogas prodotto dalla discarica, presentato dal Comune di Pasiano di Pordenone, con istanza protocollo n. 22340 del 6 dicembre 2002.

2. Di autorizzare il Comune di Pasiano di Pordenone all'esecuzione dei lavori previsti dalla variante di cui al precedente articolo 1 con le seguenti prescrizioni:

- « - *devono essere rispettati i limiti di legge in materia di emissioni sonore, verificandoli strumentalmente;*
- *tra le nuove opere ed il confine di proprietà devono essere mantenute essenze arboree ed arbustive autoctone a mascheramento dell'impianto, prevedendo se necessario un contenuto spostamento della struttura;*

- *lungo i lati ciechi della cabina di ricezione e consegna E.N.E.L. devono essere messe a dimora piante rampicanti a foglia semipersistente;*
- *il colore dei container e delle strutture metalliche deve essere opaco e non riflettente;*
- *al termine del periodo di sfruttamento del biogas le strutture non più utilizzate devono essere rimosse.».*

3. Di stabilire che, in relazione al progetto di cui al punto 1:

- le date di inizio e di ultimazione lavori ed il nominativo del Direttore dei lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, alla A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale» e al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone;
- la comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi ed essere ultimati entro 24 dalla data di esecutività del presente provvedimento.

4. Di confermare per il collaudo delle opere del progetto di cui al punto 1. la Commissione composta da:

- ing. Carlo Carniello - Presidente,
- ing. Umberto Natalucci - Componente,
- dott. Massimo Zanin - componente.

I collaudatori non devono essere collegati professionalmente nè economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al Direttore dei lavori e all'impresa costruttrice.

5. Di stabilire che il collaudo in corso d'opera, a norma dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987, riguarderà la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi e l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto e relative prescrizioni come sopra approvate.

Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

6. Di stabilire che il Comune di Pasiano di Pordenone dovrà tenere costantemente e preventivamente informata la Commissione di collaudo dell'avanzamento dei lavori, affinché quest'ultima provveda di volta in volta, a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo da trasmettere, alla Provincia di Pordenone, a cura del Comune di Pasiano di Pordenone.

7. Di stabilire che la presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.

8. Di stabilire che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni

momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

9. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

10. Di stabilire che rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

11. Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata il Comune di Pasiano di Pordenone dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. Il Comune di Pasiano di Pordenone, sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo. In tal caso il Comune di Pasiano di Pordenone dovrà eseguire gli eventuali interventi di sistemazione finale e/o recupero ambientale.

12. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

13. Di stabilire che il presente atto, corredato dal progetto di variante approvato, a norma dell'articolo 151, comma 4 del decreto legislativo 490/1999, verrà trasmesso alla Soprintendenza per i beni ambientali del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali. L'efficacia dello stesso rimarrà sospesa per il periodo previsto dall'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

14. Di stabilire che il presente provvedimento viene notificato al Comune di Pasiano di Pordenone, e trasmesso all'Azienda Servizi Sanitari n. 6, ai Servizi per lo smaltimento rifiuti della Direzione regionale dell'ambiente, al Servizio tutela del paesaggio della Direzione regionale della pianificazione ed all'A.R.P.A. - Dipartimento provinciale di Pordenone.

15. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione dirigenziale n. 82 del 14 gennaio 2003.

16. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'opportunità di provvedere al recupero energetico del biogas.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

IL PRESIDENTE:
Elio De Anna

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) in disciplina «geriatria».

Si pubblica, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 483/1997 la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) in disciplina «geriatria», approvata con deliberazione n. 172 del 12 marzo 2003:

<i>Nominativo</i>	<i>Totale</i>
1. Ferretti Elisabetta	85,100
2. Zorat Francesca	79,600
3. Lentini M. Giovanna	68,650
4. Balbi Massimiliano	67,500
5. Orsitto Giuseppe	64,800

Trieste, 3 aprile 2003

IL REFERENTE PER L'U.O. CONCORSI,
SELEZIONI, ASSUNZIONI E MOBILITA':
sig.ra Laura Pelos

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) - disciplina: medicina trasfusionale - profilo professionale: medici - ruolo: sanitario.

In esecuzione della deliberazione n. 254 del 2 aprile 2003 del Direttore generale, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di dirigente medico, disciplina: «medicina trasfusionale».

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 24, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483).

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

alla specializzazione nella disciplina a concorso è equivalente la specializzazione in una delle discipline equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso alla direzione di struttura complessa (decreto Ministero sanità 30 gennaio 1998 e successive modificazioni).

La specializzazione nella disciplina a concorso può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine (decreto Ministero sanità 30 gennaio 1998 e successive modificazioni).

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso la U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;

- c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità Sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

- c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
- d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Presentazione domanda, modalità e termini

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Si precisa che, vista la legge n. 370 di data 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

La domanda e la documentazione allegata possono essere:

- consegnate direttamente o a mezzo corriere entro l'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì al giovedì: 8-15, venerdì: 8-13, sabato: chiuso);
- spedite entro la data suddetta a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: U.O. concorsi, selezioni, assunzioni dell'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti di Trieste» - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste;
- la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.

L'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti di Trieste» declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o documenti spediti a mezzo servizio postale con modalità ordinarie o a mezzo corriere privato nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.

Nella domanda, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al presente bando gli aspiranti devono indicare:

- a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione europea o lo stato di italiano non appartenente alla Repubblica;
- c) il Comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime (adempimento limitato ai soli cittadini italiani); oppure:
 - il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza (adempimento limitato ai cittadini di uno dei Paesi dell'Unione europea e agli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- d) eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
- e) i titoli di studio posseduti (il possesso della laurea in medicina e chirurgia);
- f) il possesso della specializzazione nella disciplina a concorso, ovvero:
 - della specializzazione in una delle discipline equipollenti alla disciplina a concorso ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, ovvero:
 - della specializzazione in una delle discipline affini alla disciplina a concorso ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, ovvero:
 - il diritto all'esenzione in quanto in servizio di ruolo in qualità di dirigente medico nella disciplina a concorso presso altra U.S.L. o Azienda ospedaliera alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
- g) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi;
- h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998);

- i) i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione, dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio, ovvero:

- di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata da ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver prestato servizio come impiegato presso Pubbliche amministrazioni);
- l) i titoli che danno diritto di preferenza;
- m) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);
- n) il codice fiscale;
- o) gli ausili eventualmente necessari per sostenere le prove, quale destinataria/o della legge 104/1992, con l'indicazione della data del relativo verbale rilasciato della commissione per l'accertamento dell'handicap e dell'Azienda presso cui detta commissione è istituita.

La domanda dovrà esser datata e firmata, pena esclusione.

Se non firmata davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione, perché predisposta presso il proprio domicilio e inviata tramite servizio postale o con altra modalità, dovrà essere allegata copia, anche non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità.

Documentazione

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertifi-

cati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

In applicazione di detta norma sull'autocertificazione i candidati, in alternativa alla presentazione della documentazione potranno pertanto:

- a) autocertificare titoli quali servizi, specializzazioni, partecipazioni a convegni, docenze, tirocini, ecc. escluse le pubblicazioni (edite a stampa) per le quali dovranno essere presentate fotocopie della relativa copertina e dell'articolo. Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l'autocertificazione contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell'attività espletata che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall'Ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute conseguenze di legge o di incompletezza per cui ne deriverebbe l'impossibilità di attribuire una valutazione;
- b) richiedere, qualora si tratti di dipendenti dell'Azienda ospedaliera di Trieste, che l'Azienda stessa provveda d'ufficio alla certificazione di fatti, stati, qualità e servizi che risultano dalla documentazione in atti;
- c) richiedere, qualora non si tratti di dipendenti dell'Azienda ospedaliera di Trieste, che l'Azienda proceda d'ufficio all'acquisizione di documenti riguardanti fatti, stati e qualità ed anche certificazioni di servizio già in possesso dell'Azienda stessa;
- d) in questo caso il candidato dovrà specificare con esattezza la procedura cui tali documenti si riferiscono ed in cui tali documenti si trovano e l'Azienda non risponderà nel caso che la documentazione cui viene fatto riferimento non sia giacente in quanto già ritirata o restituita d'ufficio o la procedura sia stata indicata erroneamente;
- e) richiedere che l'Amministrazione acquisisca d'ufficio fatti, stati, qualità e servizi che sono già in possesso di altre amministrazioni. E' chiaro che in questa ultima ipotesi questa Azienda non risponde della errata compilazione dei certificati da parte dell'Amministrazione competente, né del mancato o ritardato invio della documentazione richiesta, rimanendo comunque a carico dell'interessato l'onere di fornire tutte le notizie necessarie per rendere attuabile tale adempimento;
- f) dichiarare la conformità all'originale di copie di pubblicazioni o di documenti eventualmente allegati non autenticati.

La documentazione presentata non autocertificata dovrà essere rilasciata dall'autorità amministrativa competente o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non sarà presa in considerazione.

Dovranno inoltre:

- a) allegare alla domanda un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato;
- b) allegare alla domanda un elenco in carta semplice, datato e firmato ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati;
- c) allegare alla domanda la ricevuta del versamento della tassa di euro 3,87, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda all'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti di Trieste», via Farneto 3 - 34142 - Trieste con indicazione specifica del concorso di cui trattasi.

Il pagamento della tassa potrà essere effettuato anche direttamente alla cassa dell'Azienda al 3° piano, stanza 410 (lunedì - giovedì 10-12.30/13.45-14.45 e venerdì 9.30-11.30).

La tassa di concorso non potrà in nessun caso essere rimborsata, anche nel caso di eventuale revoca del presente concorso.

Per coloro che effettuano autocertificazioni si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che nei casi più gravi il giudice può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità della del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

A tal proposito l'amministrazione effettua verifiche a campione delle autocertificazioni effettuate.

Qualora le autocertificazioni non venissero firmate davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione dovrà essere allegata copia, anche non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità personale, se non già fatto ai sensi del precedente punto in relazione alla firma della domanda.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al D.L. 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Sono escluse dal concorso le domande mancanti di firma, quelle pervenute oltre i termini prescritti dal bando (prima dell'apertura e dopo la scadenza) e quelle per le quali non è pervenuta entro i termini richiesti la regolarizzazione relativa a documenti mancanti.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

Punteggio per i titoli e per le prove d'esame

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta del punteggio minimo di 21/30.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, nella prova pratica del punteggio minimo di 21/30.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- titoli di carriera: punti 10;
- titoli accademici e di studio: punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
- curriculum formativo e professionale: punti 4.

Prove di esame

Le prove d'esame relative al presente concorso sono quelle stabilite dall'articolo 26 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e precisamente:

- *Prova scritta:* relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
- *Prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile della Commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

- *Prova orale:* sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Nell'ambito della prova orale, ai sensi dell'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 165/2001, verrà altresì accertata la conoscenza di una lingua straniera, scelta dai candidati tra inglese, francese, tedesco, in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato, nonché la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997) e a regolarizzare ai sensi di legge tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'U.O. concorsi, selezioni e assunzioni - Struttura complessa politiche del personale - via del Farneto n. 3 - Trieste, telefono 040/3995071-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Restituzione dei documenti

La documentazione presentata a corredo della domanda nel caso di assenza alle prove concorsuali, di non inserimento nella graduatoria finale o comunque trascorsi 30 giorni dalla data di esaurimento del periodo di validità della graduatoria, sarà restituita contro assegno, a carico del destinatario.

Fino a quando l'Amministrazione non procederà alla restituzione della documentazione sarà comunque possibile, ritirarla personalmente o tramite altra persona munita di apposita delega.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Marino Nicolai

All'Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti»
via del Farneto n. 3
34142 Trieste

Il/La sottoscritto/a (a);
codice fiscale

CHIEDE

Di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami a n. posti di

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di esser nato/a a il
- di risiedere a via n.;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di altro Stato dell'Unione europea)
- di essere di stato civile
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
(ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo b);
- di non aver mai riportato condanne penali - ovvero - di aver riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)
- di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di laurea)
conseguito presso
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione)
presso (Università)
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
 - di essere iscritto all'Ordine dei
 - specializzazione nella disciplina di
conseguita in data presso
e se conseguita o meno ai sensi del D.L. 257/1991
e relativa durata del corso
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate Pubbliche amministrazioni:
.....
..... (c);
- di non esser stato/a dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- di esser in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza richiamati dal presente bando di
..... (allegare documentazione probatoria);
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- di (essere o non essere) portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e pertanto informa di avere necessità nel corso dello svolgimento della prova scritta dei seguenti tempi aggiuntivi, nonché
- di scegliere quale lingua straniera, (tra quelle indicate nel bando) la cui conoscenza verrà accertata nell'ambito della prova orale, ai sensi del decreto legislativo 165/2001;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

nome e cognome:

via/piazza n.

telefono n.

c.a.p. n. città

DICHIARA INOLTRE

Che tutti i documenti e titoli presentati sono conformi agli originali ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia in carta semplice;

di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Allega alla presente oltre l'elenco dei documenti e titoli, la ricevuta della tassa concorsuale e un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Luogo e data

.....
(firma per esteso e leggibile)

Documento d'identità

TIMBRO

.....

IL FUNZIONARIO ADDETTO

.....

Qualora la presente domanda non venisse firmata davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione perché inviata tramite servizio postale o con altra modalità, dovrà essere allegata copia non autenticata di un documento d'identità personale in corso di validità.

Note

- cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;
- i cittadini italiani devono indicare il Comune di iscrizione o precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;
per i cittadini non italiani (cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o italiani non appartenenti alla Repubblica) devono indicare l'eventuale godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- indicare, per i soli rapporti quale dipendente di Pubbliche amministrazioni, l'Ente, il profilo professionale rivestito, il periodo di servizio, nonché la causa della risoluzione di ogni rapporto (ad es.: dimissioni volontarie, scadenza del termine di assunzione a tempo determinato, decadenza dal servizio, ecc.).

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste - U.O. concorsi, selezioni, assunzioni - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - via del Farneto n. 3 - Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 15.00, venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, sabato: chiuso).

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: urologia - profilo professionale: medici - ruolo: sanitario.

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di dirigente medico, disciplina: «urologia».

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 24, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Alla specializzazione nella disciplina a concorso è equivalente la specializzazione in una delle discipline equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso alla direzione di struttura complessa (decreto Ministero sanità 30 gennaio 1998 e successive modificazioni).

La specializzazione nella disciplina a concorso può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine (decreto Ministero sanità 30 gennaio 1998 e successive modificazioni).

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso la U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;

- c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

- c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
- d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Presentazione domanda, modalità e termini

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo,

il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Si precisa che, vista la legge n. 370 di data 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

La domanda e la documentazione allegata possono essere:

- consegnate direttamente o a mezzo corriere entro l'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì al giovedì: 8-15, venerdì: 8-13, sabato: chiuso);
- spedite entro la data suddetta a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: U.O. concorsi, selezioni, assunzioni dell'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti di Trieste» - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste;
- la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.

L'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti di Trieste» declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o documenti spediti a mezzo servizio postale con modalità ordinarie o a mezzo corriere privato nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.

Nella domanda, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al presente bando (allegato A) gli aspiranti devono indicare:

- a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione europea o lo stato di italiano non appartenente alla Repubblica;
- c) il Comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime (adempimento limitato ai soli cittadini italiani); oppure:
 - il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza (adempimento limitato ai cittadini di uno dei Paesi dell'Unione europea e agli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- d) eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);

- e) i titoli di studio posseduti (il possesso della laurea in medicina e chirurgia);
- f) il possesso della specializzazione nella disciplina a concorso, ovvero:
 - della specializzazione in una delle discipline equipollenti alla disciplina a concorso ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, ovvero:
 - della specializzazione in una delle discipline affini alla disciplina a concorso ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, ovvero:
 - il diritto all'esenzione in quanto in servizio di ruolo in qualità di dirigente medico nella disciplina a concorso presso altra U.S.L. o Azienda ospedaliera alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
- g) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi;
- h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998);

- i) i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione, dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio, ovvero:

- di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata da ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver prestato servizio come impiegato presso Pubbliche amministrazioni);
- l) i titoli che danno diritto di preferenza;
 - m) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);
 - n) il codice fiscale;
 - o) gli ausili eventualmente necessari per sostenere le prove, quale destinataria/o della legge 104/1992,

con l'indicazione della data del relativo verbale rilasciato della commissione per l'accertamento dell'handicap e dell'Azienda presso cui detta commissione è istituita.

La domanda dovrà esser datata e firmata, pena esclusione.

Se non firmata davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione, perché predisposta presso il proprio domicilio e inviata tramite servizio postale o con altra modalità, dovrà essere allegata copia, anche non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità.

Documentazione

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

In applicazione di detta norma sull'autocertificazione i candidati, in alternativa alla presentazione della documentazione potranno pertanto:

- a) autocertificare titoli quali servizi, specializzazioni, partecipazioni a convegni, docenze, tirocini, ecc. escluse le pubblicazioni (edite a stampa) per le quali dovranno essere presentate fotocopie della relativa copertina e dell'articolo. Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l'autocertificazione contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell'attività espletata che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall'Ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute conseguenze di legge o di incompletezza per cui ne deriverebbe l'impossibilità di attribuire una valutazione;
- b) richiedere, qualora si tratti di dipendenti dell'Azienda ospedaliera di Trieste, che l'Azienda stessa provveda d'ufficio alla certificazione di fatti, stati, qualità e servizi che risultano dalla documentazione in atti;
- c) richiedere, qualora non si tratti di dipendenti dell'Azienda ospedaliera di Trieste, che l'Azienda proceda d'ufficio all'acquisizione di documenti riguardanti fatti, stati e qualità ed anche certificazioni di servizio già in possesso dell'Azienda stessa.

In questo caso il candidato dovrà specificare con esattezza la procedura cui tali documenti si riferiscono ed in cui tali documenti si trovano e l'Azienda non risponderà nel caso che la documentazione

cui viene fatto riferimento non sia giacente in quanto già ritirata o restituita d'ufficio o la procedura sia stata indicata erroneamente;

- d) richiedere che l'Amministrazione acquisisca d'ufficio fatti, stati, qualità e servizi che sono già in possesso di altre amministrazioni. E' chiaro che in questa ultima ipotesi questa Azienda non risponde della errata compilazione dei certificati da parte dell'amministrazione competente, né del mancato o ritardato invio della documentazione richiesta, rimanendo comunque a carico dell'interessato l'onere di fornire tutte le notizie necessarie per rendere attuabile tale adempimento;
- e) dichiarare la conformità all'originale di copie di pubblicazioni o di documenti eventualmente allegati non autenticati.

La documentazione presentata non autocertificata dovrà essere rilasciata dall'autorità amministrativa competente o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non sarà presa in considerazione; e dovranno:

- a) allegare alla domanda un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato;
- b) allegare alla domanda un elenco in carta semplice, datato e firmato ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati;
- c) allegare alla domanda la ricevuta del versamento della tassa di euro 3,87, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda all'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti di Trieste», via Farneto 3 - 34142 - Trieste con indicazione specifica del concorso di cui trattasi.

Il pagamento del tassa potrà essere effettuato anche direttamente alla cassa dell'Azienda al 3° piano, stanza 25.

La tassa di concorso non potrà in nessun caso essere rimborsata, anche nel caso di eventuale revoca del presente concorso.

Per coloro che effettuano autocertificazioni si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che nei casi più gravi il giudice può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità della del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

A tal proposito l'amministrazione effettua verifiche a campione delle autocertificazioni effettuate.

Qualora le autocertificazioni non venissero firmate davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione dovrà essere allegata copia, anche non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità personale, se non già fatto ai sensi del precedente punto in relazione alla firma della domanda.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al D.L. 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Sono escluse dal concorso le domande mancanti di firma, quelle pervenute oltre i termini prescritti dal bando (prima dell'apertura e dopo la scadenza) e quelle per le quali non è pervenuta entro i termini richiesti la regolarizzazione relativa a documenti mancanti.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

Punteggio per i titoli e per le prove d'esame

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta del punteggio minimo di 21/30.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, nella prova pratica del punteggio minimo di 21/30.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- titoli di carriera: 10;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 4.

Prove di esame

Le prove d'esame relative al presente concorso sono quelle stabilite dall'articolo 26 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e precisamente:

- *Prova scritta:* relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
- *Prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile della Commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

- *Prova orale:* sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Nell'ambito della prova orale, ai sensi dell'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 165/2001, verrà altresì accertata la conoscenza di una lingua straniera, scelta dai candidati tra inglese, francese, tedesco, in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato, nonché la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997) e a regolarizzare ai sensi di legge tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'U.O. concorsi, selezioni e assunzioni - Struttura complessa politiche del personale - via del Farneto n. 3 - Trieste, telefono 040/3995071-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candi-

dati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Restituzione dei documenti

La documentazione presentata a corredo della domanda nel caso di assenza alle prove concorsuali, di non inserimento nella graduatoria finale o comunque trascorsi 30 giorni dalla data di esaurimento del periodo di validità della graduatoria, sarà restituita contro assegno, a carico del destinatario.

Fino a quando l'Amministrazione non procederà alla restituzione della documentazione sarà comunque possibile, ritrarla personalmente o tramite altra persona munita di apposita delega.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Marino Nicolai

All'Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti»
via del Farneto n. 3
34142 Trieste

Il/La sottoscritto/a (a);
codice fiscale

CHIEDE

Di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami a n. posti di

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di esser nato/a a il
- di risiedere a via n.
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di altro Stato dell'Unione europea)
- di essere di stato civile
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
(ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo b);

- di non aver mai riportato condanne penali - ovvero - di aver riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)
- di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di laurea) conseguito presso
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) presso (Università)
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
 - di essere iscritto all'Ordine dei
 - specializzazione nella disciplina di conseguita in data presso e se conseguita o meno ai sensi del D.L. 257/1991 e relativa durata del corso
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate Pubbliche amministrazioni: (c);
- di non esser stato/a dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- di esser in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza richiamati dal presente bando di (allegare documentazione probatoria);
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- di (essere o non essere) portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e pertanto informa di avere necessità nel corso dello svolgimento della prova scritta dei seguenti tempi aggiuntivi, nonché
- di scegliere quale lingua straniera, (tra quelle indicate nel bando) la cui conoscenza verrà accertata nell'ambito della prova orale, ai sensi del decreto legislativo 165/2001;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

nome e cognome:

via/piazza n.

telefono n.

c.a.p. n. città.

DICHIARA INOLTRE

Che tutti i documenti e titoli presentati sono conformi agli originali ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia in carta semplice;

di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Allega alla presente oltre l'elenco dei documenti e titoli, la ricevuta della tassa concorsuale e un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Luogo e data

.....
(firma per esteso e leggibile)

Documento d'identità

TIMBRO

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Qualora la presente domanda non venisse firmata davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione perché inviata tramite servizio postale o con altra modalità, dovrà essere allegata copia non autenticata di un documento d'identità personale in corso di validità.

Note

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;
- b) i cittadini italiani devono indicare il Comune di iscrizione o precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali; per i cittadini non italiani (cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o italiani non appartenenti alla Repubblica) devono indicare l'eventuale godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- c) indicare, per i soli rapporti quale dipendente di Pubbliche amministrazioni, l'Ente, il profilo professionale rivestito, il periodo di servizio, nonché la causa della risoluzione di ogni rapporto (ad es.: dimissioni volontarie, scadenza del termine di assunzione a tempo determinato, decadenza dal servizio, ecc.).

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste - U.O. concorsi, selezioni, assunzioni - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste
- ovvero
- presentate all'Ufficio protocollo generale - via del Farneto n. 3 - Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 15.00, venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, sabato: chiuso).

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

**Esito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico di
medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.**

In attuazione alla determinazione n. 157 del 18 marzo 2003, a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R.

483/1997, si riporta l'esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

1) La Marca Carmelina punti 77,400/100

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE S.C.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente medico di gastroenterologia.**

In attuazione al decreto 26 marzo 2003 n. 298-12647, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:

- ruolo sanitario;
- profilo professionale: medici;
- area medica e delle specialità mediche;
- posizione funzionale: dirigente medico;
- disciplina: gastroenterologia;
- posti n. 1.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul Supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7, 1° comma, decreto legislativo n. 165/2001).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
- c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o in disciplina affine;
- d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni).

Prove di esame:

- a) *prova scritta:* relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
- b) *prova pratica:*
 - su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
- c) *prova orale:* sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- fotocopia non autenticata, ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto Regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal Funzionario delegato.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
 - a) 20 punti per i titoli;
 - b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
 - a) 30 punti per la prova scritta;
 - b) 30 punti per la prova pratica;

- c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- a) titoli di carriera: 10;
 - b) titoli accademici e di studio: 3;
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
 - d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
- a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
 - 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
 - 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
 - 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 - 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
 - b) servizio di ruolo quale medico presso Pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
5. Titoli accademici e di studio:
- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
 - b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
 - c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
 - d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
 - e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente. Nell'attestato deve essere indicata anche la durata legale del corso.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono ri-

portare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2) ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Ove il candidato alleggi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (articolo 71) con le modalità di cui all'articolo 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (articolo 75).

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità per il versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

6. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45, martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

9. Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici

giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11. Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del con-

tratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'auto-certificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

La documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.

Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.

I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo così come indicate dall'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
- d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13. Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio acquisizione risorse umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio acquisizione risorse umane, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

17. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 13 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla S.O.C. Gestione risorse umane - Ufficio acquisizione risorse umane - 1° piano (Ufficio n. 16 - telefono 0432/554353 e 554354 - e-mail: ufficioconcorsi@aoud.fvg.it) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito internet: www.ospedaleudine.it.

IL RESPONSABILE DELLA S.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE:
Luciano Palumbo

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

In attuazione al decreto 26 marzo 2003 n. 297-12645, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:

- ruolo sanitario;
- profilo professionale: medici;
- area della medicina diagnostica e dei servizi;
- posizione funzionale: dirigente medico;
- disciplina: anestesia e rianimazione;
- posti n. 2.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul Supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione garantisce ai sensi della normativa vigente parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7, 1° comma, decreto legislativo n. 165/2001).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

**REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE D'ESAME**

Requisiti specifici di ammissione:

- a) laurea in medicina e chirurgia;

- b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
- c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
- d) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso all'ex 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni).

Prove di esame:

- a) *prova scritta:* relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
- b) *prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
- La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
- c) *prova orale:* sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego.
 - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi

di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto Regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le con-

dizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
 - a) 20 punti per i titoli;
 - b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
 - a) 30 punti per la prova scritta;
 - b) 30 punti per la prova pratica;
 - c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 - a) titoli di carriera: 10;
 - b) titoli accademici e di studio: 3;
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
 - d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
 - a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
 - 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
 - 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
 - 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

- 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
- b) servizio di ruolo quale medico presso Pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
5. Titoli accademici e di studio:
- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente. Nell'attestato deve essere indicata anche la durata legale del corso.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2) ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (articolo 71) con le modalità di cui all'articolo 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (articolo 75).

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della

specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità per il versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

6. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45, martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ri-

cevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

9. Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11. Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'auto-certificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

La documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.

Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.

I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo così come indicate dall'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13. Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio acquisizione risorse umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio acquisizione risorse umane, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'Ufficio tratta-

mento economico, in relazione alle specifiche competenze.

17. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 13 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla S.O.C. Gestione risorse umane - Ufficio acquisizione risorse umane - 1° piano (Ufficio n. 16 - telefono 0432/554353 e 554354 - e-mail: ufficioconcorsi@aoud.fvg.it) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito internet: www.ospedaleudine.it.

IL RESPONSABILE DELLA S.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE:
Luciano Palumbo

Allegato n. 1

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
 dell'Azienda ospedaliera
 «S. Maria della Misericordia»
 piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
 33100 Udine

...I... sottoscritt...(a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. post... di
 bandito il n.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHARA

- di essere nat... a il
- di essere in possesso del seguente codice fiscale:
- di risiedere a, via n.
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo:);
- di godere dei diritti civili e politici anche in (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea) conseguito il presso (Università):(b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) presso (Università) (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
 - iscritto all'Albo professionale di
 - specializzazione nella disciplina di (b);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: (c);
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate Pubbliche amministrazioni: (d);
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine - Sedi di Udine e/o Cividale del Friuli;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concor-

suale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;

- di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dall'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (e) - in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e a tal fine allega certificazione medica del medico di base o dell'organo preposto al rilascio, relativa all'handicap (tale dichiarazione deve indicare l'handicap e gli ausili richiesti);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

sig:

via/piazza n.

telefono n.

c.a.p. n. città.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data,

.....
(firma autografa leggibile, per esteso)

Note

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;
- d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
- e) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine -
ovvero
- presentate all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

Allegato n. 2

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(articolo 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt... nat... a il
residente a indirizzo
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di aver conseguito:

- i seguenti titoli di studio:
 - laurea:
conseguita il presso
 - abilitazione all'esercizio professionale conseguita il
presso
- le seguenti specializzazioni:
 -
conseguita il presso
 -
conseguita il presso
 -
conseguita il presso
- di essere iscritto all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi
della Provincia di dal
con il n. di posizione;

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1)

.....

Visto: Il Funzionario

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

Allegato n. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt.....
nat... a il residente a
indirizzo consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall' articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

.....
.....
.....
.....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all' articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell' ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1)

Visto: Il Funzionario

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione:
..... (titolo)
composta di n. fogli è conforme all' originale.
- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
..... (titolo)
composta di n. fogli è conforme all' originale.
- la copia del seguente titolo o documento:
composta di n. fogli è conforme all' originale.
- di aver prestato e/o di prestare servizio quale (qualifica)
presso (azienda o ente)
dal al in qualità di dipendente dell... stess...

Art. 47 (ex D.P.R. n. 445/2000)

*Dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per n. 4 posti di operatore socio-sanitario categoria «Bs».

Si comunica che con deliberazione n. 164 del 28 marzo 2003, è stata approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per n. 4 posti di operatore socio-sanitario categoria «Bs».

	<i>punti</i>
1. Ferroli Katia	61,340/100
2. Patatti Caterina	60,140/100
3. Gallizia Ellen	60,120/100
4. Vidussi Marina	59,900/100
5. Genova Alberto	55,360/100
6. Calderaro Valeria	55,010/100
7. Derossi Tamara	52,030/100
8. Principato Roberto	50,640/100

9. Foladore Anna	49,740/100
10. Virgone Salvatore	46,600/100
11. Soravia Germana	46,012/100

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:

avv. Gennaro Calienno

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 5 «BASSA FRIULANA»
PALMANOVA
(Udine)

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di gastroenterologia, approvata con ordinanza n. 242 del 12 marzo 2003.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende nota la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami indicato all'oggetto:

1° Pilone Grazia	punti 74.245/100
2° Martucci Susi	punti 63.113/100

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente amministrativo, approvata con ordinanza n. 240 del 12 marzo 2003.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende nota la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami indicato all'oggetto:

1° Colussa Valter	punti 76.623/100
2° Zavagno Cristina	punti 66.270/100
3° Bianchini Annamaria	punti 65.542/100
4° Comisso Leopoldo	punti 62.451/100

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di medicina interna, approvata con ordinanza n. 279 del 28 marzo 2003.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende nota la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami indicato all'oggetto:

1° Burri Raffaella	punti 79.575/100
2° Costacurta Carla	punti 71.165/100
3° Ventruto Paola	punti 70.910/100
4° Beltrame Chiara	punti 70.190/100

5° Lentini Maria Giovanna	punti 67.655/100
6° Malacrea Massimiliano	punti 67.640/100
7° Giglia Guglielmo	punti 65.590/100
8° Balbi Massimiliano	punti 64.222/100

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di chirurgia generale, approvata con ordinanza n. 283 del 28 marzo 2003.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende nota la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami indicato all'oggetto:

1° Prati Mauro	punti 81.682/100
2° Scanavacca Fabio	punti 78.081/100
3° Sistu Marco Antonio	punti 76.459/100
4° Vianello Valentina	punti 75.230/100
5° Scaramucci Monica	punti 74.842/100
6° Dri Cinzia	punti 74.397/100
7° Fiamingo Pietro	punti 71.773/100
8° Bianco Angelo	punti 70.281/100
9° Caraglia Angelo	punti 68.688/100
10° Zappalà Salvatore	punti 68.074/100
11° Lazzaro Luca	punti 67.690/100
12° Santella Sergio	punti 67.645/100
13° Riccio Fabrizio	punti 67.456/100
14° Bruni Aroldo	punti 67.123/100
15° Lizza Nicola	punti 65.600/100
16° Amore Alfonso	punti 64.697/100
17° Piscioneri Domenico	punti 62.005/100

IL DIRIGENTE POLITICHE
DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
- E.R.Di.S.U. - MOVE SCIENCES
TRIESTE

Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio, ricerca e perfezionamento per l'estero, per laureati, in ambito scientifico e tecnologico.

L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.Di.S.U.) di Trieste, con il finanziamento della Fondazione CRTrieste, in collaborazione con l'area Science Park, bandisce 3 borse annuali, rinnovabili sino ad un massimo di due anni, al fine di promuovere la ricerca ed il perfezionamento all'estero in ambito scientifico e tecnologico.

La somma complessiva annuale messa a disposizione delle tre borse è di euro 54.200.

L'ammontare di ogni singola borsa verrà precisato in sede di assegnazione della stessa.

Art. 1

Destinatari

Possono accedere al concorso i cittadini italiani di età non superiore a 35 anni alla data di scadenza della presentazione delle domande:

- laureati presso l'Università di Trieste;
 - laureati presso altre Università residenti in Provincia di Trieste;
 - laureati che svolgano o abbiano svolto il dottorato di ricerca presso la SISSA;
- con le seguenti caratteristiche:
- voto di laurea non inferiore a 110/110;
 - conoscenza approfondita di almeno una lingua straniera.

Costituirà titolo preferenziale l'aver già collaborato con laboratori di ricerca insediati presso l'area Science Park.

Art. 2

Caratteristiche e durata delle borse

La borsa viene erogata mensilmente su un conto corrente italiano, e ha una durata di 12 mesi.

Le borse sono rinnovabili per altri 12 mesi previo consenso della Commissione esaminatrice.

Il percorso formativo (ad esempio: Master, corsi di perfezionamento e specializzazione, ricerca presso laboratori o strutture scientifiche, etc.) può essere effettuato in qualsiasi paese, con l'esclusione dell'Italia, purchè non sussistano problemi giuridico-amministrativi al suo svolgimento (visti, permessi di soggiorno, etc.).

Art. 3

Documentazione richiesta

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta seguendo lo schema allegato.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- progetto dettagliato del percorso formativo che si intende svolgere all'estero, con indicazione della data prevista di partenza;
- curriculum vitae in italiano e in inglese (o nella lingua del paese di destinazione), redatto seguendo le

indicazioni del CV europeo, allegato al formulario di candidatura;

- 3) copia di eventuali pubblicazioni o ricerche già svolte dal candidato, con relativo elenco;
- 4) attestazione da parte di un'Autorità accademica o scientifica della validità del progetto presentato dal candidato;
- 5) indicazione e descrizione della struttura ospitante;
- 6) fotocopia documento d'identità.

Qualora il candidato dovesse svolgere attività di ricerca deve allegare anche i documenti di cui al seguente punto:

- 7) lettera di accettazione della struttura ospitante il candidato, con indicazione del tutor locale, rilasciata dal responsabile della struttura stessa.

Qualora il candidato dovesse frequentare un Master, un corso di perfezionamento o di specializzazione, deve allegare anche i documenti di cui al seguente punto:

- 7.bis) lettera di iscrizione e di avvenuta accettazione al Master/corso, rilasciata dal responsabile della struttura che promuove il Master/corso.

La documentazione di cui al punto 7.bis) dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione ufficiale da parte della struttura dell'avvenuta iscrizione e accettazione al Master/corso.

Art. 4

Modalità di presentazione

La documentazione richiesta potrà essere consegnata a mano agli sportelli del Centro Move (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12) oppure spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

Centro Move c/o E.R.Di.S.U. di Trieste, salita Monte Valerio 3, 34127 Trieste.

Il termine ultimo per la presentazione di tale documentazione è: lunedì 6 giugno 2003, ore 12.

Nel caso di spedizione fa fede il timbro postale.

Le domande pervenute successivamente a questo termine non verranno accettate.

Art. 5

Selezione dei candidati

I candidati saranno giudicati da una Commissione così composta:

- 1) Presidente dell'E.R.Di.S.U. di Trieste o suo delegato;
- 2) Presidente dell'area Science Park o suo delegato;

- 3) componente indicato dalla Fondazione CRTrieste;
- 4) professori ed esperti scelti dal Consiglio di Amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Trieste, nel numero massimo di 3.

Sarà facoltà della Commissione richiedere un colloquio con i candidati.

Sarà facoltà della Commissione richiedere referenze ad esperti, tenuto conto delle aree di competenza dei progetti presentati.

Art. 6

Modalità di erogazione della borsa

L'ammontare di ogni singola borsa verrà precisato in sede di assegnazione della stessa.

Il pagamento della borsa verrà effettuato mensilmente.

La prima rata sarà erogata dopo la comunicazione ufficiale da parte del tutor della struttura ospitante o da parte del responsabile del Master/corso dell'avvenuto inizio del periodo di formazione.

L'importo di 1.000,00 euro verrà versato a completamento della borsa, dopo sei mesi dal rientro, a condizione che il borsista continui a prestare la sua opera nell'ambito di strutture del territorio.

Il borsista dovrà presentare, con cadenza trimestrale, una relazione sull'attività svolta controfirmata dal tutor della struttura ospitante.

Art. 7

Assicurazione

I borsisti dovranno essere coperti da una polizza infortuni e da una polizza per responsabilità civile.

Infortuni: i vincitori delle borse potranno usufruire a pagamento di un'apposita polizza a copertura del rischio infortuni stipulata dall'E.R.Di.S.U. di Trieste, oppure potranno stipulare una polizza infortuni con una compagnia di assicurazione a loro scelta. In questo secondo caso copia della polizza dovrà essere consegnata al Centro Move non più tardi di 10 giorni prima della partenza.

Responsabilità civile verso terzi: l'E.R.Di.S.U. di Trieste, assicura, con spesa a proprio carico, i borsisti presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8

Accettazione della borsa

L'accettazione o la rinuncia alla borsa di studio dovrà pervenire in forma scritta entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Dopo tale termine i vincitori che non abbiano presentato lettera di accettazione decadranno automaticamente dal diritto alla borsa e la stessa verrà attribuita al primo candidato idoneo.

La partenza deve avvenire entro un mese dalla data prevista dal candidato e indicata nel modulo di domanda e nel progetto redatto dallo stesso.

Art. 9

Tutela dei dati personali

I dati richiesti per la presentazione della domanda relativa al presente bando verranno utilizzati dagli uffici competenti per lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie all'assegnazione e all'organizzazione delle borse in oggetto.

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, sono garantiti agli interessati i diritti di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva si prega di far riferimento al Centro Move - E.R.Di.S.U di Trieste, salita Monte Valerio 3, telefono 040/3595206/207/208
Sito web: http://www.univ.trieste.it/erdisu/move/rid_home.html, e-mail: move@erdisu.trieste.it.

Orario di sportello: lunedì - venerdì dalle 9 alle 12.

Trieste, 10 aprile 2003

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott.ssa Alessandra Miani

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
LEGNARO
(Padova)

Bando di concorso pubblico per n. 2 assistenti amministrativi cat. C, ruolo amministrativo, a tempo indeterminato, da assegnare all'area 7 - Ufficio provveditorato, della sede di Legnaro (Padova).

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 334 del 17 marzo 2003, è indetto il concorso pubblico per:

- n. 2 assistenti amministrativi cat. C, ruolo amministrativo, a tempo indeterminato, da assegnare all'area 7 - Ufficio provveditorato, della sede di Legnaro (Padova).

Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente alle ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV^a serie speciale concorsi ed esami.

Il bando è disponibile consultando il sito www.iz-sve.it. per informazioni: telefono 049/8084225-246 lunedì e venerdì: ore 10.00-12.30; mercoledì: ore 10.00 - 12.30 e 14.00-16.30.

Legnaro, 26 marzo 2003

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Francesco Maria Cancellotti

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO	
FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III	
• Durata dell'abbonamento Canone annuo indivisibile ITALIA	12 mesi Euro 60,00
Canone annuo indivisibile ESTERO	DOPPIO
<p>• L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE - FAX 040 - 377.2383</p> <p>• L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.</p> <p>• Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.</p> <p>• Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.</p> <p>• La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.</p>	
• Costo singolo fascicolo ITALIA	Euro 1,50
• Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine	Euro 1,50
• Costo singolo fascicolo ESTERO	DOPPIO
I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina	
INSERZIONI	
<p>• Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.</p> <p>• Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti</p>	
COSTO DELL'INSERZIONE	
Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:	
Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo)	Euro 3,00 IVA incl.

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni
con più di 5.000 abitanti riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni
con meno di 5.000 abitanti riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via privata OTO, 29
LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni
TRIESTE

MARIMAR s.r.l. - CARTOLERIA BENEDETTI
Vicolo Gorgo, 8
UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre
PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2
PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742
VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62
MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3
TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2
GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL' 1/4/2001

